

1 PREMESSA

Il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 è sabato) scade il termine per il versamento degli acconti d'imposta e contributivi per il 2024, tenendo conto delle novità applicabili quest'anno. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'11° mese dell'esercizio.

Si ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel co. 3 dell'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435¹.

Tale norma prevede espressamente che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES si applichino anche al versamento degli acconti IRAP².

Particolari disposizioni sono poi previste per i soggetti che si avvalgono dei regimi della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale. A tale tema è dedicata un'apposita successiva Circolare.

Imposte soggette all'obbligo di versamento

Oltre all'IRPEF/IRES e all'IRAP, l'acconto risulta dovuto, con gli stessi termini e modalità, anche in ordine alle relative addizionali ed imposte sostitutive, vale a dire:

- all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ex art. 27 del DL 98/2011;
- all'imposta sostitutiva prevista dal regime fiscale agevolato per autonomi ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (c.d. regime "forfetario");
- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 23/2011);
- all'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- all'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);
- all'addizionale IRES del 10,5% per le società non operative;
- all'addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari;
- all'addizionale delle imposte dirette del 25% sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" o "porno tax" (prevista dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 e successive modifiche);
- all'addizionale comunale IRPEF: tuttavia, anche con riferimento al 2024, il pagamento doveva essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di corresponsione del saldo IRPEF 2023³; tale adempimento non ha quindi nessun effetto in occasione delle prossime scadenze.

2 NOVITÀ APPLICABILI AL 2024

Le principali novità applicabili al 2024 ai fini dell'adempimento sono di seguito illustrate in forma tabellare.

¹ Come sostituito dall'art. 2 del DL 15.4.2002 n. 63, conv. L. 15.6.2002 n. 112 e successivamente modificato dall'art. 37 co. 11 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, a decorrere dall'1.5.2007, e dall'art. 7-*quater* co. 19 del

DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, a decorrere dall'1.1.2017. Sulle modalità di versamento degli acconti è da ultimo intervenuto l'art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157 (si veda il successivo § 3).

² In pratica, viene estrinsecata la regola dell'art. 30 co. 3 del DLgs. 15.12.97 n. 446 che, ai fini del versamento degli acconti IRAP, rinviava alla disciplina prevista per le imposte sui redditi. La modifica è quindi puramente formale.

³ Ferma restando la facoltà di rateizzazione ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241.

Fattispecie	Norma	Paragrafo
Concordato preventivo biennale - Calcolo degli acconti sulla base dei redditi concordati	Artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024	5
Imposta sul valore delle crypto-attività (IVCA) - Versamento dell'acconto per la prima volta nel 2024	Art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011	4.10
Acconti calcolati col metodo storico - Obbligo di ricalcolo in caso di applicazione della <i>flat tax</i> incrementale per il 2023	Art. 1 co. 57 della L. 197/2022	6.2
Acconti calcolati col metodo storico - Obbligo di ricalcolo per banche e assicurazioni	Artt. 42 co. 1 - 1-ter del DL 17/2022 e 1 co. 51 della L. 213/2023	6.4

3 MISURA DELLE RATE DI ACCONTO

L'art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017. In luogo del 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

3.1 SOGGETTI ISA INTERESSATI DALLA MODIFICA

La modifica interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano "per trasparenza" redditi di tali soggetti (di cui all'art. 12-*quinqües* co. 3 e 4 del DL 34/2019).

In base ai chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

3.1.1 Soci di società e associazioni "trasparenti"

Come anticipato, stante il rimando al co. 4 dell'art. 12-*quinqües* del DL 34/2019, anche se non ribadito dalla citata ris. Agenzia delle Entrate 93/2019, la modifica del DL 124/2019 riguarda anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

3.1.2 Contribuenti con cause di esclusione dagli ISA

Sono interessati dalla rimodulazione delle rate degli acconti d'imposta tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, la modifica del DL 124/2019 interessa anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

In sostanza, le uniche cause di esclusione dalla rimodulazione delle rate di acconto risultano essere:

- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle *holding* di partecipazione "pure", con codice ATECO 64.20.00, con riferimento al quale non è ancora stato approvato l'ISA);
- in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

Rientrano quindi tra i soggetti beneficiari delle nuove misure delle rate degli acconti anche le imprese e i lavoratori autonomi che, dichiarando ricavi o compensi di importo inferiore alla soglia, possono beneficiare di cause di esclusione dagli ISA e non applicare, quindi, concretamente tale metodologia statistica (es. contribuenti in regime forfetario, esclusi *tout court*, ovvero contribuenti con periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività, o in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa, comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19).

3.1.3 Soggetti che svolgono attività agricole

Con specifico riferimento alla proroga dei versamenti disposta dall'art. 12-*quinquies* co. 3 e 4 del DL 34/2019, la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330 ha chiarito che l'ambito applicativo soggettivo degli ISA riguarda gli esercenti "*attività di impresa, arti o professioni*", per tali intendendosi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui all'art. 53 del medesimo TUIR.

Atteso il rinvio operato dall'art. 58 del DL 124/2019 al suddetto art. 12-*quinquies* co. 3 e 4, deve ritenersi che:

- i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA, e possono conseguentemente beneficiare delle nuove misure delle rate di acconto, solo quando dichiarano redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR;
- la nuova misura delle rate di acconto non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI).

Pertanto, si ritiene che la modifica alla misura delle rate di acconto:

- non sia applicabile alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, che svolgono attività agricole rientranti nel reddito agrario ex art. 32 del TUIR;
- sia invece applicabile alle snc, alle sas, alle società di capitali e cooperative, in quanto, ai sensi degli artt. 55 co. 2 lett. c) e 81 del TUIR, tali soggetti sono titolari di reddito d'impresa anche in relazione all'esercizio di attività agricole nei limiti dell'art. 32 del TUIR e anche qualora abbiano esercitato l'opzione per la determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 32 del TUIR⁴.

3.2 IMPOSTE INTERESSATE DALLA MODIFICA

Per espressa previsione dell'art. 58 del DL 124/2019, la nuova misura delle rate si applica agli acconti:

- dell'IRPEF;
- dell'IRES;
- dell'IRAP.

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93, la stessa si estende anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di

⁴ Ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 27.12.2006 n. 296 e del DM 27.9.2007 n. 213.

determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto⁵.

Si tratta, in particolare, delle seguenti imposte sostitutive e patrimoniali:

- la cedolare secca di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;
- l'IVAFE di cui all'art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011;
- l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.

Per quanto non espressamente citate dalla ris. 93/2019, si ritiene che la modifica dell'importo delle rate di acconto si estenda anche alle altre addizionali IRPEF/IRES elencate nel precedente § 1.

3.3 INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI

Come sopra riportato, sono tenuti al versamento della prima e della seconda rata di acconto in misura pari al 50% altresì i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Le società di capitali e le persone fisiche che partecipano alle suddette società, associazioni e imprese sottoposte agli ISA devono dare conto di tale situazione barrando la casella del rigo RS430 presente nei modelli REDDITI SC 2024 e PF 2024.

Per quanto l'aspetto non sia chiarito, la circostanza che già le istruzioni ai modelli REDDITI 2020 richiassero le rate degli acconti versate "*ciascuna nella misura del 50 per cento*" induce a ritenere che la casella vada barrata dai contribuenti che rivestono la condizione che ne impone la compilazione nel periodo d'imposta in cui la dichiarazione è presentata (es. 2024, con riferimento ai modelli REDDITI e IRAP 2024)⁶.

Tale aspetto appare meritevole di una conferma espressa.

4 OBBLIGHI DI VERSAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO

Tutti coloro che hanno presentato il modello REDDITI 2024 per i redditi del 2023 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre però verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

4.1 ACCONTO IRPEF

Devono pagare l'acconto IRPEF i contribuenti che, nel rigo RN34 ("Differenza") del modello REDDITI PF 2024, hanno indicato un importo superiore a 51,65 euro⁷ o quei soggetti che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'ammontare del rigo RN34 risulti pari o superiore a 52,00 euro⁸.

⁵ Espressamente in tal senso, cfr. anche il comunicato stampa Assosoftware 7.11.2019.

⁶ Infatti, nel periodo d'imposta di riferimento dei modelli REDDITI e IRAP 2020 (cioè, il 2019) solamente la seconda rata andava versata, dai soggetti ISA, in misura pari al 50%. La prima è rimasta, invece, fissata al 40%.

⁷ Art. 2 della L. 23.3.77 n. 97 e art. 4 co. 2 del DL 2.3.89 n. 69, conv. L. 27.4.89 n. 154.

⁸ Così le istruzioni al modello REDDITI PF 2024.

4.1.1 Obbligo di ricalcolo dell'IRPEF dovuta per il 2023

La regola sopra evidenziata soffre un'eccezione nell'ipotesi in cui ricorra una o più delle ipotesi che impongono l'obbligo di rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2023⁹.

In questo caso, infatti, al fine di verificare se l'acconto IRPEF 2024 vada o meno corrisposto, non occorre considerare l'importo del rigo RN34 ("Differenza"), bensì quello indicato nella colonna 4 del rigo RN61, vale a dire l'ammontare del rigo "Differenza" risultante a seguito della rideterminazione.

L'acconto IRPEF 2024 risulta così dovuto:

- in caso di rideterminazione dell'IRPEF 2023, se l'importo "Differenza", indicato nella colonna 4 del rigo RN61 del modello REDDITI PF 2024, è pari o superiore a 52,00 euro;
- in assenza di rideterminazione dell'IRPEF 2023 (in quanto non si rientra in nessuna delle ipotesi che impongono detto ricalcolo), se il rigo RN34 del modello REDDITI PF 2024 risulta pari o superiore a 52,00 euro.

Indicazione nel modello REDDITI

In caso di rideterminazione dell'IRPEF 2023, occorre compilare il rigo RN61 del modello REDDITI PF 2024, barrando la colonna 1 e indicando:

- nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato in applicazione delle disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione;
- nella colonna 3, l'importo dell'imposta netta ricalcolata;
- nella colonna 4, il nuovo ammontare dell'importo "Differenza"¹⁰.

4.1.2 Soggetti esclusi dall'obbligo di versamento

Non devono versare l'acconto IRPEF:

- i soggetti che, al rigo RN34 (o RN61, colonna 4, se sussiste l'obbligo di ricalcolo) del modello REDDITI PF 2024, hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51,00 euro;
- i soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- i soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2024, da presentare nel 2025, sulla base di opportuni calcoli delle imposte dovute per l'anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite¹¹;
- i soggetti che, nel 2024, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- i soggetti che quest'anno, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2024 per l'ultima volta;
- i contribuenti che hanno dichiarato nel modello REDDITI 2024 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio ex DL 98/2011 o dal regime "forfetario" ex L. 190/2014;
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2024¹²;
- i soggetti falliti o sottoposti alla nuova procedura di liquidazione giudiziale.

⁹ Si veda il successivo § 6.

¹⁰ Cioè l'importo del rigo RN34 rideterminato.

¹¹ Si veda il successivo § 7.

¹² Si veda l'art. 1 u.c. della L. 23.3.77 n. 97, in base al quale "nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento".

4.1.3 Versamento in due rate o in un'unica soluzione

L'acconto IRPEF va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro¹³, cioè se il rigo RN34 (o RN61, colonna 4, se sussiste l'obbligo di ricalcolo) è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA¹⁴ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA¹⁵.

4.1.4 Modalità di calcolo

L'acconto IRPEF può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023) indicata nel rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI PF 2024;
- oppure con il criterio c.d. "previsionale", sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso¹⁶.

4.1.5 Indicazione nel modello REDDITI

L'acconto IRPEF dovuto per il 2024 (prima e seconda o unica rata), sulla base del c.d. "metodo storico", va indicato nel rigo RN62 del modello REDDITI PF 2024.

Anche se il contribuente si avvale del c.d. "metodo previsionale", gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare.

4.1.6 Esempio

Si supponga che:

- si sia deciso di non aderire al concordato preventivo biennale;
- l'acconto IRPEF 2024 sia determinato con il criterio storico;
- non sussistano obblighi di ricalcolo;
- siano esercitate attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA (di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017);
- l'importo indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI PF 2024, sul quale commisurare l'acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

Si decide di determinare l'acconto da versare:

- in sede di prima rata, con il metodo storico: posto che, per ipotesi, l'importo indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI 2024 ammonta a 10.000,00 euro, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si provvede al versamento di 5.000,00 euro ($10.000,00 \times 100\% \times 50\%$);
- in sede di seconda rata, con il criterio previsionale: posto che, per ipotesi, l'IRPEF dovuta per il 2024 (al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite) è presunta pari a 8.500,00 euro, deve essere corrisposto l'importo di 3.500,00 euro ($8.500,00 \times 100\% - 5.000,00$).

Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello REDDITI PF 2024 occorre indicare l'acconto dovuto per il 2024 (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. "metodo storico" (e, quindi, 5.000,00 euro sia nella colonna 1, sia nella colonna 2).

¹³ Importo così stabilito dall'art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

¹⁴ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

¹⁵ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

¹⁶ Si veda il successivo § 7.

4.2 ACCONTO IRES

Devono pagare l'acconto IRES i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 del modello REDDITI SC 2024, ovvero nel rigo RN28 del modello REDDITI ENC 2024, un importo superiore a 20,66 euro¹⁷.

Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto è dovuto qualora l'ammontare del rigo RN17 (modello REDDITI SC 2024), ovvero RN28 (modello REDDITI ENC 2024), risulti pari o superiore a 21,00 euro¹⁸.

4.2.1 Soggetti esclusi dall'obbligo di versamento

Non sono tenuti al versamento dell'acconto:

- i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2024;
- i soggetti che, nel modello REDDITI 2024, hanno evidenziato una perdita fiscale;
- i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 (per le società di capitali ed enti commerciali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali) del modello REDDITI 2024 un importo pari o inferiore a 20,00 euro;
- i soggetti che, pur avendo determinato nei righe suddetti un importo pari o superiore a 21,00 euro, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2024;
- i soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2023;
- i soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- i soggetti falliti o sottoposti alla nuova procedura di liquidazione giudiziale.

4.2.2 Versamento in due rate o in un'unica soluzione

L'acconto IRES va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro¹⁹, cioè se il rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali) è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA²⁰ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA²¹.

4.2.3 Modalità di calcolo

L'acconto IRES può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023), indicata nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali), fatti salvi eventuali obblighi di ricalcolo;
- con il criterio c.d. "previsionale", sulla base dell'imposta che si presume dovuta per il periodo d'imposta in corso²².

4.3 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI MINIMI EX DL 98/2011

L'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha modificato i regimi fiscali e contabili agevolati riservati alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, disponendo, a decorrere dall'1.1.2015, l'introduzione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. regime "forfetario"). A

¹⁷ Art. 2 della L. 23.3.77 n. 97 e art. 4 co. 2 del DL 2.3.89 n. 69, conv. L. 27.4.89 n. 154.

¹⁸ Si veda quanto precisato, con riferimento alle persone fisiche, dalle istruzioni al modello REDDITI PF 2024.

¹⁹ Importo così stabilito dall'art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

²⁰ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

²¹ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

²² Si veda il successivo § 7.

decorrenza dalla medesima data, l'art. 1 co. 85 della L. 190/2014 ha abrogato i regimi agevolati in vigore nel 2014 e le relative norme istitutive, vale a dire:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007);
- il regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011).

L'art. 1 co. 88 della L. 190/2014 dispone anche che, nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio ex DL 98/2011 può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.

Per effetto del co. 12-*undecies* dell'art. 10 del DL 192/2014, inserito in sede di conversione nella L. 11/2015, il solo regime di vantaggio è stato prorogato ancora per un anno. Nello specifico, in deroga all'art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014, sono prorogati gli artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007 *"per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015"*.

La disposizione prevede una deroga all'art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014 volta a consentire l'applicabilità del regime di vantaggio ancora *"per il solo anno 2015"*, come precisa la Relazione tecnica al disegno di legge di conversione del DL 192/2014. Al riguardo, si ritiene che, sebbene la L. 11/2015 sia entrata in vigore l'1.3.2015 (giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*), gli effetti della proroga si producano a partire dall'1.1.2015, in quanto la norma derogata è efficace da tale data.

Ciò posto, ai fini che qui interessano, l'art. 1 co. 105 della L. 244/2007 dispone che, per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in esame, si osservano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Al riguardo, la Relazione governativa alla L. 244/2007 ha chiarito che si applicano, tra l'altro, *"le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione"*.

4.3.1 Soggetti obbligati e soggetti esclusi

Devono pagare l'acconto dell'imposta sostitutiva i contribuenti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 che hanno presentato il modello REDDITI PF 2024 con l'indicazione al rigo LM42 di un importo pari o superiore a 52,00 euro²³.

Non sono, invece, tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva i contribuenti che hanno evidenziato, nel predetto rigo LM42, un'imposta pari o inferiore a 51,00 euro²⁴.

4.3.2 Fuoriuscita dal regime a partire dal 2024

Nel caso di fuoriuscita dal regime (per obbligo o scelta del contribuente), non è dettata una specifica disciplina con riferimento agli acconti d'imposta. Al riguardo, pare ragionevole ritenere che operino le regole generali.

Occorre quindi distinguere tra le due seguenti ipotesi:

- fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, a partire dal 2024, del regime ordinario (esaminata nel successivo paragrafo);
- fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, a partire dal 2024, del regime forfetario ex L. 190/2014 (esaminata nel successivo § 4.4.1, *sub* "Applicazione del regime di vantaggio ex DL 98/2011 fino al 2023").

²³ Si veda quanto precisato nel precedente § 4.1 con riferimento all'acconto IRPEF.

²⁴ Peraltro, potrebbe risultare dovuto l'acconto IRPEF 2024, alle condizioni sopra precisate (si veda il precedente § 4.1).

Applicazione del regime ordinario a partire dal 2024

Si ipotizzi un contribuente che ha fruito del regime in esame fino al 2023, essendo fuoriuscito dallo stesso a partire dal 2024 (ad esempio, per aver percepito nel 2023 ricavi o compensi superiori a 30.000,00 euro, ma non a 45.000,00 euro, oppure per la mancanza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 27 del DL 98/2011).

Nell'ipotesi in cui non sia applicato il regime forfetario, dal momento che per il 2024 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025 (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime), si ritiene che nel 2024 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta. Peraltro, a fini prudenziali²⁵, pare comunque possibile versarlo, assumendo come base "storica" di computo l'importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI 2024, importo che potrà essere scomputato dall'IRPEF dovuta a saldo per il 2024 all'interno del rigo RN38, colonna 4, del modello REDDITI PF 2025 (ammesso che la numerazione dei rigi resti la stessa).

Potrebbe invece risultare dovuto l'acconto IRPEF 2024, al ricorrere delle condizioni sopra esposte²⁶, da corrispondere in due rate o in un'unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell'IRPEF.

In buona sostanza, ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito del 2023 assoggettato ad imposta sostitutiva. Invece, qualora l'acconto IRPEF 2024 fosse determinato con il criterio previsionale²⁷, il reddito che, nel 2024, derivasse dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo per la quale nel 2023 si è applicato il regime di vantaggio andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF 2024 sul quale calcolare la relativa IRPEF presunta 2024, base di commisurazione dell'acconto 2024.

4.3.3 Modalità di calcolo

L'acconto dell'imposta sostitutiva in commento può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023) indicata nel rigo LM42 del modello REDDITI PF 2024;
- oppure con il criterio c.d. "previsionale", sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso²⁸.

4.3.4 Impresa familiare

Per le imprese familiari, il versamento degli acconti è disciplinato dall'art. 1 co. 105 e 117 della L. 244/2007.

Titolare dell'impresa familiare

In virtù delle richiamate disposizioni, l'acconto dell'imposta sostitutiva è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa.

Pertanto:

- in caso di adozione del metodo storico, l'imposta sostitutiva 2023 sulla quale commisurare l'acconto 2024 (risultante dal rigo LM42) è stata calcolata sul reddito d'impresa complessivo, al lordo delle quote che sono state assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari;
- in caso di adozione del metodo previsionale, l'imposta sostitutiva "presunta" 2024 sulla quale commisurare il relativo acconto è calcolata sul reddito d'impresa complessivo 2024, al lordo delle quote che saranno assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

²⁵ Anche a fronte della posizione degli uffici in sede di controllo automatizzato e di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2) in merito al passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno (si veda il successivo § 4.4.3).

²⁶ Si veda il precedente § 4.1.

²⁷ Si veda il successivo § 7.

²⁸ Si veda il successivo § 7.

Collaboratori familiari

I collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento, limitatamente alla parte riferibile al reddito derivante dalla partecipazione all'impresa familiare²⁹.

Per il resto, possono versare il proprio acconto IRPEF:

- sia utilizzando il metodo storico, ossia sulla base della quota di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente³⁰ (nel caso di specie, REDDITI 2024) riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare;
- sia utilizzando il metodo previsionale, sempre con riguardo all'imposta relativa ad eventuali altri redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare.

4.3.5 Versamento in due rate o in un'unica soluzione

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103,00 euro³¹ e, cioè, se il rigo LM42 è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA³² (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA³³.

4.4 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL REGIME FORFETARIO EX L. 190/2014

Sono tenuti al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva in esame i "forfetari" che presentano il modello REDDITI PF 2024 con l'indicazione al rigo LM42 di un importo pari o superiore a 52,00 euro.

4.4.1 Passaggio al regime forfetario nel 2024

Non sono tenuti al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva i soggetti per cui il 2024 sia il primo anno di applicazione del regime forfetario³⁴.

Qualora, invece, nel 2024 si preveda di conseguire redditi ulteriori rispetto a quello d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, gli acconti IRPEF 2024 potrebbero risultare dovuti, secondo le regole ordinarie.

Applicazione del regime di vantaggio ex DL 98/2011 fino al 2023

Si consideri l'ipotesi di passaggio diretto dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011), applicato fino al 2023, a quello forfetario (ex L. 190/2014), applicato dal 2024.

In questo caso, se il contribuente non è titolare di ulteriori redditi oltre a quelli per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva, nel 2024 non risulta dovuto nessun acconto a titolo d'imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l'assenza di una base storica di riferimento (in base alle regole generali).

Si ritiene comunque irrilevante l'importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI PF 2024 che, nella differente ipotesi in cui non vi sia passaggio tra regimi, determinerebbe l'obbligo di versamento dell'acconto ove di importo pari o superiore a 52,00 euro. Infatti, la base di computo dell'acconto dell'imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014) non può essere costituita dall'imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per il 2023 (indicata sempre nel rigo LM42, prima dello scomputo degli acconti e di eventuali eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione), considerate le differenti modalità di calcolo del reddito

²⁹ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7 (§ 6.11).

³⁰ Secondo quanto precisato nel precedente § 4.1.

³¹ Art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

³² Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

³³ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

³⁴ Si vedano le considerazioni formulate in materia di IRPEF nel precedente § 4.3.2.

previste per i due regimi³⁵.

Ovviamente, in questo caso, non è dovuto neppure l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2024 non è più soggetto a tale regime.

In ogni caso, per evitare a priori contestazioni da parte degli Uffici, tenuto anche conto di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2) in merito al passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno³⁶, a fini prudenziali pare comunque possibile corrispondere l'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, assumendo come base "storica" di computo l'imposta sostitutiva del regime di vantaggio (anche se il "contro-senso" di ciò appare evidente). Infatti, tale acconto potrà essere scomputato dall'imposta dovuta a saldo, indicandolo nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF.

Il recupero è possibile anche qualora il pagamento a titolo di acconto sia stato eseguito utilizzando i codici tributo del primo e del secondo acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio (vale a dire, 1793 e 1794). A tal fine, gli importi corrisposti vanno sempre indicati nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF, per permetterne lo scomputo dall'imposta sostitutiva per il regime forfetario.

Transito tra regimi in corso d'anno

Con la risposta a interpello 14.5.2019 n. 140, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e compensi, ossia di oltre il 50% del limite di 30.000,00 euro.

In tale ipotesi, ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno sarà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.

Posto che il citato documento di prassi non contiene indicazioni sul punto, ci si domanda se e come, nell'anno di transito (per ipotesi, il 2024), vadano versati gli acconti delle due imposte sostitutive. A nostro avviso, in base alle disposizioni generali, tale obbligo deve escludersi.

Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2024 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.

Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2024, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla citata risposta a interpello 140/2019, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2024), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.

Di fatto, quindi, nel 2024 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio³⁷.

Peraltro, a fini prudenziali³⁸, pare comunque possibile versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime forfetario, assumendo come base "storica" di computo l'importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI

³⁵ Infatti, la C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983 precisa che "il presupposto dell'obbligo di versamento dell'acconto scaturisce dal fatto che il soggetto" rivesta "la qualità di contribuente nell'anno precedente: infatti l'acconto [...] viene commisurato all'imposta relativa all'anno decorso". In tale ipotesi, nel 2024 difetta la qualità di contribuente soggetto al regime forfetario come nel 2023.

³⁶ Si veda il successivo § 4.4.3.

³⁷ Si vedano, però, i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2) in merito all'ipotesi del passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno (cfr. il successivo § 4.4.3).

³⁸ Anche a fronte della posizione degli uffici in sede di controllo automatizzato e di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2) in merito al passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno (si veda il successivo § 4.4.3).

2024, importo che potrà essere scomputato dall'imposta dovuta a saldo, indicandolo nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF 2025 (ammesso che la numerazione dei righe resti la stessa).

Inoltre, potrebbe accadere che il transito avvenga dopo l'avvenuto versamento della prima o della seconda o unica rata dell'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.

Ricorrendo tale ipotesi, gli acconti versati potranno essere scomputati dal saldo dell'imposta sostitutiva del regime forfetario indicandoli nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF 2025 (ammesso che la numerazione dei righe rimanga la stessa).

4.4.2 Fuoriuscita dal regime forfetario nel 2024

Gli acconti d'imposta non sono dovuti da coloro che hanno applicato il regime forfetario per il 2023, essendone fuoriusciti a partire dal 2024 (ad esempio, per aver percepito un ammontare di ricavi o compensi eccedente i limiti tabellari).

In tale ipotesi, dal momento che per il 2024 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025 (come conseguenza della fuoriuscita dal regime), si ritiene che nel 2024 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta. Peraltro, a fini prudenziali³⁹, pare comunque possibile versarlo, assumendo come base "storica" di computo l'importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI 2024, importo che potrà essere scomputato dall'IRPEF dovuta a saldo per il 2024 all'interno del rigo RN38, colonna 4, del modello REDDITI PF 2025 (ammesso che la numerazione dei righe resti la stessa).

Potrebbe, invece, risultare dovuto l'acconto IRPEF 2024, da corrispondere in due rate o in un'unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell'IRPEF. Ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2023. Invece, qualora l'acconto IRPEF 2024 fosse determinato con il criterio previsionale, il reddito che, nel 2024, derivasse dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo per la quale nel 2023 si è applicato il regime forfetario andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF 2024 sul quale calcolare la relativa IRPEF presunta 2024, base di commisurazione dell'acconto 2024.

4.4.3 Passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno

Il contribuente fuoriesce dal regime forfetario già in corso d'anno, in via automatica e immediata, se i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000,00 euro (art. 1 co. 71 della L. 190/2014).

In questo caso, escludendo l'ipotesi in cui il contribuente, ricorrendone i requisiti, abbia aderito al concordato preventivo biennale⁴⁰, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2), gli acconti devono essere determinati secondo le ordinarie modalità in base al metodo storico o previsionale, adoperando i codici tributo propri delle modalità di determinazione del reddito adottate.

Pertanto, se viene adottato il metodo storico, entrambi gli acconti vanno determinati con le modalità di calcolo proprie del regime forfetario e versati utilizzando i relativi codici tributo, salvo poi determinare l'imposta applicando le ordinarie modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'IRPEF e versare a saldo quanto effettivamente dovuto.

Nel dettare i suddetti principi generali, il documento di prassi pare non distinguere il momento in cui interviene l'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000,00 euro, vale a dire:

- dopo il versamento di entrambe le rate d'acconto (quindi, di regola, nel mese di dicembre 2024);
- prima del versamento della prima rata di acconto (ad esempio, nel mese di maggio 2024);
- "a cavallo" tra i versamenti delle due rate d'acconto (ad esempio, nel mese di settembre 2024).

³⁹ Anche a fronte della posizione degli uffici in sede di controllo automatizzato e di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2) in merito al passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno (si veda il successivo § 4.4.3).

⁴⁰ Sul punto, si veda il successivo § 5.

A leggere la citata circolare, sembrerebbe che il contribuente sia comunque tenuto al pagamento degli acconti utilizzando i codici tributo propri dell'imposta sostitutiva del regime forfetario (vale a dire, 1790 e 1791). In questo caso, per quanto nel modello REDDITI 2025 tali soggetti non debbano più compilare il quadro LM, con la conseguente impossibilità di indicare gli acconti versati nel rigo LM45 al fine dello scomputo dall'imposta dovuta a saldo, gli stessi potranno comunque essere portati in riduzione del saldo IRPEF relativo al 2024, all'interno del rigo RN38, colonna 4, del modello REDDITI PF 2025 (ammesso che la numerazione dei righe resti la stessa).

Tale impostazione, ineccepibile quando la fuoriuscita si verifica dopo il versamento delle due rate di acconto, pare invece discutibile se l'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000,00 euro interviene anteriormente al pagamento della prima rata di acconto.

In questo caso, infatti, il contribuente è già certo di passare al regime ordinario nel 2024: sembrerebbero quindi esserci gli estremi per sostenere che, in linea di principio, non sussista più l'obbligo di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, perché dal 2024 non si è più soggetti d'imposta.

Infatti, come ricordato dalla C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983⁴¹, *“il presupposto dell'obbligo di versamento dell'acconto scaturisce dal fatto che il soggetto”* rivesta *“la qualità di contribuente nell'anno precedente: infatti l'acconto (...) viene commisurato all'imposta relativa all'anno decorso”*. In altre parole, *“ai fini dell'acconto la qualità di soggetto d'imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”*.

Peraltro, a fronte della posizione della citata circ. 32/2023, nonché di quella degli Uffici in sede di controllo automatizzato, appare consigliabile che il contribuente fuoriuscito corrisponda comunque l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva. In questo caso, occorrerebbe assumere come base “storica” di computo l'importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI 2024, importo che potrà essere scomputato dall'IRPEF dovuta a saldo per il 2024, secondo le modalità sopra precisate.

Analogo ragionamento andrebbe seguito se l'incasso che comporta la fuoriuscita si verificasse “a cavallo” tra i versamenti delle due rate d'acconto, fermo restando il recupero della prima, se versata.

4.4.4 Impresa familiare

Per le imprese familiari di cui all'art. 5 co. 4 del TUIR, l'imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall'imprenditore.

Effetti in caso di adozione del metodo storico

Per quanto sopra, in caso di adozione del metodo storico, l'imposta sostitutiva 2023, sulla quale commisurare il relativo acconto, è quella risultante dal predetto rigo LM42, essendo stata calcolata sul reddito complessivo, al lordo delle quote che sono state assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Effetti in caso di adozione del metodo previsionale

In caso di adozione del metodo previsionale, l'imposta sostitutiva “presunta” 2024, sulla quale commisurare il relativo acconto, è quella calcolata sul reddito complessivo 2024, al lordo delle quote che saranno assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

4.4.5 Versamento in due rate o in un'unica soluzione

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103,00 euro⁴² e, cioè, se il rigo LM42 è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁴³ (come definiti nel precedente § 3.1);

⁴¹ In tema di acconto IRPEF, ma applicabile anche alle relative imposte sostitutive.

⁴² Art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

⁴³ Infatti, 207,00 euro × 100% × 50% è pari a 103,50 euro, mentre 206,00 euro × 100% × 50% è pari a 103,00 euro.

- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁴⁴.

4.5 ACCONTO DELLA “CEDOLARE SECCA” SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI

Con l'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 è stato previsto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”.

Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394, che ha definito – in particolare – le modalità di esercizio dell'opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva⁴⁵.

4.5.1 Ambito soggettivo

La “cedolare secca” si applica ai proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) di abitazioni concesse in locazione a terzi al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni⁴⁶.

4.5.2 Ambito oggettivo

Il regime della “cedolare secca” interessa i contratti di locazione aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A/10), ovvero per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa⁴⁷.

L'art. 1 co. 59 della L. 145/2018 ha però introdotto la possibilità di accedere al regime in oggetto, a determinate condizioni, per alcuni immobili commerciali, in ordine ai contratti stipulati nell'anno 2019.

La misura non è stata, però, estesa ai contratti stipulati successivamente. Pertanto, l'opzione è limitata ai soli contratti stipulati tra l'1.1.2019 ed il 31.12.2019 (anche per le annualità successive) e non può trovare applicazione ai contratti stipulati dall'1.1.2020.

4.5.3 Misura dell'imposta sostitutiva

La “cedolare secca” è dovuta in misura differente a seconda che il contratto di locazione sia, o meno, concordato.

In particolare, si applica la misura del 21% se il contratto di locazione non è concordato, e quindi:

- per i contratti del c.d. “canale libero” (4+4);
- per i contratti soggetti alla disciplina civilistica degli artt. 1571 ss. c.c., quali quelli aventi ad oggetto abitazioni censite in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9⁴⁸, ovvero locate esclusivamente per finalità turistiche⁴⁹.

L'aliquota del 21% è applicabile anche:

- alle locazioni commerciali, con riferimento ai contratti stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019⁵⁰;
- ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione stipulati alle condizioni che consentono di individuare una “locazione breve” (che sono produttivi di redditi diversi e, quindi, in principio, erano esclusi

⁴⁴ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

⁴⁵ Si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26 e 4.6.2012 n. 20.

⁴⁶ In pratica, deve trattarsi di soggetti passivi IRPEF che, in relazione alla locazione posta in essere, conseguono reddito fondiario.

⁴⁷ Pertanto, la “cedolare secca” non può essere applicata ai contratti di locazione di immobili che, pur possedendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio, fabbricati accatastati come uffici o negozi).

⁴⁸ Art. 1 co. 2 lett. a) della L. 9.12.98 n. 431. Sempre che il contratto non sia stipulato secondo le modalità dei contratti concordati, ai sensi dell'art. 2 co. 3 della stessa L. 431/98.

⁴⁹ Art. 1 co. 2 lett. c) della L. 9.12.98 n. 431.

⁵⁰ Si veda l'art. 1 co. 59 della L. 145/2018.

dalla cedolare) o da contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni che consentono di individuare una "locazione breve".

Dall'1.1.2024, l'aliquota della cedolare secca sui contratti di locazione breve e assimilati ex art. 4 del DL 50/2017 è passata dal 21% al 26%, ma è previsto che *"per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi"*, l'aliquota della tassa piatta possa essere ridotta al 21%⁵¹.

Per i soli contratti concordati, la "cedolare secca" è dovuta in misura pari al 10%⁵².

La norma istitutiva della "cedolare secca" si riferisce ai contratti stipulati ex art. 2 co. 3 e 8 della L. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 30.12.88 n. 551, conv. L. 21.2.89 n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere⁵³.

L'aliquota del 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014⁵⁴, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) della L. 225/92⁵⁵.

4.5.4 Modalità di opzione per l'imposta sostitutiva

La scelta tra il regime ordinario di imposizione e la "cedolare secca":

- compete al locatore, vale a dire al contribuente che consegue il reddito fondiario derivante dalla locazione;
- deve essere esercitata distintamente con riferimento a ciascuna abitazione locata (ed alle relative pertinenze, se locate congiuntamente ad essa).

4.5.5 Obbligo di versamento dell'acconto

L'art. 3 co. 4 del DLgs. 23/2011 e l'art. 7, punto 7.1, del provvedimento attuativo sanciscono l'obbligo di effettuare versamenti a titolo di acconto della "cedolare secca".

In particolare, l'acconto risulta dovuto se l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5 ("Differenza") del quadro LC del modello REDDITI PF 2024 risulta pari o superiore a 52,00 euro⁵⁶.

Diversamente, l'acconto non è dovuto e la relativa "cedolare secca" è versata a saldo per l'intero suo ammontare.

⁵¹ Si veda l'art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

⁵² Dal 2014 in poi (da ultimo, ex art. 1 co. 6 della L. 160/2019). In precedenza, si sono applicate le seguenti misure:

- 19%, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2012;
- 15%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (art. 4 del DL 102/2013, conv. L. 124/2013, che ha modificato l'art. 3 co. 2 quarto periodo del DLgs. 23/2011).

⁵³ L'elenco completo dei Comuni in esame è contenuto nella delibera CIPE 13.11.2003 n. 87. Si tratta, ad esempio, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché dei Comuni confinanti con gli stessi, e degli altri Comuni capoluogo di Provincia.

Peraltro, l'art. 9 co. 2-ter del DL 47/2014 ha previsto che il CIPE aggiorni detto elenco.

⁵⁴ Data di entrata in vigore della L. 80/2014, di conversione del DL 47/2014.

⁵⁵ Si tratta delle calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

⁵⁶ Così le istruzioni al modello REDDITI PF 2024.

4.5.6 Versamento in due rate o in unica soluzione

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103,00 euro⁵⁷, vale a dire se il rigo LC1, colonna 5, è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁵⁸ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁵⁹.

4.5.7 Metodo di calcolo

L'acconto della cedolare secca può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023) indicata nel rigo LC1, colonna 5 del modello REDDITI PF 2024.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, l'acconto è pari al 100% dell'imposta che si ritiene dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024).

4.5.8 Indicazione nel modello REDDITI

L'acconto della cedolare secca dovuto per il 2024 (prima e seconda o unica rata), sulla base del "metodo storico", va indicato nel rigo LC2 del modello REDDITI PF 2024.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il contribuente determini gli acconti da versare sulla base del "metodo previsionale", gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare.

4.6 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER COMPENSI DA RIPETIZIONI

L'art. 1 co. 13 - 16 della L. 145/2018 ha istituito, a decorrere dal 2019, un'imposta sostitutiva pari al 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.

4.6.1 Ambito soggettivo

Il regime è riservato ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni⁶⁰. I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

4.6.2 Imposta sostitutiva dovuta

I compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni:

⁵⁷ Art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

⁵⁸ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁵⁹ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

⁶⁰ Con la risposta a interpello 8.3.2024 n. 63, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'imposta sostitutiva può essere applicata anche in caso di attività svolta professionalmente. In tale caso, in assenza di disposizioni espresse, ai fini IVA vale la disciplina ordinaria con obbligo di apertura della partita IVA e fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72 (salva l'opzione per la dispensa degli adempimenti ai sensi ex art. 36-bis del DPR 633/72). In alternativa, potrebbe essere applicato il regime forfetario.

- sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 15%, nell'ambito del quadro RM del modello REDDITI PF (rigo RM32);
- non concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- non rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

4.6.3 Opzione per la tassazione ordinaria

Resta possibile assoggettare detti compensi all'imposta sul reddito nei modi ordinari, facendoli confluire nel reddito complessivo IRPEF. Tale opzione è esercitata indicando i compensi per l'attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, in alternativa:

- al rigo RL15, colonna 2 (codici "6" o "7"), del modello REDDITI PF 2024;
- al rigo D5 (codice "5") del modello 730/2024.

4.6.4 Obbligo di versamento dell'acconto

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta sostitutiva, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Pertanto, i contribuenti che fruiscono del regime sono altresì soggetti all'obbligo di versamento dell'acconto, che sarà dovuto se l'importo indicato nel rigo RM32, colonna 2, del modello REDDITI PF 2024 è pari o superiore a 52,00 euro.

4.6.5 Versamento in due rate o in unica soluzione

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103,00 euro⁶¹, vale a dire se il rigo RM32, colonna 2, è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁶² (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁶³.

4.6.6 Metodo di calcolo

L'acconto dell'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023) indicata nel rigo RM32, colonna 2 del modello REDDITI PF 2024.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, l'acconto è pari al 100% dell'imposta che si ritiene dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024).

4.7 ACCONTO DELLA MAGGIORAZIONE IRES PER LE SOCIETÀ NON OPERATIVE

Per effetto dell'art. 9 co. 1 del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti "solari") è stata abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

⁶¹ Art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

⁶² Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁶³ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

Pertanto, a partire da tale periodo d'imposta, la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES continua ad applicarsi (e così i relativi acconti) alle sole società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

4.7.1 Ambito soggettivo

La maggiorazione riguarda i soli soggetti IRES, e non invece le società di persone, per le quali quindi il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, viene tassato in capo ai soci secondo le aliquote ordinarie.

4.7.2 Obbligo di versamento dell'acconto

Le imprese soggette all'addizionale devono effettuare altresì i relativi versamenti in acconto. Trattandosi di addizionale IRES, per quanto riportato nel precedente § 4.2, si ritiene che l'acconto risulti dovuto qualora l'importo del rigo RQ62, colonna 10 ("Imposta")⁶⁴, del modello REDDITI SC 2024 (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 "Detrazioni" e 15 "Crediti d'imposta e ritenute"⁶⁵) risulti pari o superiore a 21,00 euro.

4.7.3 Versamento in due rate o in unica soluzione

L'acconto dell'addizionale va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro, vale a dire se l'importo del rigo RQ62, colonna 10, del modello REDDITI SC 2024 (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 e 15), è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁶⁶ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁶⁷.

4.7.4 Metodo di calcolo

L'acconto della maggiorazione può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato sulla base della maggiorazione dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, indicata nel rigo RQ62, colonna 10, del modello REDDITI SC 2024 (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 e 15), salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo⁶⁸.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento della maggiorazione dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno

⁶⁴ Peraltro, tenuto conto di quanto precisato dalle istruzioni al modello REDDITI PF 2024, fascicolo 1, p. 146, si ritiene che, se ricorre una o più delle ipotesi che, al fine del calcolo degli acconti, impongono la rideterminazione dell'IRES dovuta per il 2023 (si veda il successivo § 6), al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'acconto 2024 della maggiorazione in oggetto, occorra fare riferimento non all'importo indicato in tale rigo, bensì a quello che risulta a seguito della rideterminazione.

⁶⁵ Nella colonna 13 devono essere indicate le detrazioni d'imposta, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria", mentre nella colonna 15 trovano allocazione, tra l'altro, i crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento (al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria"), i crediti per le imposte pagate all'estero e le ritenute subite (al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria").

⁶⁶ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁶⁷ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

⁶⁸ Si veda il successivo § 6.

(e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti⁶⁹.

4.8 ACCONTO DELL'ADDIZIONALE IRES PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

L'art. 1 co. 65 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto, per gli intermediari finanziari e la Banca d'Italia, l'applicazione di un'addizionale del 3,5% dell'aliquota IRES, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (quindi, dal 2017 per i soggetti "solari").

4.8.1 Soggetti che hanno optato per il consolidato nazionale

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale di cui all'art. 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES in esame e provvedono al relativo versamento.

4.8.2 Soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale

Per ciò che concerne i soggetti che aderiscono al regime per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, occorre distinguere tra:

- società che hanno esercitato l'opzione in qualità di partecipate, le quali assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale del 3,5% e provvedono al relativo versamento;
- società che hanno esercitato l'opzione in qualità di partecipanti, le quali assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale del 3,5% senza tener conto del reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata.

4.8.3 Esclusione delle SGR, delle SIM e delle fiduciarie

L'addizionale IRES del 3,5% non si applica alle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e alle società di intermediazione mobiliare di cui al DLgs. 24.2.98 n. 58⁷⁰.

Per Assofiduciaria (comunicazione 1.3.2017 n. 39) sono altresì escluse le fiduciarie.

4.8.4 Obbligo di versamento dell'acconto

Le imprese soggette all'addizionale devono altresì effettuare i relativi versamenti in acconto.

Per la liquidazione dell'addizionale in oggetto è stata prevista l'apposita sezione XI-A nel quadro RQ (righe RQ43-RQ47) del modello REDDITI.

Atteso che, per espressa previsione normativa, l'acconto è corrisposto in base alle disposizioni previste ai fini IRES, l'acconto dell'addizionale in commento risulta dovuto qualora l'importo del rigo RQ43, colonna 10 ("Imposta"), al netto degli importi indicati nelle colonne 13 ("Detrazioni") e 15 "Crediti d'imposta e ritenute"⁷¹), del modello REDDITI SC 2024 risulti pari o superiore a 21,00 euro⁷².

⁶⁹ Si veda il successivo § 7.

⁷⁰ Artt. 1 co. 49 della L. 11.12.2016 n. 232 e 1 co. 84 della L. 27.12.2017 n. 205.

⁷¹ Nella colonna 13 devono essere indicate le detrazioni d'imposta, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria", mentre nella colonna 15 trovano allocazione, tra l'altro, i crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento (al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria"), i crediti per le imposte pagate all'estero e le ritenute subite (al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria").

⁷² Peraltro, tenuto conto di quanto precisato dalle istruzioni al modello REDDITI PF 2024, fascicolo 1, p. 146, si ritiene che, se ricorre una o più delle ipotesi che, al fine del calcolo degli acconti, impongono la rideterminazione dell'IRES dovuta per il 2023 (si veda il successivo § 6), al fine di accertare la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'acconto 2024, occorra fare riferimento non all'importo indicato nel citato rigo, bensì a quello che risulta a seguito della rideterminazione.

4.8.5 Versamento in due rate o in unica soluzione

L'acconto dell'addizionale va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro, vale a dire se l'importo del rigo RQ43, colonna 10, al netto degli importi indicati nelle colonne 13 e 15, è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁷³ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁷⁴.

4.8.6 Metodo di calcolo

L'acconto della maggiorazione può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In questo caso, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'addizionale dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023), indicata nel suddetto rigo RQ43, colonna 10 (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 e 15), del modello REDDITI SC 2024.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, l'acconto è calcolato sulla base dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti⁷⁵.

4.9 ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL MATERIALE PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA

Ai sensi dell'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006)⁷⁶, è stata istituita l'imposta sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*porno tax*"), consistente in un'addizionale delle "imposte sul reddito" (IRPEF e IRES) nella misura del 25%.

Detta addizionale è indeducibile ai fini delle imposte medesime e, con riferimento ad essa, sono dovuti altresì i versamenti in acconto in base alle "*disposizioni previste per le imposte sul reddito*".

4.9.1 Decorrenza

L'art. 31 co. 3 del DL 185/2008 stabilisce che l'addizionale si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29.11.2008⁷⁷.

4.9.2 Ambito soggettivo

L'addizionale è dovuta:

- dai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- dagli esercenti arti e professioni;
- dalle società di persone e dai soggetti ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

⁷³ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁷⁴ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

⁷⁵ Si veda il successivo § 7.

⁷⁶ Come modificato dall'art. 31 co. 3 del DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2.

⁷⁷ Data di entrata in vigore del DL 185/2008.

Società di persone e soggetti assimilati

Le società di persone e i soggetti ad esse assimilati devono provvedere direttamente al versamento dell'addizionale, per quanto essa rivesta natura di addizionale delle imposte sui redditi⁷⁸.

4.9.3 Ambito oggettivo

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co. 466 della L. 266/2005 e 31 co. 3 del DL 185/2008, l'addizionale si applica:

- alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi⁷⁹;
- al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto;
- ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.

Definizione di materiale pornografico

Ai fini dell'addizionale in esame, per "materiale pornografico" si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.

Definizione di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare

Ai fini dell'addizionale in esame, per "trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare" si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e *medium* o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.

4.9.4 Soggetti obbligati al versamento

Persone fisiche

Per le persone fisiche, si ritiene che l'acconto dell'addizionale in commento risulti dovuto qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI PF 2024 risulti pari o superiore a 52,00 euro.

Società di persone e soggetti assimilati

Per le società di persone e i soggetti assimilati, si ritiene che l'acconto dell'addizionale in commento risulti dovuto qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI SP 2024 risulti pari o superiore a 52,00 euro.

Società di capitali, enti commerciali e soggetti assimilati

Per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti assimilati, si ritiene che l'acconto dell'addizionale in commento risulti dovuto qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI SC 2024 risulti pari o superiore a 21,00 euro.

⁷⁸ Si tratta, in pratica, di una deroga al generale principio di trasparenza stabilito dall'art. 5 co. 1 del TUIR.

⁷⁹ Al fine della determinazione di tale quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.

Enti non commerciali e soggetti assimilati

Per gli enti non commerciali e i soggetti assimilati, si ritiene che l'acconto dell'addizionale in commento risulti dovuto qualora l'importo del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI ENC 2024 risulti pari o superiore a 21,00 euro.

4.9.5 Versamento in due rate o in unica soluzione

Sia per i soggetti IRPEF, sia per i soggetti IRES, l'acconto dell'addizionale va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro, vale a dire se i suddetti righe risultano pari o superiori a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁸⁰ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁸¹.

4.9.6 Metodo di calcolo

L'acconto della maggiorazione può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In questo caso, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'addizionale dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023), indicata:

- per le persone fisiche, all'interno del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI PF 2024;
- per le società di persone e i soggetti assimilati, all'interno del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI SP 2024;
- per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti equiparati, all'interno del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI SC 2024;
- per gli enti non commerciali e i soggetti equiparati, all'interno del rigo RQ49, colonna 2, del modello REDDITI ENC 2024.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti⁸².

4.10 ACCONTI DELLE IMPOSTE PATRIMONIALI (IVIE, IVAFE E IVCA)

Con l'art. 19 co. 13 - 22 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) e successive modifiche è stato istituito un sistema di imposte patrimoniali rappresentato da:

- un'imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. "IVIE");
- un'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (c.d. "IVAFA");
- un'imposta sul valore delle cripto-attività (c.d. "IVCA"), applicabile dall'1.1.2023 (per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 146 della L. 197/2022).

⁸⁰ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁸¹ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

⁸² Si veda il successivo § 7.

4.10.1 IVIE

Fino al 2019, soggetti passivi dell'imposta erano soltanto le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia (a prescindere, quindi, dalla cittadinanza) proprietarie di immobili esteri, ovvero i titolari di altro diritto reale sugli stessi.

A partire dall'1.1.2020, invece, essa risulta dovuta altresì:

- dagli enti non commerciali, tra cui anche i *trust* e le fondazioni;
- dalle società semplici e dagli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Aliquota e base imponibile

L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%, fino al 2023, e dello 1,06%, dal 2024 (0,4% per l'immobile estero adibito ad abitazione principale) applicato:

- sul costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto;
- in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Determinazione dell'imposta

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

4.10.2 IVAFE

Fino al 2019, soggetti passivi dell'imposta erano le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

A partire dall'1.1.2020, invece, essa risulta dovuta altresì:

- dagli enti non commerciali, tra cui anche i *trust* e le fondazioni;
- dalle società semplici e dagli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Ambito applicativo

L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari, sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all'estero. Per "prodotti finanziari", infatti, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Di conseguenza, sono ora soggetti all'imposta in argomento:

- i valori mobiliari;
- gli strumenti del mercato monetario;
- le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. (ossia i contratti di opzione, *future*, *swap*, ecc.);
- i contratti finanziari differenziali;
- ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

A seguito dell'introduzione del concetto di "prodotto finanziario", risultano quindi esclusi i metalli preziosi e le valute estere (in banconote o monete)⁸³.

⁸³ Dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVAFA anche le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci. Infatti, tali attività finanziarie non sono soggette all'imposta di bollo se situate in Italia e le persone fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l'intervento di società fiduciarie. Sul punto, sarebbe opportuna una conferma espressa.

Aliquota e base imponibile

L'IVAFE è pari allo 0,2% del valore delle suddette attività finanziarie⁸⁴. A decorrere dal 2024, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato⁸⁵, l'art. 1 co. 91 della L. 213/2023 ha aumentato tale aliquota allo 0,4%.

A differenza di quanto espressamente stabilito per l'IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell'imposta in esame.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera.

Determinazione dell'imposta

L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.

Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione.

4.10.3 Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA)

Le cripto-attività sono soggette, in alternativa:

- all'imposta di bollo;
- ad un'imposta sul loro valore che ricalca buona parte della normativa sull'IVAFE.

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato sul valore delle cripto-attività da loro detenute, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo⁸⁶. Quindi, l'imposta è dovuta non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90, ma anche dai soggetti imprenditori come le società di capitali o di persone commerciali.

Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall'art. 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 38 del DL 78/2010, l'esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero⁸⁷.

⁸⁴ Tale aliquota è in vigore dal 2014. In precedenza, si sono applicati:

- lo 0,1%, per il 2011 e il 2012;
- lo 0,15%, per il 2013.

⁸⁵ Individuati dal DM 4.5.99 e successive modifiche.

⁸⁶ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.7.3) e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 181.

⁸⁷ Rientrano, quindi, tra i soggetti passivi anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali a cui aderisce l'Italia, nonché i c.d. "frontalieri", ossia i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.

Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta è costituito dalle cripto-attività secondo la definizione resa dall'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR⁸⁸. Non vi rientrano, invece, gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023⁸⁹.

Aliquota e base imponibile

L'aliquota dell'imposta è pari allo 0,2%, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro⁹⁰.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'*exchange* dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, deve farsi riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate, in quanto si applica l'art. 19 co. 19 della L. 201/2011 in materia di IVAFE.

4.10.4 Versamento, liquidazione accertamento e riscossione

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente alle imposte in esame, si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

4.10.5 Obbligo di versamento dell'acconto

In particolare, l'acconto per l'anno 2024 risulta dovuto se è superiore a 51,65 euro (per i soggetti IRPEF) o a 20,66 euro (per i soggetti IRES) l'importo indicato:

- nel rigo RW6, colonna 1 (per l'IVAFA), nel rigo RW7, colonna 1 (per l'IVIE) e nel rigo RW8, colonna 1 (per l'IVCA) del quadro RW dei modelli REDDITI PF 2024 (per le persone fisiche), REDDITI SP 2024 (per le società di persone) o REDDITI ENC 2024 (per gli enti non commerciali);
- nel rigo RQ109, colonna 1 del modello REDDITI 2024 SC (per l'IVCA delle società di capitali).

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei predetti righe risulti pari o superiore a:

- 52,00 euro, in relazione ai modelli REDDITI PF 2024 o REDDITI SP 2024;
- 21,00 euro in relazione ai modelli REDDITI 2024 SC o REDDITI ENC 2024⁹¹.

Diversamente, l'acconto non è dovuto e le imposte in esame sono versate a saldo per l'intero loro ammontare.

⁸⁸ A norma del quale, "per «cripto-attività» si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

⁸⁹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.7.3).

⁹⁰ Cfr. art. 19 co. 20 del DL 201/2011.

⁹¹ Tale aspetto non è ribadito espressamente dalle istruzioni al modello REDDITI, ma è una logica conseguenza di quanto precisato con riferimento alle altre imposte.

4.10.6 Versamento in due rate o in unica soluzione

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima superi 103,00 euro⁹², ossia se il rigo RW6, colonna 1 (con riferimento all'IVAFE), il rigo RW7, colonna 1 (con riferimento all'IVIE) o i rigi RW8, colonna 1 o RQ109, colonna 1 (con riferimento all'IVCA) è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁹³ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁹⁴.

4.10.7 Metodo di calcolo

L'acconto dell'IVIE, dell'IVAFE e dell'IVCA può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2023), indicata:

- nel quadro RW dei modelli REDDITI PF 2024, REDDITI SP 2024 o REDDITI ENC 2024 (secondo la tipologia di soggetto passivo) all'interno del:
 - rigo RW6, colonna 1 (con riferimento all'IVAFE);
 - rigo RW7, colonna 1 (con riferimento all'IVIE);
 - rigo RW8, colonna 1 (con riferimento all'IVCA);
- nel rigo RQ109, colonna 1, con riferimento all'IVCA dovuta dalle società di capitali.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024), tenendo conto delle attività immobiliari e/o finanziarie e/o delle crypto-attività che si presume saranno possedute nell'anno.

4.11 ACCONTO IRAP

I versamenti in acconto relativi all'IRAP seguono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi (rispettivamente, IRPEF o IRES)⁹⁵.

4.11.1 Soggetti obbligati e soggetti esclusi

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 234/2021, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Pertanto, a partire dal medesimo anno, tali soggetti non devono più nemmeno l'acconto IRAP⁹⁶.

Devono, invece, pagare l'acconto IRAP gli altri soggetti passivi del tributo che presentano la dichiarazione IRAP 2024 con l'indicazione nel rigo IR21 di un importo superiore a:

⁹² Art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

⁹³ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁹⁴ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

⁹⁵ Si vedano, rispettivamente, i precedenti § 4.1 e 4.2.

⁹⁶ Per approfondimenti, si veda la circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. 4 (§ 3).

- 51,65 euro, nel caso di società di persone e soggetti equiparati (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 52,00 euro);
- 20,66 euro, nel caso di soggetti IRES (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 21,00 euro).

Obbligati a tale versamento sono anche coloro che, pur essendovi obbligati, omettono di presentare la dichiarazione IRAP 2024, purché ancora soggetti al tributo nel 2024.

4.11.2 Versamento in due rate o in unica soluzione

L'acconto IRAP va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro⁹⁷, ossia se il suddetto rigo IR21 è pari o superiore a:

- 207,00 euro, per i soggetti ISA⁹⁸ (come definiti nel precedente § 3.1);
- 258,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA⁹⁹.

4.11.3 Metodo di calcolo

L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (nel caso di specie, 2023), indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2024.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2024), tenendo conto del valore della produzione netta che presumibilmente sarà conseguito nell'anno.

5 ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Gli artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024 dispongono che l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale sia calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (e, quindi, nel caso di specie, per il 2024), valgono le regole di seguito illustrate.

5.1 METODO STORICO

5.1.1 Acconto IRPEF/IRES

Se l'acconto è determinato con il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato (si tratta dell'importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (si tratta dell'importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).

⁹⁷ Importo così stabilito dall'art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

⁹⁸ Infatti, $207,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,50 euro, mentre $206,00 \text{ euro} \times 100\% \times 50\%$ è pari a 103,00 euro.

⁹⁹ Infatti, $258,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 103,20 euro, mentre $257,00 \text{ euro} \times 100\% \times 40\%$ è pari a 102,80 euro.

Soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale

Se la società o l'associazione che aderisce al concordato preventivo biennale è in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata *pro quota* dai singoli soci o associati¹⁰⁰.

5.1.2 Acconto IRAP

Se l'acconto è determinato con il metodo storico, anche con riferimento all'IRAP è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

- il valore della produzione netta concordato;
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024.

5.1.3 Acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario

Per i contribuenti che applicano il regime forfetario, in caso di adozione del metodo storico è dovuta una maggiorazione d'importo pari al 10% (oppure al 3% se l'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota ridotta del 5% ex art. 1 co. 65 della L. 190/2014) della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato;
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente (nel caso di specie, 2023).

Fuoriuscita dal regime forfetario nel corso del 2024

Mutuando i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32 (§ 3.2) in merito all'uscita dal regime nella diversa ipotesi di mancata adesione al concordato preventivo¹⁰¹, dovrebbe applicarsi l'art. 31 co. 2 del DLgs. 13/2024 anche se, per effetto della fuoriuscita immediata dal regime forfetario, trovasse applicazione il regime di tassazione ordinario. Pertanto, se, dopo l'adesione al concordato per il 2024, venisse superata la soglia di 100.000,00 euro (e fino a 150.000,00 euro) di ricavi e compensi, il secondo o unico acconto dell'imposta sostitutiva del regime forfetario relativo al 2024 dovrebbe poter essere determinato adottando il metodo storico, applicando ulteriormente la maggiorazione del 10% o del 3%.

5.2 METODO PREVISIONALE

Se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra (artt. 20 co. 2 lett. c) e 31 co. 2 lett. b) del DLgs. 13/2024):

- l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
- quanto versato con la prima rata.

6 OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

In alcuni casi, l'imposta relativa al 2023, sulla quale commisurare gli acconti IRPEF, IRES o IRAP dovuti per il 2024, deve essere ricalcolata per effetto dell'introduzione di alcune modifiche alla disciplina fiscale.

Quest'anno, le disposizioni rilevanti ai fini del ricalcolo degli acconti sono le seguenti:

- la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (si veda il successivo § 6.1);
- l'applicazione della *flat tax* incrementale per il 2023 (si veda il successivo § 6.2);
- il regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (si veda il successivo § 6.3);

¹⁰⁰ Cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18 (§ 6.13).

¹⁰¹ Si veda il precedente § 4.4.3.

- le modifiche al regime transitorio di deducibilità di perdite su crediti di banche e assicurazioni (si veda il successivo § 6.4);
- l'abolizione delle ritenute su determinate obbligazioni (si veda il successivo § 6.5).

Nell'ipotesi in cui oggetto di rideterminazione sia l'IRPEF relativa al 2023, deve essere compilato il rigo RN61 del modello REDDITI PF 2024, secondo quanto riportato nel precedente § 4.1.1.

6.1 DEDUZIONE FORFETARIA IN FAVORE DEI BENZINAI

Per effetto dell'art. 34 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011¹⁰², la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è stata prevista "a regime".

In particolare, per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'art. 20 co. 1 del DPR 633/72¹⁰³:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4% dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

Se l'acconto IRPEF/IRES 2024 è calcolato con il metodo storico, l'IRPEF/IRES 2023, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare la predetta deduzione forfetaria.

Della deduzione della quale si prevede di fruire nel 2024 è invece possibile tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2024 con il metodo previsionale¹⁰⁴.

6.2 APPLICAZIONE DELLA FLAT TAX INCREMENTALE PER IL 2023

L'art. 1 co. 55 - 57 della L. 197/2022 ha istituito un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare, a scelta del contribuente, sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

6.2.1 Ambito soggettivo

Potevano optare per l'applicazione della *flat tax* incrementale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a condizione che non applicassero il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

¹⁰² Si tratta del 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

¹⁰³ In base al quale, per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, a norma degli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, tenendo conto delle variazioni, in aumento e in diminuzione, di cui all'art. 26 del medesimo DPR. Non concorrono a formare il volume d'affari:

- le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nelle voci B.I.3 e B.I.4 dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- i passaggi interni di beni e servizi in caso di applicazione separata dell'imposta di cui all'art. 36 u.c. del DPR 633/72.

¹⁰⁴ Infatti, testualmente l'art. 34 co. 2 della L. 183/2011 afferma che i soggetti interessati dalla deduzione "nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1". Dalla formulazione della norma, è possibile evincere che la stessa si applica esclusivamente in caso di rideterminazione dell'imposta storica da assumere a base per il calcolo dell'acconto.

6.2.2 Base imponibile

L'imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, si applicava sulla differenza tra:

- il reddito d'impresa e di lavoro autonomo professionale dichiarati nel 2023;
- i medesimi redditi d'importo più elevato dichiarati negli anni dal 2020 al 2022.

La base imponibile così calcolata non poteva essere di importo superiore a 40.000,00 euro.

Operativamente, occorre:

- effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000,00 euro, si applicava l'aliquota del 15%.

L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluiva nel reddito complessivo e si rendeva applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività, non si considerava la parte di reddito assoggettata alla *flat tax* incrementale (art. 3 co. 3 lett. a) del TUIR).

6.2.3 Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata se la *flat tax* non si fosse applicata (art. 1 co. 57 della L. 197/2022).

Rimane in ogni caso applicabile il c.d. criterio previsionale.

6.3 NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Ai sensi dell'art. 49-*bis*¹⁰⁵ del DLgs. 171/2005¹⁰⁶, è possibile:

- effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto; tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità¹⁰⁷;
- assoggettare i proventi derivanti dalla suddetta attività ad un'imposta sostitutiva.

6.3.1 Soggetti interessati

La disciplina in esame è riservata:

- al titolare persona fisica di imbarcazioni e navi da diporto¹⁰⁸;
- al titolare società (non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione) di imbarcazioni e navi da diporto;

¹⁰⁵ Inserito dall'art. 59-*ter* del DL 1/2012 conv. L. 27/2012.

¹⁰⁶ Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

¹⁰⁷ Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica da almeno 3 anni (di cui all'art. 39 del DLgs. 171/2005), in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro dovrebbero rientrare nella nuova disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'art. 54-*bis* del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), a seguito dell'abrogazione della disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (artt. 48 - 50 del DLgs. 81/2015) ad opera del DL 25/2017 (conv. L. 49/2017).

¹⁰⁸ Per nave da diporto, si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Per imbarcazione da diporto, si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le medesime norme armonizzate.

- all'utilizzatore, a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto.

6.3.2 Condizioni per l'effettuazione del noleggio

L'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche:

- all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- all'INPS e all'INAIL, nel caso di impiego – per il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto – di personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Le suddette modalità di comunicazione sono state definite con il DM 26.2.2013.

Mancata comunicazione alla Capitaneria di porto - Effetti

L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 55 co. 1 del DLgs. 171/2005 (pagamento di una somma da 2.066,00 a 8.263,00 euro).

Mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL - Effetti

La mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 co. 3 del DL 12/2002 (conv. L. 73/2002), vale a dire di una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.000,00 a 18.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6.000,00 a 36.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Dal 2.3.2024, tali sanzioni sono incrementate del 30%, ai sensi dell'art. 1 co. 445 lett. d) n. 1 della L. 145/2018¹⁰⁹; ai sensi della successiva lett. e), in caso di "recidiva" la maggiorazione è del 60%.

Mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Effetti

La mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in alternativa:

- preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al successivo paragrafo;
- comporta la decadenza dal medesimo regime.

6.3.3 Disciplina dei proventi derivanti dall'attività di noleggio

I proventi derivanti dall'attività di noleggio in esame sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali¹¹⁰, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Condizioni per la fruizione dell'imposta sostitutiva

Per fruire dell'imposizione sostitutiva, l'attività di noleggio deve risultare di durata complessiva non superiore a 42 giorni¹¹¹.

¹⁰⁹ Come modificato dall'art. 29 co. 3 del DL 19/2024.

¹¹⁰ L'imposta non è quindi sostitutiva dell'IRAP, con riferimento alla quale, anche in caso di opzione, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

¹¹¹ Il dato normativo non contiene ulteriori specificazioni. Andrebbe quindi confermato che il superamento del limite deve essere verificato in base alla durata del periodo d'imposta, con eventuale ragguglio ad anno in caso di periodi d'imposta di durata inferiore a 12 mesi.

Dichiarazione dei proventi

I proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di unità da diporto sono indicati nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità ivi previste.

A tal fine, la dichiarazione vale anche come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva¹¹².

In particolare, i suddetti proventi sono dichiarati:

- in caso di persone fisiche, nella sezione XV del quadro RM del modello REDDITI PF;
- in caso di società di persone e soggetti assimilati, nella sezione XX del quadro RQ del modello REDDITI SP;
- in caso di società di capitali, enti commerciali e soggetti assimilati, nella sezione XX del quadro RQ del modello REDDITI SC;
- in caso di enti non commerciali e soggetti assimilati, nella sezione XX del quadro RQ del modello REDDITI ENC.

Documentazione dei proventi

Per documentare i proventi in esame, bisogna conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

- l'originale del modello di comunicazione di cui all'art. 1 del DM 26.2.2013, in attesa dell'attivazione della procedura di invio telematico, da utilizzare qualora emergano incongruenze dalle modalità di invio¹¹³;
- la ricevuta dell'invio del predetto modello, secondo le modalità previste dall'art. 3 del citato DM 26.2.2013, all'Agenzia delle Entrate;
- i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio occasionale effettuata.

Disciplina dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'IRPEF, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 1847¹¹⁴.

Ai fini della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso ad essa relativi, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Effetti ai fini del calcolo degli acconti

L'acconto IRPEF/IRES dovuto per il 2024 deve essere calcolato senza tenere conto delle illustrate disposizioni agevolative¹¹⁵. Pertanto, qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi derivanti dall'attività di noleggio devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in base al quale determinare l'imposta su cui commisurare l'acconto.

Per quanto sopra:

¹¹² Si veda il provv. Agenzia delle Entrate 13.12.2013 n. 149348.

¹¹³ Come si legge nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 13.12.2013 n. 149348, tale obbligo di conservazione "è posto ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo e comunque a tutela del contribuente in modo da dimostrare di avere titolo per la fruizione del regime agevolativo dell'imposta sostitutiva su detti proventi ovvero in caso di eventuali incoerenze nei distinti flussi di comunicazione attivati dal contribuente verso la Capitaneria di porto e l'Agenzia delle Entrate".

¹¹⁴ Istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2014 n. 43.

¹¹⁵ A ben vedere, l'art. 49-bis co. 5 del DLgs. 171/2005 richiama esclusivamente l'acconto IRPEF. Effettivamente, prima delle modifiche introdotte dall'art. 23 co. 01 del DL 69/2013 (conv. L. 98/2013), la facoltà di avvalersi del regime in esame era riservata alle sole persone fisiche. A seguito di tale intervento normativo, l'ambito soggettivo della disposizione è stato esteso anche ai soggetti IRES, senza che, peraltro, sia stata contestualmente modificata la norma in materia di acconti. Privilegiando un approccio di tipo logico-sistematico, le istruzioni ai modelli REDDITI SC ed ENC affermano che interessato dall'obbligo di ricalcolo è altresì l'acconto IRES.

- in caso di adozione del metodo storico, ai soli fini del calcolo dell'acconto 2024, l'imposta dovuta per il 2023 deve essere rideterminata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che sono stati sottoposti ad imposta sostitutiva;
- nell'ipotesi di adozione del metodo previsionale, l'IRPEF/IRES presunta relativa al 2024 (base di computo dell'acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, nel modello REDDITI 2025, ad imposta sostitutiva.

6.4 MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DI DEDUCIBILITÀ DI PERDITE SU CREDITI DI BANCHE E ASSICURAZIONI

L'art. 1 co. 49 - 51 della L. 213/2023 interviene nuovamente sul regime transitorio previsto dall'art. 16 co. 3 - 4 e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già modificato, da ultimo, dall'art. 42 co. 1 - 1-ter del DL 17/2022 (conv. L. 34/2022).

Nessuna novità ha interessato, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.

6.4.1 Disciplina in vigore

IRES

Dal 2015, sono interamente deducibili nell'esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR):

- le svalutazioni e le perdite su crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

IRAP

Dal 2015, sono interamente deducibili nell'esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):

- in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

6.4.2 Regime transitorio

Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte in base alla precedente disciplina), sono deducibili per quote variabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 secondo un piano modificato più volte nel corso degli anni.

Gli articolati obblighi di ricalcolo previsti dal DL 17/2022 e dalla L. 213/2023 impongono di fornire il prospetto delle quote deducibili prima e dopo le modifiche inserite dai provvedimenti in esame.

Prospetto delle quote deducibili ante modifiche del DL 17/2022

Prima delle modifiche inserite dal DL 17/2022, i componenti negativi erano deducibili per:

- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- il 12% del relativo ammontare nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021;
- il 15% del relativo ammontare nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al 31.12.2024;

- l'11% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Prospetto delle quote deducibili post modifiche del DL 17/2022

Per effetto dell'art. 42 co. 1 - 1-bis del DL 17/2022:

- è stata rinviata, in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti "solari") la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti "solari");
- è stata anticipata al 2022 la deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

Pertanto, ferme restando, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, le percentuali sopra riportate, le "nuove" soglie di deducibilità sono divenute pari:

- all'8,3% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;
- al 18% del relativo ammontare nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2023 e al 31.12.2024;
- all'11% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- al 7,7% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Prospetto delle quote deducibili post modifiche della L. 213/2023

L'art. 1 co. 49 - 50 della L. 213/2023 ha previsto il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo (in pratica, al 2027 e al 2028 per i soggetti con esercizio "solare"), della deduzione:

- della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- della quota del 3% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Percentuali di deducibilità applicabili dal 2024

Per effetto delle modifiche, ferme restando, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, le percentuali sopra riportate, le "nuove" soglie di deducibilità sono pari:

- al 17% dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- all'11% dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- al 4,7% dell'importo dei componenti negativi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- al 2% dell'importo dei componenti negativi nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2027 e al 31.12.2028.

6.4.3 Effetti ai fini del calcolo degli acconti

Ai sensi dell'art. 42 co. 1-ter del DL 17/2022, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024:

- in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deducibilità della prima delle 4 quote della quota del 12% originariamente spettante per il periodo d'imposta 2022;
- in caso di adozione del metodo previsionale, l'IRES presunta relativa al 2024 è calcolata senza considerare la deducibilità della seconda delle 4 quote della quota del 12% originariamente spettante per il periodo d'imposta 2022.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 co. 51 della L. 213/2023, nella determinazione degli acconti dovuti sempre per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata disapplicando l'art. 16 co. 4 e 9 del DL 83/2015, limitatamente alla quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti.

6.5 ABOLIZIONE DI ALCUNE RITENUTE SU INTERESSI OBBLIGAZIONARI

Dall'1.1.97 sugli interessi, premi e altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni (es. titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate), non si applica più la prevista ritenuta se percepiti da società di persone o di capitali. Per gli imprenditori individuali, è invece applicata un'imposta sostitutiva a titolo di acconto¹¹⁶.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

Per la determinazione degli acconti dei soggetti IRES e degli acconti IRPEF dei soci di società di persone, anche per il periodo d'imposta 2024 (in caso di esercizi "solari"), non si tiene conto del 70% delle ritenute sui suddetti titoli scomutate per il periodo d'imposta precedente¹¹⁷.

7 AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI (C.D. "METODO PREVISIONALE")

Gli acconti d'imposta, costituendo una riscossione anticipata dei tributi relativi al periodo d'imposta in corso, possono essere oggetto di riduzione da parte del contribuente che, ad esempio:

- prevede per il 2024 un reddito inferiore a quello dichiarato per il 2023;
- sostiene nel 2024 maggiori oneri deducibili o detraibili;
- prevede per il 2024 una minor base imponibile;
- ha diritto nel 2024 a maggiori detrazioni o crediti d'imposta.

Il contribuente, quindi, può ridurre, anche fino ad annullare, il versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2024, sulla base del c.d. "metodo previsionale"¹¹⁸, invece di utilizzare il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto), c.d. "metodo storico". A tal fine, non è sufficiente tenere conto delle disposizioni che comportano un vantaggio per il contribuente, in quanto tali novità possono essere "controbilanciate" (in tutto o in parte) da modifiche "peggiorative" che rilevano ai fini della determinazione dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024.

In tal caso, però, l'acconto deve comunque essere pari almeno a una determinata soglia minima, secondo quanto riportato nel successivo § 12.1.3.

Di seguito, si segnalano le principali novità rilevanti ai fini dell'autoriduzione degli acconti, che sono applicabili nel periodo d'imposta 2024.

7.1 NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

Per i soggetti IRPEF, occorre considerare:

- le novità che decorrono proprio dal periodo d'imposta 2024;
- le norme già in vigore negli anni passati, ma che possono incidere sulla determinazione dell'acconto 2024 (si pensi alle detrazioni d'imposta per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, con riferimento alle quali rilevano le rate di competenza del 2024 delle detrazioni spettanti sulle spese sostenute negli anni passati).

Rilevano, inoltre, le modifiche relative alla determinazione del reddito d'impresa¹¹⁹, sulle quali si veda – *mutatis mutandis* – il successivo § 7.2.

¹¹⁶ Si veda il DLgs. 1.4.96 n. 239. Nella misura del 20%, con riferimento agli interessi e ai proventi maturati a partire dall'1.1.2012 su obbligazioni di banche e società quotate; sui medesimi interessi e proventi maturati dall'1.7.2014, si applica la misura del 26%. Per i titoli di Stato, resta applicabile la percentuale del 12,5%.

¹¹⁷ Si veda l'art. 13 del DLgs. 239/96. Ad oggi, la concreta operatività della disposizione appare dubbia; tuttavia, la si riporta perché rammentata dalle istruzioni generali ai modelli REDDITI 2024 delle società e degli enti (§ 4.2).

¹¹⁸ Di cui all'art. 2 della L. 23.3.77 n. 97.

¹¹⁹ Salvo che le stesse riguardino i soli soggetti IRES.

7.1.1 Modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023, è stata stabilita, per il 2024, una nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF.

In particolare, in luogo delle aliquote previste dall'art. 11 co. 1 del TUIR, si applica la seguente articolazione di scaglioni di reddito e di aliquote:

- fino a 28.000,00 euro □ 23%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro □ 35%;
- oltre 50.000,00 euro □ 43%.

Fino al 2023, si sono invece applicate le seguenti misure:

- fino a 15.000,00 euro □ 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro □ 35%;
- oltre 50.000,00 euro □ 43%.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Nel calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il metodo previsionale, l'imposta presunta relativa a tale anno deve tenere conto dei nuovi scaglioni e delle relative aliquote¹²⁰.

7.1.2 Modifiche delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Per il 2024, è stata aumentata da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro la detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.

Viene in questo modo equiparata l'area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo.

La detrazione di 1.955,00 euro è infatti pari all'imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di 8.500,00 euro.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Nel calcolo dell'IRPEF presunta relativa al 2024, base di computo dell'acconto determinato con il metodo previsionale, occorre tenere conto delle nuove detrazioni.

7.1.3 Modifiche al trattamento integrativo della retribuzione

L'art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 stabilisce che, per il 2024, le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", di cui all'art. 1 co. 1 del DL 3/2020, a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, sono erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante, diminuito di 75,00 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Il suddetto importo di 75,00 euro rappresenta infatti l'incremento della detrazione di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880,00 a 1.955,00 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del "trattamento integrativo".

Per beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" è infatti necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata

¹²⁰ Relativamente al calcolo dell'acconto IRPEF 2024 appare, invece, privo di effetti pratici l'art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 laddove dispone che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al co. 1 dell'art. 1 del DLgs. 216/2023. Infatti, l'IRPEF relativa al 2023 risultante dal modello REDDITI PF 2024 è già calcolata senza considerare le disposizioni previste dal DLgs. 216/2023.

da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Le modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" rilevano ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il metodo previsionale.

7.1.4 Introduzione di una "franchigia" per le detrazioni d'imposta per oneri

L'art. 2 del DLgs. 216/2023 ha ridotto di 260,00 euro le detrazioni complessivamente spettanti in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro. Tale diminuzione costituisce l'effetto della suddetta modifica degli scaglioni di reddito IRPEF e delle relative aliquote disposta dall'art. 1 co. 1 dello stesso DLgs. 216/2023 e del conseguente risparmio d'imposta lorda pari, nella misura massima, a 260,00 euro.

Parametrazione del reddito complessivo

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 216/2023 stabilisce che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024 è diminuito di un importo pari a 260,00 euro in relazione:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 216/2023, ai fini della suddetta riduzione di 260,00 euro, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-*bis* del TUIR.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Dell'introduzione della franchigia in esame occorre tenere presente nel calcolo dell'IRPEF presunta relativa al 2024, base di computo dell'acconto determinato con il metodo previsionale.

7.1.5 Detrazione IRPEF del 36-50% delle spese per interventi di recupero edilizio

Per la realizzazione di determinati interventi di recupero edilizio, il contribuente può detrarre dall'IRPEF lorda una quota delle spese sostenute.

Attraverso l'introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-*bis* a decorrere dall'1.1.2012¹²¹, la detrazione in esame è stata "messa a regime", con alcune modifiche al relativo ambito oggettivo.

Misura della detrazione

Relativamente al 2024, la percentuale di detrazione risulta pari al 50%¹²².

¹²¹ Ad opera dell'art. 4 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214.

¹²² Dapprima, l'art. 11 co. 1 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha innalzato al 50% l'ammontare detraibile per le spese sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013. Successivamente, l'art. 16 co. 1 del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013) ha esteso l'agevolazione "potenziata" dal citato DL 83/2012 anche alle spese sostenute fino al 31.12.2013. Tramite successive proroghe (l'ultima ad opera dell'art. 1 co. 37 lett. b) n. 1 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022), l'agevolazione "potenziata" è stata infine estesa sino al 31.12.2024.

Peraltro, con riferimento alle spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022¹²³, l'art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% la detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110% (in altre parole, uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso art. 119).

Limite di spesa

L'agevolazione si applica nel limite dei seguenti importi di spese sostenute nell'anno:

- 48.000,00 euro, per le spese sostenute dal 2003 al 25.6.2012;
- 96.000,00 euro, per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2024¹²⁴.

Peraltro, mentre per le spese sostenute fino al 30.9.2006 il limite di spesa andava riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, a ciascuna persona fisica legittimata¹²⁵, con riferimento alle spese sostenute successivamente detto limite va riferito nella sua unitarietà soltanto all'unità immobiliare, ancorché posseduta in regime di comproprietà o contitolarità.

Modalità di ripartizione della detrazione

A decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2012, la detrazione deve essere sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo¹²⁶.

Attribuzione della residua detrazione in caso di compravendita dell'immobile

A decorrere dal 17.9.2011, nel caso di vendita dell'unità immobiliare, per i rimanenti periodi d'imposta la detrazione può, in alternativa:

- essere trasferita al nuovo acquirente, purché sia una persona fisica;
- rimanere in capo al venditore¹²⁷.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

A determinate condizioni, è stata introdotta (ad opera dell'art. 121 del DL 34/2020) la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo per i soggetti che sostengono, dal 2020 al 2024, spese per gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. a), b) e d)¹²⁸ del TUIR;

¹²³ I co. 3-*bis* e 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020 (e successive modifiche e integrazioni) prevedono tuttavia finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

¹²⁴ Si ricorda che l'art. 11 co. 1 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha innalzato a 96.000,00 euro, dal 26.6.2012 al 30.6.2013, il limite massimo di spese sostenute nell'anno che possono fruire della detrazione. Successivamente, l'art. 16 co. 1 del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013) ha esteso l'applicabilità di tale limite alle spese sostenute fino al 31.12.2013. Infine, tramite successive proroghe (l'ultima ad opera dell'art. 1 co. 37 lett. b) n. 1 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022), tale limite massimo è stato esteso sino al 31.12.2024.

¹²⁵ In tal modo, in caso di comproprietà o contitolarità di un medesimo diritto reale ovvero di coesistenza di diversi diritti reali sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento di recupero, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla quota di comproprietà o contitolarità, aveva titolo a calcolare la detrazione a sé spettante assumendo come rilevanti le spese pagate e rimaste a suo carico fino al limite rappresentato da 48.000,00 euro (a partire dal 2003).

¹²⁶ Art. 16-*bis* del TUIR.

¹²⁷ Si vedano l'art. 2 co. 12-*bis* e 12-*ter* del DL 138/2011 conv. L. 148/2011 e la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19 (§ 1.7). A regime, la disposizione è stata trasfusa nell'art. 16-*bis* co. 8 del TUIR, con la precisazione che, in assenza di accordo, si applica il trasferimento all'acquirente.

In precedenza, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettava in ogni caso, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica.

¹²⁸ Lettera aggiunta dall'art. 1 co. 29 lett. c) della L. 234/2021.

- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-*bis* - 1-*septies* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020.

Le disposizioni attuative dell'art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 (e successive modifiche) con il quale è stato altresì approvato un nuovo modello di comunicazione, unitamente alle istruzioni, che è utilizzabile dal 4.2.2022¹²⁹.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Alla luce di quanto sopra, in sede di eventuale calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il criterio previsionale, occorre tenere presenti, sempreché non ci si sia avvalsi della facoltà di cessione della detrazione o dello sconto sul corrispettivo:

- l'ultima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2015 (aliquota del 50%);
- la nona delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2016 (aliquota del 50%);
- l'ottava delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2017 (aliquota del 50%);
- la settima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2018 (aliquota del 50%);
- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019 (aliquota del 50%);
- la quinta delle 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020 (aliquota del 50% o del 110%);
- la quarta delle 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021 (aliquota del 50% o del 110%);
- la terza delle 4 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022 (aliquota del 50% o del 110%);
- la seconda delle 4 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023 (aliquota del 50%, del 90% o del 110%);
- la prima delle 4 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024 (aliquota del 50% o del 70%).

7.1.6 Detrazione IRPEF del 36-50% per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

L'art. 9 co. 2 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha esteso la detrazione IRPEF del 36% anche in caso di acquisto o assegnazione di immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

Anche tale detrazione, mediante l'introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-*bis* a decorrere dall'1.1.2012¹³⁰, è stata "messa a regime".

Misura della detrazione

Dal momento che le novità del DL 83/2012 e del DL 63/2013 (e successive modifiche) si applicano anche agli interventi in esame¹³¹, se le spese per l'acquisto dell'immobile sono sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2024, la detrazione spetta nella misura del 50%.

¹²⁹ In precedenza, le modalità di esercizio delle opzioni erano state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 e successive modifiche.

¹³⁰ Ad opera dell'art. 4 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214.

¹³¹ Si veda, da ultimo, la guida Agenzia delle Entrate luglio 2023 "Recupero patrimonio edilizio".

Limite di spesa

Se le spese per l'acquisto dell'immobile sono sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2024, la detrazione spetta su un importo non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare, indipendentemente dal numero dei beneficiari.

Modalità di ripartizione della detrazione

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo¹³².

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Per quanto sopra esposto, in sede di eventuale calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il criterio previsionale, occorre tenere presenti:

- l'ultima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2015;
- la nona delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2016;
- l'ottava delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2017;
- la settima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2018;
- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019;
- la quinta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;
- la quarta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.7 Detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica

Ai sensi dell'art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), sono state introdotte alcune detrazioni d'imposta, in misura pari al 55% delle spese documentate, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti¹³³.

Attualmente, le detrazioni sono riconosciute in misura pari al 50% o 65% delle spese, per quelle sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024¹³⁴.

La detrazione si applica, nella misura del 50% o del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024¹³⁵;

¹³² Relativamente all'attribuzione della residua detrazione in caso di compravendita dell'immobile, si veda quanto riportato nel precedente § 7.1.5.

¹³³ Inizialmente, era previsto che l'agevolazione spettasse con esclusivo riferimento alle spese sostenute entro il 31.12.2007. Successivamente, l'art. 1 co. 20 - 24 e 286 della L. 244/2007 ha prorogato l'agevolazione in esame in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010 e apportato alcune modifiche ed integrazioni alla relativa disciplina. Un'ulteriore proroga si è avuta per opera dell'art. 14 co. 1 del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 co. 37 lett. a) n. 1 della L. 234/2021.

¹³⁴ Fatte salve le ipotesi in cui si applichino le misure del 70% o 75%, secondo quanto precisato alla nota successiva.

¹³⁵ Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2024 per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del (art. 14 co. 2-*quater* - 2-*septies* del DL 63/2013, inseriti dall'art. 1 co. 2 lett. a) n. 3 della L. 232/2016 e modificati dall'art. 4-*bis* del DL 50/2017, conv. L. 96/2017):

- 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro¹³⁶;
- per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2024, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro¹³⁷.

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 3 della L. 205/2017:

- sono state rimodulate le aliquote della detrazione spettante per gli interventi afferenti alle finestre e alle schermature solari, nonché agli impianti di climatizzazione invernale¹³⁸;
- sono stati agevolati gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;
- è stato esteso l'ambito soggettivo della detrazione.

Da ultimo, l'art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, nel caso in cui le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022¹³⁹.

Le detrazioni in commento si applicano non solo ai soggetti IRPEF, ma anche ai soggetti IRES.

Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione

Sostituendo il co. 2-*septies* dell'art. 14 del DL 63/2013, l'art. 1 co. 13 lett. a) n. 10 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha stabilito che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:

- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Alle condizioni evidenziate nel precedente § 7.1.5, cui si rimanda, è possibile cedere la detrazione fiscale od optare per lo sconto sul corrispettivo.

Misura della detrazione

Relativamente al 2024, la quota detraibile risulta pari, in alternativa:

- al 50% o al 65% (fatte salve le ipotesi in cui si applichino misure differenti, secondo quanto riepilogato nella tabella che segue);
- oppure al 90% o al 110% (in alcuni casi) per gli interventi di riqualificazione energetica che attribuiscono il diritto a fruire del c.d. "superbonus".

• 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

¹³⁶ Per le spese sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2024, la misura della detrazione è stata ridotta al 50%.

¹³⁷ Si veda la nota precedente.

¹³⁸ Si veda oltre, *sub* "Misura della detrazione".

¹³⁹ I co. 3-*bis* e 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020 (e successive modifiche e integrazioni) prevedono tuttavia finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

Momento di sostenimento delle spese	Aliquota detrazione	Tipologia di interventi
Dal 6.6.2013 al 31.12.2024	65%	Generalità degli interventi
Dall'1.1.2018 al 31.12.2024	50%	Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi
Dall'1.1.2018 al 31.12.2024	50%	Acquisto e posa di schermature solari
Dall'1.1.2018 al 31.12.2024	50% o 65% o nessuna detrazione	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Dall'1.1.2018 al 31.12.2024	65%	Acquisto e posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
Dall'1.1.2017 al 31.12.2024	70%	Interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con una definita incidenza
Dall'1.1.2017 al 31.12.2024	75%	Interventi sulle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva
Dall'1.7.2020 al 30.6.2022 (di regola)	110%	Interventi rientranti nel c.d. "superbonus" di cui all'art. 119 del DL 34/2020
Dall'1.7.2022 al 31.12.2022	110%	Determinati interventi rientranti nel c.d. "superbonus" di cui all'art. 119 del DL 34/2020
Dall'1.1.2023 al 31.12.2023	90% o 110%	Determinati interventi rientranti nel c.d. "superbonus" di cui all'art. 119 del DL 34/2020
Dall'1.1.2024 al 31.12.2024	70%	Determinati interventi rientranti nel c.d. "superbonus" di cui all'art. 119 del DL 34/2020

Ripartizione della detrazione

Le detrazioni spettanti devono essere ripartite in 10 rate annuali di pari importo, salvo che per quelle relative agli interventi che consentono di fruire del c.d. "superbonus", ripartibili in 5 rate di pari importo (ridotte a 4 per determinate spese sostenute nel 2022, 2023 o 2024). Inoltre, per tali spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023¹⁴⁰.

L'opzione è:

- irrevocabile;
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (modello REDDITI 2024).

L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Attribuzione della residua detrazione in caso di compravendita dell'immobile

A decorrere dal 17.9.2011, nel caso di vendita dell'unità immobiliare, per i rimanenti periodi d'imposta la detrazione può, in alternativa:

- essere trasferita al nuovo acquirente, purché sia una persona fisica;
- rimanere in capo al venditore¹⁴¹.

¹⁴⁰ Si veda l'art. 119 co. 8-*quinquies* del DL 34/2020, inserito dall'art. 2 co. 3-*sexies* del DL 11/2023.

¹⁴¹ Si vedano l'art. 2 co. 12-*bis* e 12-*ter* del DL 138/2011, conv. L. 148/2011 e la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19 (§ 1.7). In precedenza, ai sensi dell'art. 9-*bis* del DM 19.2.2007, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spettava in ogni caso, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

In sede di eventuale calcolo dell'acconto con il criterio previsionale, alla luce di quanto sopra, con riferimento al 2024 occorre tenere presenti, sempreché non ci si sia avvalsi della facoltà di cessione della detrazione o dello sconto sul corrispettivo:

- l'ultima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2015;
- la nona delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2016;
- l'ottava delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2017;
- la settima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2018;
- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019;
- la quinta delle 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;
- la quarta delle 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 4¹⁴² o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 4 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 4 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.8 Detrazione IRPEF/IRES per determinati interventi antisismici

L'art. 16 co. 1-*bis* del DL 4.6.2013 n. 63, inserito in sede di conversione nella L. 3.8.2013 n. 90, ha introdotto una detrazione d'imposta in relazione alle spese sostenute per determinati interventi antisismici.

La detrazione compete in base a modalità differenti secondo il momento di sostenimento del costo.

Ambito oggettivo di applicazione

Per le spese sostenute fino al 31.12.2016, la detrazione si applica in relazione alle spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. i) del TUIR:

- le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013¹⁴³;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274¹⁴⁴;
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2024, la detrazione si applica con riferimento ad interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. i) del TUIR:

- le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017¹⁴⁵;
- su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274;
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione¹⁴⁶ o ad attività produttive.

Ambito soggettivo di applicazione

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29 (§ 2.2), possono beneficiare della detrazione sia i soggetti passivi IRPEF, sia i soggetti passivi IRES che:

- posseggono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento);

¹⁴² Se non ci si è avvalsi della facoltà di ripartizione in 10 rate delle spese relative agli interventi che consentono di fruire del c.d. "superbonus", sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, secondo quanto sopra riportato.

¹⁴³ Data di entrata in vigore della suddetta L. 90/2013.

¹⁴⁴ Pubblicata nel S.O. n. 72 alla G.U. 8.5.2003 n. 105.

¹⁴⁵ Data di entrata in vigore della L. 232/2016.

¹⁴⁶ Si noti che, a differenza della precedente formulazione del co. 1-*bis* dell'art. 16 del DL 63/2013, la detrazione spetta per tutte le "costruzioni adibite ad abitazione" (quindi anche per le c.d. "secondo case") e non soltanto per quelle adibite ad abitazione principale.

- sostengono le spese per gli interventi agevolabili, le quali devono rimanere a loro carico.

Inserendo il co. 1-*sexies*.1 nell'art. 16 del DL 63/2013, l'art. 1 co. 3 lett. b) n. 2 della L. 205/2017 ha stabilito che le detrazioni in oggetto spettino anche:

- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Misura e caratteristiche della detrazione

Ai sensi dell'art. 16 co. 1-*bis* del DL 63/2013¹⁴⁷, riguardo alle spese sostenute fino al 31.12.2016, la detrazione compete in misura pari al 65%, per un ammontare complessivo fino a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.

Riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2024, la detrazione spetta in misura pari al 50%, per un ammontare complessivo delle spese fino a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.

Inoltre, nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Potenziamento della detrazione per la generalità degli immobili

Per gli interventi antisismici di cui ai nuovi co. 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 16 del DL 63/2013¹⁴⁸, l'aliquota della detrazione aumenta:

- al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori (si veda il DM 28.2.2017 n. 58).

Se la classe di rischio non migliora, il *bonus* è del 50%.

Se tali interventi sono realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519¹⁴⁹, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con varia-zione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori¹⁵⁰, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari, nella misura:

- del 75% del prezzo della singola unità immobiliare (nel limite di 96.000,00 euro di spesa), risultante nell'atto pubblico di compravendita, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare (nel limite di 96.000,00 euro di spesa), risultante nell'atto pubblico di compravendita, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori (si veda il DM 28.2.2017 n. 58).

¹⁴⁷ Come modificato dall'art. 1 co. 74 lett. c) della L. 208/2015.

¹⁴⁸ Spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2024.

¹⁴⁹ L'estensione alle zone sismiche 2 e 3 è stata disposta dall'art. 8 del DL 34/2019.

¹⁵⁰ Limite così elevato, rispetto ai precedenti 18 mesi, dall'art. 33-*bis* del DL 77/2021.

I soggetti beneficiari delle detrazioni del 75% e dell'85% possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Potenziamento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni di edifici

Nel caso in cui gli interventi antisismici di cui sopra siano realizzati sulle parti comuni del condominio, l'aliquota della detrazione aumenta:

- al 75%, se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell'immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'85%, se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

In questo caso le detrazioni (75% e 85%) si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Dall'1.1.2017, per tali interventi, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

La cessione è effettuata con le modalità definite dal provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572.

Non è possibile cedere il credito a:

- istituti di credito;
- intermediari finanziari;
- amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

Superbonus del 110%

Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022¹⁵¹ in relazione gli interventi antisismici, la detrazione è aumentata al 110%.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Alle condizioni evidenziate nel precedente § 7.1.5, cui si rimanda, è possibile cedere la detrazione fiscale od optare per lo sconto sul corrispettivo.

Ripartizione della detrazione

La detrazione spettante:

- riguardo alle spese sostenute fino al 31.12.2016, deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi;
- riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2024, deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei 4 successivi (quote ridotte a 4 per le spese sostenute dall'1.1.2022 che beneficiano del "superbonus" al 110%).

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

In caso di determinazione dell'acconto IRPEF/IRES con il metodo previsionale, con riferimento al 2024 occorre tenere presenti, sempreché non ci si sia avvalsi della facoltà di cessione della detrazione o dello sconto sul corrispettivo:

- l'ultima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2015;

¹⁵¹ I co. 3-bis e 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 (e successive modifiche e integrazioni) prevedono tuttavia finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

- la nona delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2016;
- l'ultima delle 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;
- la quarta delle 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 4¹⁵², 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 4 o 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 4 o 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.9 Detrazione IRPEF/IRES per interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali

L'art. 14 co. 2-*quater*.1¹⁵³ del DL 63/2013 prevede una detrazione nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali:

- ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

La detrazione è fruibile in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-*quater* dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-*quinquies* dell'art. 16 dello stesso DL 63/2013.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono beneficiare della detrazione in oggetto:

- sia i soggetti passivi IRPEF;
- sia i soggetti passivi IRES.

Misura della detrazione

La detrazione spetta nelle seguenti misure:

- 80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Limite massimo di spesa

L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Ripartizione della detrazione

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Alle condizioni evidenziate nel precedente § 7.1.5, cui si rimanda, è possibile cedere la detrazione fiscale od optare per lo sconto sul corrispettivo.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

Alla luce di quanto sopra, in caso di determinazione dell'acconto IRPEF/IRES con il metodo previsionale, con riferimento al 2024 occorre tenere presenti, sempreché non ci si sia avvalsi della facoltà di cessione della detrazione o dello sconto sul corrispettivo:

- la settima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2018;
- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019;
- la quinta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;

¹⁵² Se non ci si è avvalsi della facoltà di ripartizione in 10 rate delle spese relative agli interventi che consentono di fruire del c.d. "superbonus", sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, secondo quanto riportato nel precedente § 7.1.7.

¹⁵³ Inserito dall'art. 1 co. 3 lett. a) n. 7 della L. 205/2017.

- la quarta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.10 Detrazione IRPEF/IRES per interventi sulle facciate di edifici (c.d. “bonus facciate”)

Mediante l’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stata prevista una detrazione IRPEF/IRES per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. Deve trattarsi di spese documentate e sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

Ambito soggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati:

- residenti e non residenti in Italia;
- a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari (e dalla natura pubblica o privata del soggetto¹⁵⁴);
- siano essi soggetti all’IRPEF o all’IRES.

Ambito oggettivo di applicazione

L’agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna.

Misura della detrazione

La detrazione compete nella misura del¹⁵⁵:

- 90%, per le spese sostenute nel 2020 e 2021;
- 60%, per le spese sostenute nel 2022.

Insussistenza di un limite massimo di spesa

La norma non prevede un limite massimo di spesa.

Ripartizione della detrazione

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Alle condizioni evidenziate nel precedente § 7.1.5, cui si rimanda, è possibile cedere la detrazione fiscale od optare per lo sconto sul corrispettivo.

Effetti ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/IRES

Nell’ipotesi di determinazione dell’acconto IRPEF/IRES con il metodo previsionale, a condizione che non si sia fruito della facoltà di cessione della detrazione o di sconto sul corrispettivo, con riferimento al 2024 occorre tenere presenti:

- la quinta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;

¹⁵⁴ Cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.6.2020 n. 179.

¹⁵⁵ Si veda l’art. 1 co. 219 della L. 160/2019, come modificato dall’art. 1 co. 39 della L. 234/2021.

- la quarta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022.

7.1.11 Detrazione IRPEF del 50% per l'arredamento di immobili oggetto di lavori edilizi

Per effetto dell'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, è stata istituita una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione (c.d. "bonus arredamento").

L'art. 1 co. 74 lett. c) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha prorogato l'agevolazione alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2016, mentre l'art. 1 co. 2 della L. 232/2016, modificandone la disciplina, ha esteso il beneficio alle spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2017.

Da ultimo, l'art. 1 co. 37 lett. b) n. 2 della L. 234/2021 ha prorogato l'agevolazione al 2024.

Interventi edilizi rilevanti

Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29 (§ 3), il "bonus arredamento" è collegato ai seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Mobili agevolabili

La detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di mobili, quali:

- letti e materassi;
- armadi, credenze, cassettiere e comodini;
- librerie e scrivanie;
- tavoli e sedie;
- divani e poltrone;
- apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di:

- porte;
- pavimentazioni (es. il *parquet*);
- tende e tendaggi;
- altri complementi di arredo.

Elettrodomestici agevolabili

La detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di grandi elettrodomestici:

- di classe energetica non inferiore alla "A+" ("A" per i forni), in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto

l'obbligo di etichetta energetica, per le spese sostenute fino al 2021;

- di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, per le spese sostenute dal 2022.

Rientrano nei "grandi elettrodomestici", ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Periodo di acquisto dei beni

Per poter usufruire della detrazione, le spese per l'acquisto dei suddetti beni devono essere sostenute (mediante bonifico bancario o postale oppure carte di credito o carte di debito¹⁵⁶) nel periodo:

- dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013), anche in relazione agli acquisti di elettrodomestici, ancorché introdotti in sede di conversione;
- al 31.12.2024¹⁵⁷ (analogamente alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%).

Misura e caratteristiche della detrazione

Nel 2024, le spese sostenute per l'acquisto degli arredi rilevano ai fini della detrazione fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a 5.000,00 euro¹⁵⁸ per ciascuna unità immobiliare residenziale o parti comuni dell'edificio¹⁵⁹. Posto che l'aliquota della detrazione è pari al 50%, nel 2024 la detrazione massima risulta pari a 2.500,00 euro per ciascuna unità immobiliare residenziale o parti comuni dell'edificio¹⁶⁰.

La detrazione in esame interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute, per i suddetti interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel periodo dal 26.6.2012 al 31.12.2024. In relazione alle spese sostenute nell'anno 2024, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a decorrere dall'1.1.2023.

Ripartizione della detrazione

La detrazione deve essere obbligatoriamente suddivisa in 10 rate annuali, a valere su altrettanti periodi d'imposta.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Alla luce di quanto sopra, in caso di determinazione dell'acconto IRPEF con il metodo previsionale, con riferimento al 2024 occorre tenere presenti:

- l'ultima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2015;
- la nona delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2016;
- l'ottava delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2017;
- la settima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2018;
- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019;
- la quinta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;

¹⁵⁶ Non è consentito eseguire il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.6).

¹⁵⁷ Per effetto della proroga sancita, da ultimo, dall'art. 1 co. 37 lett. b) n. 2 della L. 234/2021.

¹⁵⁸ L'importo è stato così fissato dall'art. 1 co. 277 della L. 197/2022. Nel 2023, la soglia è stata stabilita a 8.000,00 euro, nel 2022 a 10.000,00 euro, nel 2021 a 16.000,00 euro e negli anni precedenti a 10.000,00 euro.

¹⁵⁹ Anche per gli interventi effettuati nell'anno 2023 o iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2024, il limite va considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 2023 per le quali si è fruito della detrazione.

¹⁶⁰ Nel 2023, la detrazione massima risultava pari a 4.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare residenziale o parti comuni dell'edificio.

- la quarta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.12 Detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie

L'art. 1 co. 75 della L. 208/2015 ha introdotto una detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano e arredano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Soggetti beneficiari

Beneficiarie della detrazione sono le giovani coppie, definite come quelle costituenti un nucleo familiare composto da:

- coniugi o
- conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni.

Nel nucleo familiare almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 31.3.2016 n. 7, ha chiarito che la convivenza deve durare da almeno 3 anni per le sole coppie conviventi *more uxorio* e che tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016.

Per le coppie coniugate, invece, è sufficiente che la coppia risulti sposata nell'anno 2016.

Condizioni per beneficiare della detrazione

Per beneficiare della detrazione è necessario che una "giovane coppia" abbia:

- acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- sostenuto spese per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima.

Misura e caratteristiche della detrazione

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo:

- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto dei mobili;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro.

Nella circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 16.000,00 euro deve essere riferito alla coppia.

Pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di 16.000,00 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Incumulabilità con altre agevolazioni

Il beneficio non è cumulabile con quello di cui all'art. 16 del DL 63/2013, concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, c.d. "*bonus arredamento*" (si veda il precedente § 7.1.11), in relazione alla medesima unità abitativa.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Alla luce di quanto sopra, in caso di determinazione dell'acconto IRPEF con il metodo previsionale, con riferimento al 2024 occorre tenere presente la nona delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2016.

7.1.13 Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili ad alta classe energetica

L'art. 1 co. 56 della L. 208/2015 ha previsto la detrazione IRPEF dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA relativa agli acquisti, effettuati entro il 31.12.2017¹⁶¹, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Requisiti degli immobili residenziali

La detrazione in esame presuppone l'acquisto, direttamente dall'impresa costruttrice, nel periodo compreso tra gennaio 2016 e dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti.

Il beneficio fiscale, quindi, riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l'esclusione degli A/10), di classe energetica A o B.

Nozione di impresa costruttrice

Nella circ. 18.5.2016 n. 20 (Cap. I, § 10), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato:

- dall'impresa che ha realizzato l'immobile;
- dalle imprese di "ripristino" o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili in materia di IVA dall'art. 10 co. 1 n. 8-*bis* del DPR 633/72).

In sostanza, le cessioni delle unità immobiliari residenziali interessate dall'agevolazione devono essere effettuate, in senso ampio, dalle imprese che applicano l'IVA all'atto del trasferimento.

Misura e caratteristiche della detrazione

La detrazione IRPEF è pari al 50% dell'IVA dovuta e pagata nel 2016 o nel 2017 sul corrispettivo d'acquisto (interventato entro il 31.12.2017) ed è ripartita in 10 quote annuali. La norma non fissa un limite di importo oltre il quale l'IVA non può più essere detratta dall'IRPEF.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Alla luce di quanto sopra, in caso di determinazione dell'acconto IRPEF con il metodo previsionale, con riferimento al 2024 occorre tenere presenti:

- la nona delle 10 rate della detrazione spettante sull'IVA pagata nel 2016, per acquisti effettuati nel 2016;
- l'ottava delle 10 rate della detrazione spettante sull'IVA pagata nel 2016 e 2017, per acquisti effettuati nel 2017¹⁶².

7.1.14 Reintroduzione della detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

Con l'art. 1 co. 76 della L. 197/2022 è stata reintrodotta¹⁶³ la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

¹⁶¹ Termine così prorogato dal precedente 31.12.2016 ad opera dell'art. 9 co. 9-*octies* del DL 244/2016 conv. L. 19/2017.

¹⁶² Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, *sub* "IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B",

¹⁶³ Si veda il precedente § 7.1.13.

La detrazione è pari al 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

In sede di eventuale calcolo dell'acconto IRPEF 2024 con il criterio previsionale, occorre tenere presente la seconda delle 10 rate della detrazione spettante sull'IVA pagata nel 2023 per acquisti effettuati nello stesso anno.

7.1.15 Deduzione ai fini IRPEF del 20% del costo di acquisto o di costruzione di immobili residenziali

Ai sensi dell'art. 21 del DL 12.9.2014 n. 133, conv. L. 11.11.2014 n. 164, è stata riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo IRPEF, pari al 20% delle spese sostenute, per:

- l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute al 12.11.2014¹⁶⁴ o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo;
- le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contribuente¹⁶⁵.

Soggetti beneficiari

Beneficiarie della deduzione IRPEF del 20% erano le persone fisiche non esercenti attività commerciale.

Acquisti agevolati

Potevano fruire dell'agevolazione gli acquisti effettuati dall'1.1.2014 al 31.12.2017¹⁶⁶.

Limite massimo di spesa

L'agevolazione competeva nel limite massimo di spesa di 300.000,00 euro, riguardante complessivamente:

- il prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;
- gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l'acquisto dell'immobile;
- le spese sostenute per prestazioni di servizi (dipendenti da contratti d'appalto) per la costruzione dell'unità immobiliare sull'area edificabile posseduta.

Ripartizione della deduzione

Il contribuente doveva ripartire la deduzione del 20% spettante in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avveniva la stipula del contratto di locazione.

Di conseguenza, la deduzione massima dal reddito è di 60.000,00 euro (20% di 300.000,00 euro), ossia di 7.500,00 euro all'anno.

Incumulabilità con altre agevolazioni fiscali

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese¹⁶⁷.

Disposizioni attuative

Con il DM 8.9.2015 sono state definite le ulteriori modalità attuative della norma in oggetto.

¹⁶⁴ Data di entrata in vigore della suddetta L. 164/2014.

¹⁶⁵ Prima dell'inizio dei lavori tali aree fabbricabili devono risultare già possedute dal contribuente o sulle stesse devono essere già stati riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione, le spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

¹⁶⁶ Pareva ragionevole ritenere tale limitazione applicabile anche per le costruzioni in proprio delle unità immobiliari.

¹⁶⁷ Quali, ad esempio, la detrazione IRPEF del 50% sul 25% della spesa sostenuta, nel limite di 96.000,00 euro, per gli immobili oggetto di interventi di recupero, ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR e successive modifiche ed integrazioni.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

In sede di calcolo dell'acconto con il criterio previsionale occorre tenere presente l'ultima delle 8 rate della deduzione complessivamente spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2017.

7.1.16 Detrazione IRPEF per la sistemazione di giardini e terrazzi

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, anche per le spese sostenute nell'anno 2024 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* c.c.) riguardanti:

- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili¹⁶⁸.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.

Tipologie di immobili agevolati

Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:

- su unità immobiliari ad uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* c.c.

Limite di spesa e ripartizione della detrazione

La detrazione in esame:

- è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
- deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Per quanto sopra, in sede di eventuale calcolo dell'acconto 2024 con il criterio previsionale, occorre tenere presenti:

- la settima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2018;
- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019;
- la quinta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;
- la quarta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.17 Detrazione IRPEF/IRES per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

L'art. 16-*ter* del DL 63/2013¹⁶⁹ ha introdotto una detrazione IRPEF/IRES¹⁷⁰ del 50% per le spese documentate:

- sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

¹⁶⁸ Tramite la modifica dell'art. 1 co. 12 della L. 205/2017, l'art. 1 co. 38 della L. 234/2021 ha prorogato fino al 2024 la detrazione in oggetto, originariamente prevista per il solo 2018.

¹⁶⁹ Inserito dall'art. 1 co. 1039 della L. 145/2018.

¹⁷⁰ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 32.

Calcolo e ripartizione della detrazione

La detrazione in esame:

- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022¹⁷¹ per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione in oggetto spetta nella misura del 110% nel rispetto di determinati limiti di spesa (art. 119 co. 8 del DL 34/2020), che può ridursi al 90% nel 2023 e al 70% nel 2024 per determinati soggetti.

L'agevolazione deve essere in questo caso ripartita in 5 quote annuali di pari importo (4 per la parte di spesa sostenuta dall'anno 2022).

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Alle condizioni evidenziate nel precedente § 7.1.5, cui si rimanda, è possibile cedere la detrazione fiscale od optare per lo sconto sul corrispettivo.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

Per quanto sopra, a condizione che non si sia fruito della facoltà di cessione della detrazione o di sconto sul corrispettivo, in sede di eventuale calcolo dell'acconto 2024 con il criterio previsionale, occorre tenere presenti:

- la sesta delle 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2019;
- la quinta delle 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2020;
- la quarta delle 5 o 10 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2021;
- la terza delle 4¹⁷² rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 4 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 4 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.18 Detrazione IRPEF/IRES per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Con l'art. 119-ter del DL 34/2020¹⁷³ è stata introdotta una detrazione IRPEF/IRES dedicata agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Limite di spesa detraibile

Il limite massimo di spesa detraibile, variabile in funzione della tipologia di immobile nel quale vengono effettuati gli interventi, è pari a:

- 50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

¹⁷¹ I co. 3-bis e 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 (e successive modifiche e integrazioni) prevedono tuttavia finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

¹⁷² Se non ci si è avvalsi della facoltà di ripartizione in 10 rate delle spese relative agli interventi che consentono di fruire del c.d. “superbonus”, sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, secondo quanto riportato nel precedente § 6.1.3.

¹⁷³ Inserito dall'art. 1 co. 42 della L. 234/2021.

Spese rilevanti, misura e ripartizione della detrazione

La detrazione, che compete nella misura del 75% per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025¹⁷⁴, deve essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Alle condizioni evidenziate nel precedente § 7.1.5, cui si rimanda, anche per la detrazione in commento è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

Per quanto sopra, sempreché non ci si sia avvalsi della facoltà di cessione della detrazione o di sconto sul corrispettivo, in sede di eventuale calcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2024 con il criterio previsionale, occorre tenere presenti:

- la terza delle 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2022;
- la seconda delle 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2023;
- la prima delle 5 rate della detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024.

7.1.19 Proroga al 2024 e 2025 dell'esenzione IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP

Con l'art. 13 co. 3-*bis* del DL 215/2023 (c.d. "Milleproroghe") è stata prorogata per gli anni 2024 e 2025 l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 1 co. 44 della L. 232/2016 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola¹⁷⁵.

In particolare, per tali anni, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP persone fisiche (imprenditori individuali o soci di società semplici):

- fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

A differenza del passato, quindi, l'esenzione riguarda solo alcuni scaglioni di reddito.

Determinazione degli scaglioni reddituali

Per individuare gli scaglioni di riferimento per l'esenzione, i redditi dominicali e agrari di CD e IAP vanno calcolati applicando la rivalutazione rispettivamente dell'80% e del 70% (mentre non si applica l'ulteriore rivalutazione del 30% ex art. 1 co. 512 della L. 228/2012).

In ogni caso, per individuare il reddito dominicale che concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF va tenuto in considerazione l'effetto sostitutivo IMU-IRPEF ex art. 8 del DLgs. 23/2011.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

L'IRPEF presunta relativa al 2024, base di commisurazione dell'acconto IRPEF 2024 determinato con il metodo previsionale, deve essere calcolata tenendo conto della suddetta esenzione.

7.1.20 Ulteriore incremento del limite di esenzione dei *fringe benefit*

È stato incrementato, per il 2024, il limite di non imponibilità dei *fringe benefit* da 258,23 euro a:

- 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;

¹⁷⁴ Modificando l'art. 119-*ter* del DL 34/2020, l'art. 1 co. 365 lett. a) della L. 197/2022 ha prorogato fino a tale data il termine di sostenimento delle spese che attribuiscono il diritto a fruire della detrazione.

¹⁷⁵ La versione originaria della norma prevedeva l'esenzione solo per il triennio 2017-2019, poi prorogata annualmente fino al 2023.

- 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico^{176, 177}.

In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo (non solo l'eccedenza).

Ambito applicativo

Entro i suddetti limiti, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Adempimenti

Per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, sia per quelli senza figli fiscalmente a carico, i datori di lavoro provvedono previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Inoltre, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, il limite di 2.000,00 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

L'IRPEF presunta relativa al 2024, base di computo dell'acconto IRPEF 2024 determinato con il metodo previsionale, deve essere calcolata tenendo conto dei nuovi limiti di esenzione.

7.1.21 Imponibilità delle plusvalenze da cessione di fabbricati oggetto di interventi con il superbonus

L'art. 67 co. 1 lett. b-bis)¹⁷⁸ del TUIR ha incluso tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate¹⁷⁹ dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il *superbonus*, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Immobili esclusi

Sono esclusi dall'ambito applicativo della disposizione gli immobili che sono, in alternativa:

- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Decorrenza

Ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 213/2023, la disposizione opera con riferimento alle cessioni poste in essere dall'1.1.2024.

¹⁷⁶ Si veda l'art. 1 co. 16 - 17 della L. 213/2023.

¹⁷⁷ Tale soglia di non imponibilità è stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021, mentre per il 2022 è stata innalzata dapprima a 600,00 euro e poi a 3.000,00 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Per il 2023, invece, l'art. 40 del DL 48/2023 ha incrementato il suddetto limite di 258,23 euro a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, includendo tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori anche le utenze domestiche, generando quindi un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai *fringe benefit* 2023.

¹⁷⁸ Inserita dall'art. 1 co. 64 della L. 213/2023.

¹⁷⁹ La plusvalenza diviene imponibile nell'anno in cui viene percepito il corrispettivo e non è possibile l'opzione per la tassazione separata. Resta, invece, salva la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% (ex art. 1 co. 496 della L. 266/2005), da versare a cura del notaio tramite il modello F24.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Delle eventuali plusvalenze realizzate nel 2024 occorre tenere conto nel calcolo dell'IRPEF presunta relativa al medesimo periodo d'imposta.

7.1.22 Modalità di imposizione della costituzione di diritti reali di godimento

Ai sensi dell'art. 9 co. 5 del TUIR, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Per effetto delle modifiche inserite dall'art. 1 co. 92 lett. a) della L. 213/2023, è stato stabilito che tale norma si applica solo se non è previsto diversamente.

Inoltre, sono stati inclusi tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento diversi dall'usufrutto¹⁸⁰.

Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo

In virtù delle citate modifiche, dall'1.1.2024 gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali) sono imponibili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR¹⁸¹.

Tale circostanza comporta che:

- non rileva il possesso dell'immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus";
- il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%.

Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo

Sempre per effetto delle suddette modifiche, dall'1.1.2024 gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua, sono imponibili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR¹⁸².

Tale circostanza comporta che:

- non è assoggettato a imposizione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus";
- la plusvalenza imponibile è calcolata come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Nel calcolo dell'IRPEF presunta relativa al medesimo periodo d'imposta le nuove disposizioni rilevano se nel 2024 sono stati costituiti o trasferiti diritti reali di godimento.

7.1.23 Modifiche al regime degli impatriati

L'art. 5 del DLgs. 209/2023 disciplina il nuovo regime agevolativo degli impatriati, prima contenuto nell'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Caratteristiche dell'agevolazione

Sono agevolati nella misura del 50% (in luogo della previgente misura del 70%) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR ove ricorrano le seguenti condizioni:

- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;

¹⁸⁰ Ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 92 lett. b) della L. 213/2023.

¹⁸¹ Cfr. anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381.

¹⁸² Si veda la nota precedente.

- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunga se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);
- l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Decorrenza e regime transitorio

L'art. 5 co. 8 del DLgs. 209/2023 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Con l'entrata in vigore del decreto sono conseguentemente abrogati:

- l'art. 16 del DLgs. 147/2015, recante la disciplina del "vecchio" regime (ivi inclusa la facoltà di proroga per i lavoratori trasferitisi in Italia dal 30.4.2019 ed entrati nel regime di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 come modificato dal DL 34/2019);
- l'art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019, recanti la facoltà di prolungare la durata del regime degli impatriati per i lavoratori trasferitisi in Italia fino al 29.4.2019 (entrati nel regime di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, prima delle modifiche del DL 34/2019).

Ai sensi dell'art. 5 co. 9 ultimo periodo del DLgs. 209/2023, le disposizioni abrogate continuano a trovare applicazione:

- nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
- per i lavoratori sportivi i cui contratti siano stati stipulati entro il 31.12.2023.

L'art. 5 co. 10 del DLgs. 209/2023 dispone poi un'applicazione prolungata del nuovo regime in relazione ai soggetti che abbiano trasferito la residenza anagrafica nel 2024.

Coesistenza di tre regimi agevolati

Per quanto sopra, dal 2024 si determina la coesistenza di tre regimi agevolativi validi, rispettivamente, per:

- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29.4.2019;
- i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30.4.2019 e fino al 2023;
- i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Sulla base di quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 33 (§ 2) in merito alla successione tra i diversi regimi, *"la misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l'intero arco temporale"*.

Pertanto, secondo tale principio, i soggetti che già beneficiano di una delle agevolazioni, avendone rispettato i requisiti temporali, soggettivi ed oggettivi, continuano a usufruirne alle medesime condizioni di misura, durata, ecc.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF

Se viene utilizzato il metodo previsionale ed è stata applicata l'agevolazione, l'imposta presunta relativa al 2024 deve essere determinata alla luce del nuovo quadro normativo.

7.1.24 Regime fiscale agevolato per l'imprenditoria agricola giovanile

Ai sensi dell'art. 4 della L. 36/2024, le "imprese giovanili agricole" e i "giovani imprenditori agricoli" che intraprendono un'attività d'impresa (agricola) possono optare per un regime fiscale agevolato, che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP.

Misura dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (limitatamente alle attività agricole definite secondo quanto illustrato nel successivo paragrafo).

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva si applica *“limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32”* del TUIR (art. 4 co. 1 della L. 36/2024).

Il testo della disposizione non è particolarmente chiaro. In particolare, è dubbio se il termine “ovvero” debba interpretarsi nel senso di “ossia” o di “oppure”.

Con la prima interpretazione (imposta sostitutiva da applicare alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente “ossia” ai sensi dell'art. 32 del TUIR), l'imposta sostitutiva sarebbe:

- esclusa per le attività agricole da cui derivano redditi agrari ex art. 32 del TUIR, per le quali il reddito è determinato su base catastale (ossia “forfetariamente”, secondo l'accezione impropria della norma);
- inoltre esclusa per le attività agricole da cui derivano redditi d'impresa determinati su base catastale ex art. 32 del TUIR in capo alle società agricole (snc, sas, srl o società cooperative) che hanno optato ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006;
- invece applicabile alle attività agricole da cui derivano redditi d'impresa determinati forfetariamente, come ad esempio le attività di cui agli artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR (che prevedono alcuni criteri di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa derivanti da attività agricole applicabili alle persone fisiche e alle società semplici, nonché agli enti non commerciali).

Al contrario, con la seconda interpretazione (imposta sostitutiva da applicare alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente “oppure” ai sensi dell'art. 32 del TUIR) sarebbero escluse dall'imposta sostitutiva:

- sia le attività agricole da cui derivano redditi agrari ex art. 32 del TUIR;
- sia le attività agricole da cui derivano redditi d'impresa determinati su base catastale ex art. 32 del TUIR per le società agricole che hanno optato ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006;
- sia le attività agricole da cui derivano redditi d'impresa determinati forfetariamente, come ad esempio le attività di cui agli artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR.

Requisiti

La facoltà di optare per l'imposta sostitutiva è riconosciuta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle “imprese giovanili agricole” e dei “giovani imprenditori agricoli” che avviano un'attività d'impresa agricola, purché:

- questi non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola;
- siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia;
- non si tratti di casi di:
 - trasferimento di aziende preesistenti ad imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) della L. 36/2024;
 - enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) e c) della L. 36/2024.

Efficacia dell'opzione

L'opzione per l'imposta sostitutiva ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

Se nel 2024 è applicato il regime fiscale in esame, l'IRPEF/IRES presunta 2024, base di calcolo dell'acconto determinato con il criterio previsionale, deve essere determinata senza considerare il reddito assoggettato a imposta sostitutiva.

7.2 NOVITÀ IN MATERIA DI IRES

Nell'ipotesi di determinazione dell'acconto IRES 2024 con il metodo previsionale, oltre alle novità elencate nei paragrafi successivi, occorre tenere presente altresì le disposizioni trattate nei precedenti § 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.17, 7.1.18 e 7.1.24.

7.2.1 Abrogazione dell'ACE

L'art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l'ACE, incentivo disciplinato dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, che consisteva nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del Patrimonio netto.

Decorrenza dell'abrogazione

L'abrogazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari").

La norma fa salva la possibilità di utilizzare le eccedenze rilevate al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2023, senza limitazioni di carattere temporale.

Effetti ai fini dell'acconto IRPEF/IRES

Per quanto sopra, le eccedenze ACE rilevate al termine dell'esercizio 2023 possono essere utilizzate nella determinazione dell'imposta che si presume dovuta per il 2024 (base di computo dell'acconto IRPEF/IRES relativo al medesimo periodo d'imposta).

7.2.2 Irrilevanza della super-deduzione per nuove assunzioni

Con l'art. 4 del DLgs. 216/2023 è stato introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari"), un incentivo ai fini della determinazione del reddito nella forma della maggiorazione del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i titolari di reddito d'impresa (soggetti IRES¹⁸³, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR);
- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Per fruire dell'incentivo occorre aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni.

Sono, invece, esclusi:

- i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014¹⁸⁴;

¹⁸³ Per gli enti non commerciali (di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR), l'agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. In caso di personale impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

¹⁸⁴ Si veda la relazione tecnica al DLgs. 216/2023.

- le imprese in liquidazione ordinaria o in stato di liquidazione giudiziale o che hanno fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Determinazione dell'agevolazione

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale¹⁸⁵. Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi.

Condizioni

Al fine di accedere all'agevolazione, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023¹⁸⁶.

Se vi è un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento complessivo del costo del personale dipendente (risultante dalla voce B.9 del Conto economico) rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

Infine, il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo 2023.

Agevolazione potenziata per categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell'ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell'Allegato 1 al DLgs. 216/2023 (es. lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, ecc.).

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle suddette categorie, il costo a lui riferibile è moltiplicato per i coefficienti di maggiorazione stabiliti dal DM 25.6.2024.

Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES

L'art. 7 co. 4 del DLgs. 216/2023 dispone che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari"), non si tiene conto delle disposizioni in esame.

Pertanto, se l'acconto IRPEF/IRES relativo al 2024 è calcolato con il criterio previsionale, le imposte presunte per tale periodo d'imposta, base di computo dell'acconto, devono essere determinate come se la superdeduzione non fosse applicata.

Nessun effetto, invece, esplica tale disposizione nel caso del calcolo degli acconti d'imposta relativi al 2024 con il criterio storico, atteso che la base storica di riferimento non sarebbe comunque influenzata dall'agevolazione in questione, inapplicabile al 2023.

7.2.3 Modifiche al regime CFC

Sono stati variati¹⁸⁷ i criteri di determinazione del livello di tassazione del soggetto controllato estero, ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.

Si ricorda che tale regime si applica se, nel contempo (art. 167 co. 4 del TUIR):

- i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a quella prevista dalla lett. a) del co. 4 dell'art. 167 del TUIR;

¹⁸⁵ I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente (ad esempio, per gli esercenti arti e professioni secondo il principio di cassa).

¹⁸⁶ L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

¹⁸⁷ Ad opera dell'art. 3 del DLgs. 209/2023.

- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie di redditi qualificati come *passive income* ex lett. b) del co. 4 dell'art. 167 del TUIR.

Decorrenza

Le modifiche in esame decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023¹⁸⁸ (2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Livello di tassazione effettiva della controllata - Calcolo "semplificato"

Secondo il vigente art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR, per stabilire se si applica il regime CFC, è possibile ricorrere ad una verifica "semplificata" basata sull'assoggettamento della controllata a tassazione effettiva inferiore al 15%.

In particolare, la norma prevede che occorre riferirsi al rapporto tra:

- la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio;
- l'utile *ante* imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio.

A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Livello di tassazione effettiva della controllata - Calcolo "ordinario"

È prevista l'applicazione dell'ETR test "ordinario", se, in alternativa¹⁸⁹:

- il bilancio della controllata estera non è oggetto di revisione e certificazione;
- la controllata estera sconta una tassazione effettiva inferiore al 15%.

In base a tale criterio, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate¹⁹⁰.

In questo caso, per individuare il *tax rate* della controllata estera, occorre confrontare tra loro:

- la tassazione effettiva estera¹⁹¹;
- la tassazione "virtuale interna"¹⁹².

Per beneficiare del calcolo semplificato dell'aliquota effettiva occorre, nel contempo, che:

- la controllata possieda un bilancio certificato;
- l'utilizzo di tale bilancio certificato avvenga sotto la responsabilità della società controllante residente in Italia.

Pertanto, si applica il calcolo del livello di tassazione effettiva "ordinario" per i soggetti che non soddisfano le condizioni relative alla certificazione del bilancio.

Inoltre, viene riconosciuta la facoltà di avvalersi del regime "ordinario", in alternativa alla diretta applicazione della disciplina CFC, anche nei casi in cui il nuovo calcolo semplificato dell'aliquota effettiva non risulti soddisfatto.

¹⁸⁸ Data di entrata in vigore del DLgs. 209/2023.

¹⁸⁹ Si veda il nuovo art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR.

¹⁹⁰ Non ancora emanato alla data della presente Circolare.

¹⁹¹ Pari al rapporto tra l'imposta estera e l'utile *ante* imposte risultante dal bilancio della controllata estera.

¹⁹² Pari al rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa, e l'utile *ante* imposte risultante dal bilancio della controllata.

Rilevanza dell'imposta minima nazionale equivalente

L'art. 167 co. 4-*bis* del TUIR¹⁹³ dispone che, ai fini del calcolo del livello di tassazione effettiva di cui al co. 4 lett. a) del medesimo articolo, *“rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'Allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente”*.

Dal momento che la disposizione richiama *in toto* il calcolo del livello di tassazione effettiva dell'art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR, l'imposta minima nazionale equivalente dovrebbe risultare rilevante sia ai fini del calcolo “semplificato”, sia di quello “ordinario”.

Regime opzionale per la verifica del livello di tassazione effettiva

Ai sensi dell'art. 167 co. 4-*ter* e 4-*quater* del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, *“nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE”*, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio, calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha definito le modalità di comunicazione dell'esercizio e di revoca dell'opzione.

Effetti ai fini dell'acconto IRPEF/IRES

Ai fini della determinazione dell'IRES presunta relativa al 2024 (base di computo dell'acconto calcolato con il criterio previsionale), le condizioni di applicazione della disciplina CFC devono essere verificate tenendo conto delle illustrate novità.

7.2.4 Reshoring di attività economiche

Per effetto dell'art. 6 del DLgs. 209/2023, al fine di promuovere lo svolgimento di attività economiche nel territorio dello Stato, è stato introdotto un regime agevolato per le attività economiche “impatriate” in Italia¹⁹⁴.

Redditi agevolati

Sono agevolati i redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero extra-UE e trasferite nel territorio dello Stato.

L'agevolazione non si applica:

- alle attività trasferite in Italia precedentemente svolte in un Paese dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- alle attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

Misura della detassazione

I redditi oggetto di agevolazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP per il 50% del relativo ammontare.

Durata dell'agevolazione

Il regime agevolato si applica per sei periodi d'imposta, in quello in corso al momento del trasferimento e nei cinque successivi.

¹⁹³ Introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023.

¹⁹⁴ La norma attua l'art. 3 co. 1 lett. d) della L. 111/2023, che dispone l'introduzione di *“misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale”*, tra le quali *“la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale”*.

Recapture per le attività delocalizzate

L'agevolazione viene meno nel caso in cui le attività precedentemente "impatriate" siano trasferite, anche parzialmente, fuori del territorio dello Stato (sia in un Paese UE, sia in un Paese extra-UE):

- nei dieci periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione, se si tratta di grandi imprese (come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE);
- nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione, negli altri casi.

In caso di decadenza dall'agevolazione, l'Amministrazione finanziaria recupera, con gli interessi, le imposte non pagate in costanza del regime agevolato, mentre non è prevista l'applicazione di sanzioni.

Decorrenza

Subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, l'agevolazione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 29.12.2023¹⁹⁵ (2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Effetti ai fini dell'acconto IRPEF/IRES

Se nel 2024 viene applicato il regime agevolato, l'IRPEF/IRES che si presume dovuta per il medesimo periodo d'imposta deve essere calcolata tenendone conto.

7.3 NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP

Ai fini del calcolo dell'acconto IRAP con il metodo previsionale, bisogna considerare le modifiche al regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche e assicurazioni, illustrate nel precedente § 6.4.

8 OPERAZIONI STRAORDINARIE

Di seguito si riepilogano le modalità di versamento degli acconti in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti).

8.1 FUSIONI E SCISSIONI

L'art. 4 co. 1 del DL 11.3.97 n. 50, conv. L. 9.5.97 n. 122, ha previsto che *"nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies (ora 2506-quater, n.d.r.), primo comma, primo periodo del codice civile¹⁹⁶; successivamente a tale data i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione"*.

Il co. 1-bis del medesimo art. 4 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono le c.d. "società di comodo" ai sensi dell'art. 30 della L. 23.12.94 n. 724.

8.1.1 Chiarimenti dell'Assonime

Secondo l'Assonime, la *ratio* di tale disposizione *"è stata quella di evitare che, attraverso la realizzazione delle operazioni in argomento, le società partecipanti possano ridurre o in qualche modo omettere del tutto gli acconti che avrebbero, invece, dovuto assolvere se avessero continuato ad esistere separatamente"*¹⁹⁷.

Inoltre, nella circ. Assonime 20.5.97 n. 60 si evidenzia come la suddetta disposizione:

¹⁹⁵ Data di entrata in vigore del DLgs. 209/2023.

¹⁹⁶ Momento in cui è eseguita presso il Registro delle imprese l'ultima delle iscrizioni previste.

¹⁹⁷ Si veda la circ. Assonime 20.5.97 n. 60, che riprende la Relazione governativa al DL 50/97.

- appare applicabile sia alle operazioni di fusione e scissione caratterizzate dalla retrodatazione degli effetti fiscali all'inizio del periodo d'imposta della società fusa, incorporata o scissa, sia alle operazioni non aventi effetti retroattivi;
- nelle operazioni con effetti retroattivi, sembra imporre alla società che si estingue di procedere al versamento degli acconti i cui termini scadono quando è ancora in vita, indipendentemente dal fatto che non venga ad esistenza un proprio periodo d'imposta;
- in tutte le operazioni, con o meno effetti retroattivi, sembra imporre alla società subentrante di determinare i suoi acconti, non ancora scaduti al momento della produzione degli effetti civilistici dell'operazione, ponendo a riferimento degli stessi non solo l'imposta del suo ultimo periodo, ma anche quella dell'ultimo periodo della società fusa, incorporata o scissa¹⁹⁸.

L'Assonime, peraltro:

- evidenzia l'inadeguatezza della norma a raggiungere le finalità dichiarate e le difficoltà operative della sua applicazione;
- auspica chiarimenti ufficiali in materia.

8.1.2 Chiarimenti del Ministero delle Finanze

La C.M. 12.11.98 n. 263/E (§ 2.15), in merito ad un'operazione di fusione che produce effetti retroattivi rispetto al periodo d'imposta nel quale interviene, precisa che:

- la società fusa, incorporata o scissa è tenuta, in via di principio, ad effettuare i versamenti in acconto i cui termini di scadenza sono anteriori alla data di perfezionamento dell'operazione ai sensi del codice civile, anche se si tratta di un periodo d'imposta destinato, per effetto della retrodatazione, a venire meno;
- i versamenti possono essere scomputati dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione ovvero dai soggetti beneficiari della scissione in sede di versamento a saldo dell'imposta relativa al periodo in cui avviene l'operazione.

Se il termine di versamento degli acconti scade successivamente alla data di perfezionamento dell'operazione, la C.M. 263/98 (§ 2.15) chiarisce che:

- la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione è tenuta al versamento;
- nel calcolo dell'acconto si dovrà tenere "*conto anche dell'imposta liquidata dalle società incorporate o fuse o dalla società scissa nella dichiarazione di tali soggetti riferita al periodo d'imposta antecedente a quello in cui interviene la fusione o la scissione*"¹⁹⁹.

Nella C.M. 263/98 (§ 2.15) si evidenzia, inoltre, che l'ammontare dell'acconto può comunque essere calcolato sulla base del minor reddito previsto (c.d. metodo "previsionale"):

- da parte della società fusa, incorporata o scissa, per i versamenti da effettuare prima della data di efficacia dell'operazione;
- da parte della società risultante, incorporante o beneficiaria, per i versamenti da effettuare successivamente alla data di efficacia dell'operazione.

8.2 TRASFORMAZIONE TRA SOCIETÀ DI PERSONE O TRA SOCIETÀ DI CAPITALI

Nel caso in cui la trasformazione avvenga da uno ad un altro tipo di società di persone, ovvero da uno ad un altro tipo di società di capitali, la società risultante dalla trasformazione è tenuta a versare gli acconti come se la trasformazione non si fosse verificata²⁰⁰.

8.3 TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

¹⁹⁸ Per un'ampia analisi della disposizione in commento si rinvia al testo della citata circolare Assonime.

¹⁹⁹ Nello stesso senso si veda la ris. Agenzia delle Entrate 16.6.2002 n. 187.

²⁰⁰ Si veda la C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983 (cap. II, § 3).

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, pare opportuno distinguere tra l'acconto relativo alle imposte dirette e l'acconto relativo all'IRAP.

Con riferimento a tale ultima imposta, infatti, anche nell'ipotesi della trasformazione di una società di persone in una società di capitali (o viceversa), si crea continuità ai fini della soggettività passiva tributaria della società interessata, con gli effetti che saranno evidenziati nel successivo § 8.3.2.

8.3.1 Acconti IRPEF/IRES

Se la trasformazione della società di persone in società di capitali avviene entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, la società risultante dalla trasformazione non ha l'obbligo di versare acconti, posto che, nel periodo d'imposta precedente, *"il soggetto non esisteva quale autonoma entità di imposizione"*²⁰¹.

8.3.2 Acconto IRAP

Con specifico riferimento all'IRAP, l'Amministrazione finanziaria aveva fornito alcuni chiarimenti con la C.M. 9.6.98 n. 144/E (§ 4.7) e la C.M. 12.11.98 n. 263/E (§ 2.15), allorché, in ipotesi di trasformazione, risultavano diversi, rispetto a quelli vigenti, i termini di:

- presentazione delle dichiarazioni;
- effettuazione dei relativi versamenti.

La disciplina di riferimento è stata modificata, da ultimo, dall'art. 7-*quater* co. 19 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016 che, intervenendo sul testo dell'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni di trasformazione, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione va corrisposto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio²⁰².

In assenza di ulteriori chiarimenti, occorre quindi "reinterpretare" i principi desumibili e gli esempi formulati dai citati documenti di prassi alla luce dell'intervenuta evoluzione normativa. Il quadro che ne risulta pone, talvolta, dubbi applicativi di difficile soluzione.

Periodo ante trasformazione

Per effetto delle citate modifiche, il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo *ante* trasformazione è "ordinariamente" fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione e, quindi, sempre nel periodo d'imposta successivo a quello dell'intervenuta trasformazione. Infatti, il modello REDDITI e la dichiarazione IRAP relativi al periodo *ante* trasformazione vanno inviati entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione.

Stando così le cose, alla luce di quanto precisato dalla C.M. 144/98/E (§ 4.7), si potrebbe ritenere che, relativamente al periodo *ante* trasformazione, siano dovute sia la prima, sia la seconda o unica rata dell'acconto IRAP, a condizione che i relativi termini di versamento siano anteriori a quello di corresponsione del saldo.

Circostanza che si verifica sempre, salvo per le trasformazioni intervenute nel mese di gennaio (riguardo alle quali il termine per il versamento del saldo scadrebbe il 30 novembre).

Peraltro, tale conclusione pare contrastare:

- da un lato, con l'esempio formulato dalla successiva C.M. 263/98/E (§ 2.15), ove, con riferimento a una trasformazione con effetto dal 1° ottobre, relativamente al periodo che precede l'operazione (1° gennaio -

²⁰¹ Si veda la C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983 (cap. II, § 3).

²⁰² In tal modo, si evita che i soggetti coinvolti in tali operazioni straordinarie debbano versare le imposte in un unico termine fisso, talvolta con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione (si veda la Relazione illustrativa al DLgs. 175/2014, che aveva a sua volta modificato la disciplina in commento).

30 settembre) viene posto in capo alla società trasformata l'obbligo di procedere "al versamento del saldo dell'imposta dovuto per tale periodo", ma non della seconda o unica rata di acconto²⁰³;

- dall'altro, con la nozione di versamento in "acconto", che dovrebbe avvenire durante il periodo d'imposta di competenza, periodo che, qualora la trasformazione intervenga anteriormente ai termini di pagamento, sarebbe già concluso al momento del versamento²⁰⁴.

Per quanto sopra, pare ragionevole ritenere che la prima e la seconda o unica rata dell'acconto IRAP siano dovute soltanto se, alla scadenza dei termini di versamento degli acconti, l'esercizio *ante* trasformazione è ancora in corso.

Ad esempio, se la trasformazione ha effetto dal 1° ottobre, relativamente al periodo che precede l'operazione (1° gennaio - 30 settembre) sarebbero dovuti soltanto la prima rata di acconto e ovviamente il saldo, ma non la seconda rata di acconto, in quanto alla scadenza del termine di pagamento di quest'ultima (30 novembre) la società di persone di fatto non esisterebbe più.

Peraltro, se, in via prudenziale, si decide comunque di corrispondere la seconda rata di acconto, il pagamento andrebbe effettuato entro la citata data del 30 novembre.

Periodo post trasformazione

Sempre sulla scorta dei chiarimenti resi dalle C.M. 9.6.98 n. 144/E (§ 4.7) e 12.11.98 n. 263/E (§ 2.15) relativamente alla previgente disciplina, si ritiene che la società di capitali risultante dalla trasformazione debba corrispondere, o meno, gli acconti IRAP relativi al primo periodo *post* trasformazione²⁰⁵ secondo quanto di seguito precisato:

- se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1° e il 31 gennaio, è dovuta sia la prima²⁰⁶, sia la seconda rata dell'acconto IRAP²⁰⁷ relativo al primo periodo *post* trasformazione;
- se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1° febbraio e il 30 novembre, l'acconto è dovuto in un'unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata²⁰⁸, atteso che il termine di versamento della prima rata²⁰⁹ sarebbe comunque successivo;
- se la trasformazione ha effetto nel mese di dicembre (ad esempio, il 1° dicembre), sarà dovuto soltanto il saldo relativo al primo periodo *post* trasformazione entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del medesimo (1° dicembre - 31 dicembre).

Nelle ipotesi in cui l'acconto sia dovuto e venga calcolato con il c.d. "metodo storico", quale base per la commisurazione del medesimo va assunta l'IRAP risultante dalla dichiarazione dell'ultimo periodo *ante* trasformazione²¹⁰.

²⁰³ Che, anche nella disciplina vigente *ante* 2001, sarebbe stata dovuta anteriormente al versamento del saldo.

²⁰⁴ Con specifico riferimento alle persone fisiche, la C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983, Cap. II, § 1, afferma che "condizione essenziale per l'obbligo di versamento dell'acconto è che il soggetto d'imposta esista nel momento in cui l'acconto stesso è dovuto".

²⁰⁵ Intendendosi per tale il periodo d'imposta che va dal giorno di effetto della trasformazione al 31 dicembre, ipotizzando che la società di capitali abbia il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

²⁰⁶ Entro il termine per il versamento del saldo dell'ultimo periodo *ante* trasformazione, in scadenza il 16 novembre (giorno 16 del mese successivo a quello stabilito per la presentazione della dichiarazione).

²⁰⁷ Pur in assenza dell'11° mese dell'esercizio, per motivi di cautela fiscale si ritiene in ogni caso opportuno corrispondere la seconda rata di acconto entro il 30 novembre.

²⁰⁸ Infatti, pur in assenza dell'11° mese dell'esercizio, per motivi di cautela fiscale si ritiene in ogni caso opportuno corrispondere la seconda rata di acconto.

²⁰⁹ Coincidente con il termine per il versamento del saldo dell'ultimo periodo *ante* trasformazione, in scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito per la presentazione della dichiarazione.

²¹⁰ Cfr. C.M. 263/98/E (§ 2.15). Peraltro, tale circostanza potrebbe determinare alcune difficoltà operative per le trasformazioni che intervengono in prossimità della scadenza del versamento della seconda rata d'acconto. Si pensi, ad esempio, ad una trasformazione che intervenga il 25.11.2024: in questo caso, per provvedere al pagamento della

8.4 TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Per gli stessi motivi evidenziati nel precedente § 8.3, anche in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, pare opportuno distinguere tra l'acconto relativo alle imposte dirette e l'acconto relativo all'IRAP.

8.4.1 Acconti IRPEF/IRES

Se la trasformazione della società di capitali in società di persone avviene entro il termine di versamento dell'acconto, la società risultante dalla trasformazione non ha l'obbligo di versare acconti²¹¹.

8.4.2 Acconto IRAP

Anche in questo caso, occorre distinguere tra il periodo *ante* trasformazione e il periodo *post* trasformazione.

Periodo ante trasformazione

In base a quanto rilevato nel precedente § 8.3.2, la società di capitali, se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 maggio (ad esempio, 10 maggio):

- non è tenuta al versamento della seconda rata dell'acconto IRAP relativo all'ultimo periodo *ante* trasformazione (1° gennaio - 9 maggio)²¹²;
- non sembrerebbe tenuta neppure al versamento della prima rata, non essendovi più un periodo d'imposta *ante* trasformazione in corso al 30 giugno²¹³.

Se la trasformazione ha effetto da una data compresa tra il 1° giugno e il 30 giugno (ad esempio, 10 giugno), la società di capitali parrebbe non dover versare né la prima, né la seconda rata dell'acconto IRAP relativo all'ultimo periodo *ante* trasformazione, non essendovi più un periodo d'imposta *ante* trasformazione in corso né al 30 giugno, né al 30 novembre²¹⁴.

Nel caso in cui la trasformazione abbia effetto da una data compresa tra il 1° giugno e il 30 novembre (ad esempio, 1° agosto), la società di capitali è tenuta al versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo all'ultimo periodo *ante* trasformazione (1° gennaio - 31 luglio). La seconda rata sembrerebbe non dovuta, non essendovi più un periodo d'imposta *ante* trasformazione in corso al 30 novembre.

seconda rata dell'acconto IRAP relativo al primo periodo *post* trasformazione, entro il 2.12.2024 occorrerebbe già aver determinato l'imposta dovuta dalla società trasformata da indicare nella dichiarazione IRAP relativa al periodo 1.1.2024 - 24.11.2024, sulla quale commisurare l'acconto dovuto.

Per ovviare a tale inconveniente, si potrebbe fare comunque riferimento all'ultima dichiarazione presentata: nel caso di specie, occorrerebbe fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023, presentata entro il 31.10.2024. Sinora, peraltro, tale possibilità non è stata confermata in via ufficiale dall'Amministrazione finanziaria.

²¹¹ I singoli soci saranno tenuti ai versamenti degli acconti IRPEF sulla base delle proprie dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente, salva la possibilità di ridurre gli acconti in previsione della diminuzione del reddito.

²¹² Infatti, in tale ipotesi, il termine per il versamento del saldo (30 novembre) coinciderebbe con quello di versamento della medesima (30 novembre). Inoltre, in questo caso non vi sarebbe neppure un 11° mese dell'esercizio e l'acconto potrebbe comunque non essere dovuto per assenza dell'elemento temporale.

²¹³ Si veda il precedente § 8.3.2. Peraltro, sotto un diverso profilo, la prima rata potrebbe sembrare dovuta in quanto il termine di versamento (30 giugno) è anteriore a quello del saldo (30 novembre). Pertanto, se, in via prudenziale, si decide comunque di corrispondere tale rata di acconto, il pagamento andrebbe effettuato entro la citata data del 30 giugno.

²¹⁴ Sotto un diverso profilo, invece, esse sembrerebbero dovute in quanto i termini di versamento (rispettivamente, 30 giugno e 30 novembre) sono anteriori a quello del saldo (31 dicembre). Pertanto, se, in via prudenziale, si decide comunque di corrispondere entrambe le rate, il versamento va eseguito entro le citate date del 30 giugno (prima rata) e del 30 novembre (seconda rata).

Infine, qualora la trasformazione abbia effetto nel mese di dicembre, la società di capitali è tenuta al versamento della prima e della seconda rata dell'acconto IRAP relativo all'ultimo periodo *ante* trasformazione, posto che detto esercizio è in corso sia al 30 giugno, sia al 30 novembre.

Periodo post trasformazione

Se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 maggio (ad esempio, 10 maggio), è dovuta sia la prima, sia la seconda rata dell'acconto IRAP relativo al primo periodo *post* trasformazione (10 maggio - 31 dicembre). Infatti, il termine per il versamento del saldo dell'ultimo periodo *ante* trasformazione, entro il quale va effettuato il versamento del primo acconto del primo periodo *post* trasformazione, scade l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta *ante* trasformazione, comunque anteriore alla scadenza del versamento della seconda rata di acconto (30 novembre).

Qualora la trasformazione abbia effetto in una data compresa tra il 1° giugno e il 30 novembre (ad esempio, il 1° agosto), sembrerebbe dovuta soltanto la seconda rata dell'acconto IRAP relativo al primo periodo *post* trasformazione (1° agosto - 31 dicembre). Infatti, il termine per il versamento del saldo dell'ultimo periodo *ante* trasformazione, entro il quale andrebbe effettuato il versamento del primo acconto del primo periodo *post* trasformazione, scade l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta *ante* trasformazione, comunque posteriore alla scadenza del versamento della seconda rata di acconto (30 novembre).

Infine, se la trasformazione ha effetto nel mese di dicembre (ad esempio, il 1° dicembre), sarà dovuto soltanto il saldo relativo al primo periodo *post* trasformazione entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del medesimo (1° dicembre - 31 dicembre).

Nei casi in cui l'acconto sia dovuto e venga calcolato con il c.d. "metodo storico", quale base per la commisurazione del medesimo va assunta l'IRAP risultante dalla dichiarazione dell'ultimo periodo *ante* trasformazione²¹⁵.

8.5 CONFERIMENTI

In caso di conferimenti, il calcolo degli acconti seguirà la disciplina generale, non operando alcuna trasposizione soggettiva e non essendo previste regole specifiche.

Non si pongono, in altri termini, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all'altro, ragione per cui, anche ai fini del versamento degli acconti, i due soggetti continuano ad essere trattati autonomamente²¹⁶.

8.5.1 Conferente

Quanto alla conferente, si segnala che, per effetto dello scorporo dell'azienda (o del ramo aziendale), è probabile che si verifichi un ridimensionamento dell'attività produttiva, con il conseguimento di un minor reddito rispetto al periodo d'imposta precedente.

Pertanto, per tale soggetto, potrà risultare conveniente la determinazione degli acconti con il metodo "previsionale", anziché con quello "storico".

8.5.2 Conferitaria

La conferitaria:

- se soggetto neocostituito □ non sarà tenuta ad alcun versamento a titolo di acconto;

²¹⁵ Si veda la C.M. 263/98/E (§ 2.15).

²¹⁶ Si veda la C.M. 21.3.80 n. 9 (§ 7).

- se soggetto già esistente □ calcolerà gli acconti secondo le regole generali, quindi con il metodo “storico” o con quello “previsionale”.

8.6 CHIUSURA ANTICIPATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

Alcune difficoltà operative possono porsi nell'ipotesi della chiusura anticipata dell'esercizio sociale, al fine di divenire soggetto “solare” o “non solare”.

8.6.1 Passaggio da esercizio “solare” a “non solare”

Si consideri il caso di una società di capitali che delibera la chiusura anticipata al 30 settembre dell'esercizio sociale (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) per diventare soggetto “non solare”. In tale ipotesi, si crea in via transitoria un periodo d'imposta di durata inferiore a 12 mesi (1° gennaio - 30 settembre), che non presenta, quindi, un 11° mese dell'esercizio entro il quale andrebbe versata la seconda rata dei rispettivi acconti IRES e IRAP.

Sul punto, l'interpello DRE Veneto 7.8.2017 n. 907-637/2017 ha precisato che, non essendoci un “*undicesimo mese dell'esercizio*”, tale rata non è dovuta.

Infatti, per effetto della minor durata del periodo d'imposta, viene a mancare l'elemento temporale; eventuali conguagli rispetto al primo acconto devono, quindi, essere corrisposti in sede di versamento del saldo del periodo d'imposta 1° gennaio - 30 settembre²¹⁷.

8.6.2 Passaggio da esercizio “non solare” a “solare”

Analoghe considerazioni sembrano proponibili nel caso opposto della società di capitali che deliberi la chiusura anticipata al 31 dicembre dell'esercizio sociale (che, per ipotesi, va dal 1° maggio al 30 aprile) per diventare soggetto “solare”. In tale ipotesi, il periodo d'imposta di durata inferiore a 12 mesi va dal 1° maggio al 31 dicembre.

Anche in tale caso, adottando l'impostazione del citato interpello DRE Veneto 7.8.2017 n. 907-637/2017, la seconda rata degli acconti IRES e IRAP non sarebbe dovuta, per assenza dell'11° mese dell'esercizio.

8.7 LIQUIDAZIONE

Qualora nel periodo di competenza degli acconti intervenga la messa in liquidazione della società o ente, il liquidatore non è tenuto al versamento dell'acconto, salvo nel caso di esercizio provvisorio²¹⁸.

Peraltro, l'avvio della procedura di liquidazione in corso d'anno determina la suddivisione dell'esercizio in due distinti periodi d'imposta. Con riferimento all'ultimo periodo “ordinario” (vale a dire, quello compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione), si pone il problema delle modalità e dei termini di versamento degli acconti, atteso che si è in presenza di un periodo d'imposta di durata inferiore a 12 mesi²¹⁹. Il problema è

²¹⁷ Prima della risposta della DRE Veneto, alcuni contribuenti decidevano, in via prudenziale, di versare comunque il secondo acconto IRES/IRAP. In questo caso, si poneva però il problema dell'individuazione del relativo termine di versamento. Secondo alcuni, questo doveva essere identificato nell'ultimo giorno di quello che sarebbe stato l'11° mese dell'esercizio se non fosse intervenuta la chiusura anticipata del medesimo (vale a dire, riprendendo il nostro esempio, il 30 novembre). Secondo una diversa impostazione, interpretando estensivamente la nozione di “11° mese” dell'esercizio come “penultimo mese” prima della chiusura dell'esercizio di competenza, sempre in base al nostro esempio il secondo acconto avrebbe dovuto essere versato entro il 31 agosto. Tale orientamento muoveva dalla considerazione che, al 30 novembre, si sarebbe già stati nel periodo d'imposta successivo e si sarebbe quindi esulato dal concetto di versamento in “acconto”, cioè che avviene durante il periodo d'imposta di competenza.

²¹⁸ Cfr. C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983, cap. II, § 3.

²¹⁹ Ad esempio, se la liquidazione della srl Alfa (con esercizio coincidente con l'anno solare) inizia in data 1.9.2024, l'ultimo periodo “ordinario” è quello che va dall'1.1.2024 al 31.8.2024.

analogo a quello della chiusura anticipata del periodo d'imposta, esaminato nel precedente § 8.6, cui pertanto si rinvia.

Nozione di esercizio provvisorio

Con la sentenza 29.9.2007 n. 133, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone ha chiarito che, per esercizio provvisorio, deve intendersi quello previsto dall'art. 104²²⁰ del RD 267/42 (c.d. "legge fallimentare"), disposto dal Tribunale competente dopo la dichiarazione di fallimento.

Così, in assenza di fallimento, il motivo predominante per cui l'obbligo di versamento dell'acconto può non sussistere deve ricercarsi nel fatto che, nell'anno in cui viene deliberata la liquidazione ordinaria, essendo l'esercizio diviso in due parti ed essendo per ciascun periodo prevista la presentazione di un'autonoma dichiarazione dei redditi, gli acconti potrebbero non essere attribuiti ad alcuna delle due.

8.8 FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Se nell'esercizio viene dichiarato il fallimento, non vi è obbligo di versamento dell'acconto, salvo nel caso di esercizio provvisorio²²¹. Tale principio dovrebbe essere applicabile anche alla nuova procedura di liquidazione giudiziale e all'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa²²².

8.9 INTERDIZIONE

In caso di interdizione, il versamento sarà effettuato dal tutore, in nome e per conto dell'interdetto²²³.

9 ACCONTO DEL CONTRIBUTO INPS EX L. 8.8.95 N. 335

Entro il 2.12.2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR ("professionisti"), assoggettati al contributo INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, devono versare la seconda rata dell'acconto del contributo relativo al 2024, calcolato in base al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2023²²⁴, tenendo conto dell'aliquota contributiva applicabile nell'anno di riferimento dell'acconto stesso²²⁵.

Dall'1.7.2023, anche i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sono assoggettati a tale contributo, calcolato sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 euro annui²²⁶.

Soggetti esclusi

Nessun acconto è previsto per:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i venditori a domicilio;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro²²⁷.

²²⁰ Prima delle modifiche introdotte dal DLgs. 5/2006, l'esercizio provvisorio era disciplinato dall'art. 90 del RD 267/42.

²²¹ Cfr. C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983, cap. II, § 3.

²²² Si vedano gli artt. 349, 389 e 390 del DLgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa).

²²³ In tal caso, infatti, continua a sussistere il soggetto d'imposta: cfr. C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983, cap. II, § 1.

²²⁴ Sono comunque esclusi i redditi già assoggettati ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

²²⁵ Si veda la circ. INPS 9.6.98 n. 123 (§ B.2).

²²⁶ Si vedano gli artt. 35 co. 2 e 8-bis e 51 co. 1 del DLgs. 36/2021.

²²⁷ Dal 25.6.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2015) è vietato stipulare contratti di associazione in partecipazione il cui apporto sia costituito, anche solo in parte, da opere o servizi. Tuttavia, la facoltà di apporto di opere e servizi da parte di persone fisiche risulta ammissibile per i contratti già stipulati al 25.6.2015 e fino alla loro cessazione.

9.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Alla luce dell'assoggettamento al contributo in esame dei suddetti lavoratori sportivi, occorre distinguere tra:

- la generalità dei professionisti;
- i professionisti dell'area del dilettantismo sportivo.

9.1.1 Generalità dei professionisti

Le aliquote applicabili nel 2024 alla generalità degli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono le seguenti:

- professionisti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta) □ 24%²²⁸;
- professionisti iscritti alla sola Gestione separata INPS e non pensionati □ 26,07%²²⁹.

Pertanto, in considerazione della diversa aliquota applicabile, la situazione risulta essere quella riportata nel successivo § 9.2.

9.1.2 Professionisti dell'area del dilettantismo sportivo

Le aliquote applicabili nel 2024 ai lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sono di seguito riportate²³⁰.

Soggetti senza altra copertura previdenziale

Per i soggetti senza altra copertura previdenziale, l'aliquota è pari:

- al 25% ai fini previdenziali, calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui;
- ad un ulteriore 1,07% ai fini assistenziali (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione (diretta o indiretta), l'aliquota è pari al 24%, calcolata sul 50% dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

9.2 DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto dei contributi INPS deve essere effettuato in due rate di pari importo.

Le rate di acconto sono entrambe pari al 40% dell'importo del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo professionale del 2023, applicando le suddette aliquote contributive vigenti nel 2024²³¹.

²²⁸ Artt. 1 co. 154 della L. 213/2023, 1 co. 398 della L. 178/2020, 1 co. 165 della L. 232/2016 e 1 co. 79 della L. 247/2007.

²²⁹ Artt. 1 co. 154 della L. 213/2023, 1 co. 398 della L. 178/2020, 1 co. 165 della L. 232/2016 e 1 co. 79 della L. 247/2007. Si veda anche la circ. INPS 29.1.2024 n. 24 (§ 2).

²³⁰ Si vedano l'art. 35 co. 6, 8, 8-bis e 8-ter del DLgs. 36/2021 e la circ. INPS 29.1.2024 n. 24.

²³¹ I versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali (compreso, quindi, il contributo INPS ex L. 335/95) devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97).

9.2.1 Professionisti soggetti all'aliquota del 24%

Per tali soggetti, la prima rata dell'acconto, pari al 9,6%²³² del reddito professionale risultante dal rigo RE25 del modello REDDITI PF 2024, andava versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello²³³.

La seconda rata, pari sempre al 9,6% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 del modello REDDITI PF 2024, va invece versata entro il 2.12.2024.

9.2.2 Professionisti soggetti all'aliquota del 26,07%

Per tali soggetti, la prima rata dell'acconto, pari al 10,428%²³⁴ del reddito professionale risultante dal rigo RE25 del modello REDDITI PF 2024, andava versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello²³⁵.

La seconda rata, pari sempre al 10,428% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 del modello REDDITI PF 2024, va invece versata entro il 2.12.2024.

9.2.3 Professionisti dell'area del dilettantismo sportivo soggetti all'aliquota del 24%

Per tali soggetti, la prima rata dell'acconto, pari al 4,8%²³⁶ della differenza tra i compensi risultanti dal rigo RE2, colonna 2 del modello REDDITI PF 2024 e l'importo di 5.000,00 euro, andava versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello.

La seconda rata, pari sempre al 4,8% della differenza tra i compensi risultanti dal rigo RE2, colonna 2 del modello REDDITI PF 2024 e l'importo di 5.000,00 euro, va invece versata entro il 2.12.2024.

9.2.4 Professionisti dell'area del dilettantismo sportivo soggetti all'aliquota del 26,07%

Per tali soggetti, la prima rata dell'acconto, pari al 5,428%²³⁷ della differenza tra i compensi risultanti dal rigo RE2, colonna 2 del modello REDDITI PF 2024 e l'importo di 5.000,00 euro, andava versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello.

La seconda rata, pari sempre al 5,428% della differenza tra i compensi risultanti dal rigo RE2, colonna 2 del modello REDDITI PF 2024 e l'importo di 5.000,00 euro, deve essere versata entro il 2.12.2024.

²³² 40% del 24% (misura del contributo dovuto).

²³³ In base a quanto chiarito dalla circ. INPS 14.6.2024 n. 72 (§ 2.2), il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva è costituito dal reddito di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta di riferimento, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomutate dal reddito dell'anno. Per tale ragione, occorre assumere l'importo indicato nel rigo RE25, fermo restando che, per i soggetti privi di perdite da compensare e non usufruenti di regimi fiscali agevolati (vale a dire, per la maggior parte degli esercenti arti e professioni), detto rigo reca il medesimo importo del rigo RE23. In proposito, si rammenta che, dal periodo d'imposta 2008, le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente, senza possibilità di riporto a nuovo. Tale facoltà continua invece a sussistere per le perdite conseguite nei periodi d'imposta 2006 e 2007.

Considerazioni analoghe valgono per i contribuenti che si avvalgono dei regimi di vantaggio ex DL 98/2011 e forfetario ex L. 190/2014, per i quali bisogna fare riferimento alla differenza, rispettivamente, tra:

- l'ammontare indicato nel rigo LM6 ("Reddito lordo o perdita") e quello indicato nel rigo LM9 colonna 3 ("Perdite pregresse");
- l'ammontare indicato nel rigo LM34 colonna 2 ("Reddito lordo", "Gestione separata autonomi") e quello indicato nel rigo LM37 colonna 2 ("Perdite pregresse", "Gestione separata autonomi").

Cfr. le istruzioni al quadro LM del modello REDDITI PF 2024 e la citata circ. INPS 72/2024 (§ 2.2).

²³⁴ 40% del 26,07% (misura del contributo dovuto).

²³⁵ Si veda la precedente nota 233 in materia di riporto delle perdite.

²³⁶ 40% del 50% del 24% (misura del contributo dovuto).

²³⁷ $(1,07\% \times 40\%) + (50\% \times 25\% \times 40\%)$. Come indicato nel precedente § 9.1.2, la riduzione del 50% si applica solo alla contribuzione a fini previdenziali e non anche a quella a fini assistenziali.

9.2.5 Massimale contributivo

Per il 2024, il contributo INPS ex L. 335/95 è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo della base imponibile di 119.650,00²³⁸; tale limite si applica anche ai versamenti in acconto.

I complessivi versamenti del contributo per l'anno 2024 non dovranno quindi superare l'ammontare di:

- 28.716,00 euro²³⁹ □ professionisti soggetti all'aliquota del 24%;
- 31.192,76 euro²⁴⁰ □ professionisti soggetti all'aliquota del 26,07%.

9.2.6 Autoriduzione dell'acconto - Dubbi applicativi

Nel caso in cui il professionista preveda di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a quello dell'anno precedente, non è esplicitamente prevista la facoltà di autoriduzione degli acconti del contributo INPS.

Tale possibilità potrebbe però ammettersi in analogia con quanto sostenuto dalla circ. INPS 10.6.94 n. 182 in relazione alla disciplina contributiva prevista per gli artigiani e commercianti²⁴¹. Peraltro, atteso che mancano conferme ufficiali sul punto, la facoltà di autoriduzione deve essere ponderata con estrema cautela, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni per omesso o insufficiente versamento²⁴².

Se, al momento della determinazione del saldo, dovesse emergere un versamento superiore a quello dovuto, l'eventuale eccedenza versata potrà essere, alternativamente:

- portata in detrazione dagli eventuali importi dei contributi dovuti nell'anno successivo;
- compensata con i versamenti di tributi e contributi ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, inserendola nel modello F24;
- restituita dall'INPS, con applicazione degli interessi, su richiesta del professionista²⁴³.

10 TERMINI DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Come più volte ricordato, gli acconti IRPEF, IRES, IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché quelli delle imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA), devono essere versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro²⁴⁴:

- la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- la seconda va versata entro il 2.12.2024²⁴⁵ ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

²³⁸ Circ. INPS 29.1.2024 n. 24 (§ 6.1).

²³⁹ Si ricorda che, in sede di versamento del contributo INPS con il modello F24, gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, secondo le regole generali, vale a dire per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto se inferiore (si veda la circ. INPS 27.11.2001 n. 208).

²⁴⁰ Si veda la nota precedente.

²⁴¹ In particolare, nel citato documento viene chiarito che *“la legge non fornisce chiarimenti sulle modalità di determinazione dell'acconto nell'ipotesi in cui il reddito dell'anno precedente sia superiore a quello dell'anno al quale si riferiscono i contributi, ma – trattandosi di un acconto – la somma da versare non può essere superiore a quella dovuta sulla base del reddito dell'anno al quale i contributi si riferiscono. In senso conforme sono state, tra l'altro, interpretate le norme fiscali sulle quali è stata modellata la disposizione in esame. Una diversa e contraria interpretazione porterebbe a conseguenze paradossali sul piano giuridico, visto che l'Istituto si vedrebbe costretto ad applicare sanzioni sul mancato versamento di contributi che, a seguito della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, sarebbero da considerare non dovuti e a liquidare prestazioni che poi diverrebbero indebite”*.

²⁴² Si veda il successivo § 12.2.

²⁴³ Sulle modalità di rimborso si veda la circ. INPS 26.8.98 n. 193.

²⁴⁴ Art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435.

²⁴⁵ In quanto il 30.11.2024 è sabato.

In caso contrario, si effettua il versamento in un'unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto.

11 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Per il versamento degli acconti occorre utilizzare il modello F24, con il quale è possibile compensarli con eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero derivanti da agevolazioni fiscali.

I titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare tale versamento esclusivamente con modalità telematiche.

11.1 TITOLARI DI PARTITA IVA

A partire dall'1.1.2007, tutti i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati²⁴⁶.

11.1.1 Procedure utilizzabili

I soggetti in esame, al fine di adempiere all'obbligo di versamento telematico, devono utilizzare una delle seguenti procedure:

- "F24 *on line*", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- "F24 *web*", che consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio *computer* alcun *software*; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;
- "F24 cumulativo", riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito sui relativi conti correnti ovvero sul proprio conto corrente²⁴⁷;
- sistemi di *home banking* collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito, da Poste Italiane o da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) diversi dalle banche (es. Istituti di pagamento e di moneta elettronica, iscritti all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), a seguito di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate²⁴⁸.

11.1.2 Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito delle modalità telematiche elencate nel precedente § 11.1.1, i titolari di partita IVA devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 *on line*, F24 *web* e F24 cumulativo) nell'ipotesi in cui vengano compensati i crediti relativi²⁴⁹:

- alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- all'IVA (annuali e trimestrali);
- ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Tale obbligo si applica anche con riferimento:

²⁴⁶ Art. 37 co. 49 del DL 223/2006 conv. L. 248/2006 e art. 1 del DPCM 4.10.2006.

²⁴⁷ In quest'ultimo caso, a partire dal 3.7.2007, per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 21.6.2007.

²⁴⁸ Il sistema non è però utilizzabile nel caso di obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (si veda il successivo § 11.1.2).

²⁴⁹ Art. 37 co. 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 co. 94 lett. a) della L. 213/2023.

- a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta;
- ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi²⁵⁰.

Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. a) del DL 24.4.2014 n. 66 (conv. L. 23.6.2014 n. 89)²⁵¹, i versamenti di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97 sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

È stato quindi previsto un obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in ogni caso di compensazione, indipendentemente dall'elencazione delle tipologie di crediti contenuta nel suddetto co. 49-*bis* dell'art. 37 del DL 223/2006²⁵². L'obbligo in esame si applica altresì alla compensazione c.d. "verticale" (o "interna"), cioè che interviene nell'ambito dello stesso tributo (es. acconti IRPEF/IRES da versare con compensazione del saldo IRPEF/IRES a credito), nel caso in cui venga esposta nel modello F24 (procedura non obbligatoria)²⁵³.

11.2 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

I soggetti non titolari di partita IVA mantengono la facoltà di effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, in alternativa alla facoltà di avvalersi delle modalità telematiche²⁵⁴, qualora non debbano utilizzare crediti in compensazione.

Per effetto dell'abrogazione della lett. c) dell'art. 11 co. 2 del DL 66/2014²⁵⁵, è stato infatti eliminato l'obbligo di utilizzare le suddette modalità telematiche nell'ipotesi in cui debbano essere versate somme per un importo totale superiore a 1.000,00 euro.

Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Per tali soggetti resta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁵⁶ in caso di modelli F24 contenenti compensazioni, analogamente a quanto sopra indicato per i soggetti con partita IVA²⁵⁷.

11.3 CODICI TRIBUTO

Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della seconda o dell'unica rata di acconto per il 2024.

Imposta	Codice
IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
"Cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1841

²⁵⁰ Il cui elenco, con i relativi codici tributo, è riportato negli Allegati 1 e 2 della ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68 e nell'Allegato della ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110.

²⁵¹ Come sostituita dall'art. 1 co. 95 della L. 213/2023.

²⁵² A seguito di tale estensione generalizzata, è stata abrogata la lett. b) del citato art. 11 co. 2 del DL 66/2014, che prevedeva l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 qualora il saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, fosse di importo pari a zero.

²⁵³ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16 (§ 1).

²⁵⁴ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2006 n. 28 (§ 66).

²⁵⁵ Ad opera dell'art. 7-*quater* co. 31 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016).

²⁵⁶ "F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo" (tramite intermediari abilitati).

²⁵⁷ Si veda il precedente § 11.1.2.

Imposta	Codice
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1794
Imposta sostitutiva per il regime forfetario ex L. 190/2014 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1791
Imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1855
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4045
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4048
Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1729
Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4004
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2019
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d'Italia - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2042
Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2005
Concordato preventivo - Maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche	4068
Concordato preventivo - Maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche	4069
Concordato preventivo - Maggiorazione acconto IRAP	4070
Concordato preventivo - Maggiorazione acconto soggetti forfetari	4072
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 24%	P10
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 26,07%	PXX

11.4 CORREZIONE DI ERRORI “FORMALI” DEL MODELLO F24

Per la correzione dei modelli F24 nella cui compilazione siano stati commessi errori “formali”, è possibile avvalersi di due modalità:

- quella tradizionale, in base ai chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.1.2002 n. 5;
- tramite il canale CIVIS, secondo quanto precisato dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate 26.10.2015.

11.4.1 Modalità tradizionale

Se nella compilazione del modello F24 sono stati commessi errori nell'indicazione dei codici tributo o del periodo di riferimento o del codice fiscale, ovvero è stato indicato con un solo codice tributo un importo a debito o a credito che deve essere ripartito tra più codici tributo, per correggere tali errori “formali” i contribuenti interessati possono presentare un'apposita istanza di rettifica dei modelli F24 erroneamente compilati:

- ad uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate;
- indicando i dati errati e quelli corretti;
- utilizzando un apposito *fac simile*²⁵⁸.

²⁵⁸

Il *fac simile* dell'istanza è allegato alla circ. Agenzia delle Entrate 21.1.2002 n. 5.

11.4.2 Canale CIVIS

Dal 26.10.2015, il contribuente o il professionista può correggere direttamente *on line* un eventuale errore commesso nella compilazione del modello F24 in occasione del pagamento di un tributo gestito dall'Amministrazione finanziaria.

La modifica del modello di pagamento avviene inviando una richiesta tramite il servizio CIVIS F24. Una volta effettuato l'accesso, il contribuente può ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inviare la richiesta.

La lavorazione della modifica del modello è rapida ed è possibile consultare *on line* lo stato delle richieste presentate. Gli utenti CIVIS e i loro intermediari, se lo desiderano, possono ricevere gratuitamente l'avviso della conclusione della pratica tramite *sms* o *e-mail* e consultare *on line* l'esito della richiesta di modifica.

Per accedere al servizio CIVIS F24, è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionare l'apposito *link* "Richiesta modifica F24".

Ulteriori informazioni sono disponibili all'interno della Guida del 12.12.2017 pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/452336/pdf+come+funziona+civis+f24_CIVIS+F24_13dic17.pdf/d5b6fb88-7d73-f96c-540a-b0f2a849e404).

In particolare, in quest'ultimo documento viene precisato che è possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che la delega:

- risulti già acquisita nella banca dati dell'Anagrafe tributaria;
- riguardi tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (sono esclusi, dunque, i contributi/tributi delle sezioni INPS e altri enti previdenziali e assistenziali e i tributi della sezione IMU e altri enti locali);
- sia stata presentata negli ultimi 3 anni solari antecedenti l'anno della richiesta²⁵⁹;
- presenti almeno un tributo non abbinato.

Viene anche sottolineato che:

- in presenza di deleghe duplicate non è possibile inserire la richiesta di modifica;
- in relazione alla stessa delega è possibile inoltrare più di una richiesta di modifica, ma solo se la richiesta precedente è stata già lavorata; un messaggio comunica all'utente la presenza di una richiesta non ancora conclusa.

11.5 COMPENSAZIONE

Tutti i contribuenti possono compensare gli acconti dovuti con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive, ovvero spettanti per effetto di agevolazioni fiscali, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

11.5.1 Controlli preventivi sulle compensazioni

Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, l'art. 1 co. 990 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha inserito il co. 49-ter nell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti mediante il modello F24, di cui agli artt. 17 ss. del DLgs. 241/97, contenenti compensazioni, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione all'utilizzo dei crediti.

La delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione:

- se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato;
- in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega stessa.

²⁵⁹

Ad esempio, entro il 2024 è possibile richiedere la modifica degli F24 presentati dall'1.1.2021.

Con il provv. 28.8.2018 n. 195385, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative di tale disciplina, che si applicano dal 29.10.2018²⁶⁰.

Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che la sospensione della delega di pagamento, che non si può protrarre per più di 30 giorni:

- avviene comunque per il suo intero contenuto;
- viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24, il quale può inviare elementi informativi utili ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa o decidere di annullare il modello F24 mediante l'apposita procedura telematica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ove la compensazione non sia stata correttamente utilizzata, lo scarto viene comunicato indicandone la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito.

Ove, di contro, il credito risulti correttamente utilizzato, la sospensione viene meno e l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel *file* telematico inviato.

Nel provvedimento si specifica che il positivo esito della procedura (quindi il "via libera" alla compensazione) lascia intatto il successivo potere di controllo sul credito compensato.

11.5.2 Limiti alla compensazione dei crediti IVA e delle imposte dirette

Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, nel corso degli anni sono stati introdotti alcuni vincoli in materia di compensazione nel modello F24 (resi più stringenti, da ultimo, dal DL 124/2019):

- dei crediti IVA (a decorrere dall'1.1.2010)²⁶¹;
- delle imposte dirette (a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, quindi con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità)²⁶².

In particolare:

- la compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui²⁶³ può essere effettuata solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge²⁶⁴;
- l'utilizzo in compensazione, nel modello F24, di crediti relativi all'IVA, alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, all'IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, per importi superiori a 5.000,00 euro²⁶⁵ annui ciascuno, comporta altresì l'obbligo che la dichiarazione annuale (o il modello TR, nel caso di crediti IVA trimestrali²⁶⁶) dalla quale emerge il credito:

²⁶⁰ Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 3 co. 2 della L. 212/2000.

²⁶¹ Tali limiti sono stati introdotti dall'art. 10 del DL 78/2009, conv. L. 102/2009, e dall'art. 8 co. 18 - 20 del DL 16/2012, conv. L. 44/2012.

²⁶² Tali limiti sono stati previsti dall'art. 1 co. 574 della L. 147/2013.

²⁶³ Soglia così fissata dall'art. 8 co. 18 - 19 del DL 16/2012. In precedenza, il limite era fissato a 10.000,00 euro. In base a quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 16.3.2012 n. 40186, la riduzione della soglia da 10.000,00 a 5.000,00 euro si applica a decorrere dalle compensazioni dei crediti IVA (annuali e trimestrali) effettuate dall'1.4.2012.

²⁶⁴ Il momento di effettuazione delle suddette compensazioni risulta, dunque, anticipato rispetto alla disciplina vigente prima delle modifiche recate dal DL 50/2017, secondo la quale occorre attendere il 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza, e diventa un termine "mobile" collegato al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR.

²⁶⁵ Prima delle modifiche apportate dal DL 50/2017, il limite era fissato a 15.000,00 euro.

²⁶⁶ Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 50/2017, l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) è stato esteso anche alla compensazione dei crediti IVA trimestrali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui. Anteriormente alle suddette modifiche, la compensazione "orizzontale" di crediti IVA trimestrali di importo superiore a 5.000,00 euro annui non comportava l'obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello TR.

- rechi l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 9.7.97 n. 241 (c.d. "visto leggero"), da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista);
- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti²⁶⁷.

È inoltre possibile beneficiare dell'esonero dal visto di conformità (o dalla sottoscrizione alternativa), entro determinati limiti, qualora si possa beneficiare del regime premiale previsto per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), secondo quanto previsto dai provv. Agenzia delle Entrate 26.4.2021 n. 103206, 27.4.2022 n. 143350, 27.4.2023 n. 140005 e 22.4.2024 n. 205127. Il regime premiale si applica anche ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale, in relazione ai periodi d'imposta oggetto del concordato²⁶⁸.

Se si intendono compensare gli acconti dovuti con crediti IVA, imposte sui redditi o IRAP, occorre quindi tenere conto delle suddette disposizioni.

11.5.3 Limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili sul conto fiscale

Allo stato attuale, è previsto il limite di 2 milioni di euro per ciascun anno solare²⁶⁹ in relazione all'ammontare dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere compensati ai sensi del DLgs. 241/97, ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura prevista dal DM 28.12.93 n. 567²⁷⁰.

Detto limite è cumulativo sia ai fini della compensazione che della richiesta di rimborso.

Compensazioni che non rilevano ai fini del raggiungimento del limite

Non rilevano ai fini del raggiungimento del suddetto limite le compensazioni effettuate secondo quanto indicato nella seguente tabella.

²⁶⁷ In ordine alle *start up* innovative (art. 25 del DL 179/2012), in relazione ai crediti IVA (annuali o trimestrali), l'obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) si applica se si supera il limite di 50.000,00 euro annui.

²⁶⁸ Cfr. art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024 e circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18 (§ 2.5).

²⁶⁹ L'art. 9 co. 2 del DL 35/2013 (conv. L. 64/2013) ha aumentato a 700.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2014, il limite precedentemente fissato a 516.456,90 euro per ciascun anno solare dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000. Il limite era elevato a 1 milione di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente fosse costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006). Per il 2020 il limite era stato elevato da 700.000,00 a 1 milione di euro dall'art. 147 del DL 34/2020. Per il 2021 il limite era stato elevato da 700.000,00 a 2 milioni di euro dall'art. 22 del DL 73/2021. Il limite di 2 milioni di euro è stato messo a regime dal 2022 dall'art. 1 co. 72 della L. 234/2021.

²⁷⁰ Si veda l'art. 25 co. 4 del DLgs. 241/97.

Tipologia di compensazione	Norma/prassi di riferimento
Compensazioni effettuate utilizzando disposizioni diverse dal DLgs. 241/97 (es. scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi versamenti in acconto, ecc. ²⁷¹), anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24.	Art. 34 co. 1 della L. 388/2000
Compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale ²⁷² .	R.M. 24.5.99 n. 86/E
Compensazioni relative alle agevolazioni per le Zone franche urbane (ZFU).	Art. 1 co. 340 - 343 della L. 296/2006 e ris. Agenzia delle Entrate 3.4.2015 n. 36
Compensazioni relative ai crediti d'imposta derivanti dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.	Art. 2 co. 55 - 58 del DL 225/2010, ris. Agenzia delle Entrate 94/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 37/2012
Compensazioni relative al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo.	Art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015
Compensazioni relative al credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "Art bonus").	Art. 1 del DL 83/2014
Compensazioni relative al recupero del c.d. "bonus IRPEF" in busta paga.	Art. 1 co. 15 della L. 190/2014 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2014
Compensazioni relative al recupero del "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati".	Artt. 1 e 3 del DL 3/2020 e circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29
Compensazioni relative agli importi rimborsati ai soggetti che hanno presentato il modello 730 e ai versamenti in eccesso di ritenute e imposte sostitutive.	Art. 15 del DLgs. 175/2014
Compensazioni relative ai crediti d'imposta per il settore cinematografico.	L. 220/2016 e risposte a interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2019 n. 152 e 153
Compensazioni relative al credito d'imposta per erogazioni liberali agli istituti di istruzione (c.d. "School bonus").	Art. 1 co. 145 - 150 della L. 107/2015 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2016, cap. V, § 1
Compensazione dei crediti d'imposta maturati dagli enti locali in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.	Art. 26-bis del DL 1/2012
Compensazione dei crediti d'imposta riconosciuti in favore delle forme di previdenza complementare, di cui al DLgs. 252/2005, e degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, qualora vengano effettuati investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine.	Art. 1 co. 91 - 94 della L. 190/2014, DM 19.6.2015, provv. Agenzia delle Entrate 28.9.2015 n. 122544, 23.6.2016 e 21.6.2017 n. 116001
Compensazioni relative al credito d'imposta per i versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.	Art. 1 co. 392 - 395 della L. 208/2015 e DM 1.6.2016
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti ai Fondi speciali.	Art. 1 co. 578 - 581 della L. 232/2016 e DM 9.5.2017
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni	Art. 1 co. 201 - 204 della

²⁷¹ C.d. compensazione "interna" o "verticale", rispetto a quella "orizzontale" (cioè tra imposte e contributi diversi) che avviene necessariamente con il modello F24.

²⁷² Per i quali tuttavia vige l'apposito limite introdotto dalla legge Finanziaria 2008 (si veda il successivo § 11.5.4).

Tipologia di compensazione	Norma/prassi di riferimento
bancarie per il finanziamento di progetti di <i>welfare</i> di comunità.	L. 205/2017 e DM 29.11.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta per la quotazione delle PMI.	Art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017 e DM 23.4.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente.	Art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato.	Art. 62 del DLgs. 117/2017 e DM 4.5.2018 n. 56
Compensazioni del credito d'imposta relativo all'acquisto di veicoli meno inquinanti (c.d. "ecobonus").	Art. 1 co. 1031 - 1038 e co. 1057 - 1062 della L. 145/2018, DM 20.3.2019, art. 44 del DL 34/2020, art. 1 co. 77 - 79-bis della L. 178/2020, art. 73-quinquies del DL 73/2021, art. 7 del DL 146/2021 e DPCM 6.4.2022
Compensazioni del credito corrispondente alla detrazione d'imposta ceduta spettante per determinati interventi di riqualificazione energetica o antisismici.	Artt. 14 e 16 del DL 63/2013, art. 10 co. 3-ter del DL 34/2019, provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572, 28.8.2017 n. 165110, 18.4.2019 n. 100372 e 31.7.2019 n. 660057
Compensazioni del credito corrispondente allo sconto sul corrispettivo per determinati interventi di riqualificazione energetica o antisismici.	Artt. 14 e 16 del DL 63/2013 e provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057
Compensazioni del credito d'imposta per erogazioni liberali relative ad interventi di bonifica su edifici e terreni pubblici.	Art. 1 co. 156 - 161 della L. 145/2018 e DPCM 10.12.2021
Compensazioni del credito d'imposta per erogazioni liberali relative a realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici.	Art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018 e DPCM 30.4.2019
Compensazione del credito corrispondente al contributo concesso per l'acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione.	Art. 1 co. 1039 della L. 205/2017, DM 18.10.2019, art. 1 co. 614 - 615 della L. 178/2020, DM 5.7.2021 e art. 1 co. 480 - 481 della L. 234/2021
Compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.	Art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.	Art. 1 co. 198 - 208 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.	Art. 1 co. 653 - 658 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.	Art. 121 del DL 34/2020, provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 e 12.11.2021 n. 312528, art. 28 del DL 4/2022, provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 e 4.2.2022 n. 37381 e art. 14 del DL 50/2022
Compensazione del credito d'imposta per botteghe e negozi.	Artt. 65 del DL 18/2020 e 122 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020

Tipologia di compensazione	Norma/prassi di riferimento
	n. 250739
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.	Artt. 28 e 122 del DL 34/2020, provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, art. 5 del DL 4/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19.	Artt. 120 e 122 del DL 34/2020, art. 1 co. 1098 - 1099 della L. 178/2020, provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 e 8.1.2021 n. 4887
Compensazione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.	Artt. 125 e 122 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 e 11.9.2020 n. 302831
Compensazione del credito d'imposta per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai <i>bed & breakfast</i> (<i>tax credit vacanze</i>).	Art. 176 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2020 n. 237174
Compensazione dei crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.	Art. 26 del DL 34/2020, DM 10.8.2020 e provv. Agenzia delle Entrate 11.3.2021 n. 67800
Compensazione del credito d'imposta per le ritenute operate e versate dai sostituti d'imposta sulle somme successivamente restituite dal percipiente.	Artt. 10 del TUIR e 150 del DL 34/2020
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai policlinici universitari per la promozione di attività di ricerca.	Art. 25 co. 4- <i>duodecies</i> - 4- <i>quinquiesdecies</i> del DL 162/2019 e DM 13.12.2022
Compensazione del credito d'imposta per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri.	Art. 19- <i>septies</i> del DL 137/2020 e DM 30.10.2021
Compensazione del credito d'imposta relativo alle perdite, alle minusvalenze e ai differenziali negativi derivanti dai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR).	Art. 1 co. 219 - 226 della L. 178/2020
Compensazione del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.	Art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020
Compensazione del credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.	Art. 1 co. 1087 - 1089 della L. 178/2020, provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000, 31.3.2022 n. 102326 e 3.4.2023 n. 116259
Compensazione dei crediti d'imposta corrispondenti ai contributi a fondo perduto riconosciuti agli operatori economici danneggiati dall'emergenza COVID-19.	Art. 1 e 1- <i>ter</i> del DL 41/2021, provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, DM 10.9.2021, provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2021 n. 305784, art. 1 del DL 73/2021, DM 12.11.2021, provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776, 4.9.2021 n. 227357, 13.10.2021 n. 268440, 29.11.2021 n. 336196, 29.11.2021 n. 336230,

Tipologia di compensazione	Norma/prassi di riferimento
	17.12.2021 n. 365798 e 29.12.2021 n. 379919
Compensazione del credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione e tamponi.	Art. 32 del DL 73/2021, provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910 e 10.11.2021 n. 309145
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, danneggiate dall'emergenza COVID-19.	Art. 36-bis del DL 41/2021, provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262278 e 26.11.2021 n. 334497
Compensazione del credito d'imposta corrispondente alla c.d. "super ACE".	Art. 19 del DL 73/2021 e provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per i costi di formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti.	Art. 48-bis del DL 73/2021
Compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini.	Art. 31 del DL 73/2021
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto agli enti privati per le spese di ricerca biomedica.	Art. 31-bis del DL 73/2021
Compensazione del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto per la ristrutturazione delle imprese alberghiere e del settore turistico.	Art. 1 del DL 152/2021, avvisi Min. Turismo 23.12.2021, 4.2.2022, 11.2.2022, 16.2.2022, 18.2.2022 e 8.4.2022
Compensazione del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei <i>tour operator</i> .	Art. 4 del DL 152/2021, DM 29.12.2021, avvisi Min. Turismo 16.2.2022, 18.2.2022, 14.9.2022 e 21.9.2022
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti al "Fondo per la Repubblica Digitale".	Art. 29 del DL 152/2021 e DPCM 25.3.2022
Compensazione del credito d'imposta per gli impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle Regioni del Mezzogiorno.	Art. 1 co. 831 - 834 della L. 234/2021, provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 80989 e 21.3.2023 n. 84261
Compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese energivore.	Art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, artt. 5 e 9 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 2, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas.	Art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, artt. 5 e 9 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 4, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL

Tipologia di compensazione	Norma/prassi di riferimento
	34/2023
Compensazione dei crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.	Art. 6 del DL 17/2022, art. 3 del DL 50/2022, DM 13.7.2022 e DM 324/2022
Compensazione del credito d'imposta per investimenti di efficienza energetica nel Mezzogiorno.	Art. 14 del DL 17/2022
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica.	Art. 3 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 3, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale.	Art. 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 5, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.	Art. 18 del DL 21/2022, art. 3-bis del DL 50/2022, art. 7 del DL 115/2022, art. 2 del DL 144/2022 e art. 1 co. 45 - 48 della L. 197/2022
Compensazione del credito d'imposta per il comparto turismo relativo all'IMU versata come seconda rata nel 2021.	Art. 22 del DL 21/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194
Compensazione del credito derivante dalla revoca degli effetti fiscali della rivalutazione dei beni d'impresa, del riallineamento dei valori e dell'affrancamento della riserva.	Art. 1 co. 624 - 624-bis della L. 234/2021 e provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046
Compensazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS <i>Academy</i> .	Art. 4 della L. 99/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 10.11.2022 n. 414366
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa.	Art. 8 del DL 176/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231943
Compensazione del credito d'imposta per fusione di fondazioni bancarie.	Art. 1 co. 396 - 400 della L. 197/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 18.12.2023 n. 428485
Compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica.	Art. 5 del DL 104/2023
Compensazione del credito d'imposta per il gasolio degli autotrasportatori di merci per conto proprio e per conto terzi.	Art. 14 del DL 144/2022, art. 1 co. 503 - 504 della L. 197/2022, DM 4.8.2023 e DM 8.8.2023
Compensazione del credito d'imposta per il gasolio per il trasporto di persone su strada.	Art. 14 del DL 144/2022 e DM 4.8.2023
Compensazione del credito d'imposta per gli investimenti relativi al piano transizione 5.0	Art. 38 del DL 19/2024 e DM 24.7.2024
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso	Art. 4 co. 7 del DLgs. 196/2021 e DM 4.3.2024

Tipologia di compensazione	Norma/prassi di riferimento
Compensazione del credito d'imposta per l'accesso ai finanziamenti agevolati da parte dei soggetti alluvionati di maggio 2023	Artt. 20- <i>sexies</i> e 20- <i>septies</i> del DL 61/2023, art. 1 co. 435 - 442 della L. 213/2023 e provv. Agenzia delle Entrate 25.7.2024 n. 312076
Compensazione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno	Art. 16 del DL 124/2023 e DM 17.5.2024
Compensazione del credito d'imposta per la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni e per l'installazione di impianti a GPL e metano	DPCM 20.5.2024 e DM 3.6.2024
Compensazione del credito d'imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)	Art. 13 del DL 60/2024 e DM 30.8.2024

11.5.4 Limite di 250.000,00 euro dei crediti d'imposta originati da agevolazioni o incentivi fiscali compensabili nel modello F24

L'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, cioè quelli originati da agevolazioni o incentivi concessi alle imprese, possono essere utilizzati entro il limite massimo annuale pari a 250.000,00 euro, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive. L'ammontare eccedente è riportato nei periodi d'imposta successivi anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Ammontare complessivo del limite

La ris. Dipartimento delle Finanze 3.4.2008 n. 9 ha chiarito che il limite di 250.000,00 euro:

- non è riferito a ciascun singolo credito d'imposta;
- bensì costituisce un limite complessivo della massa dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali che il contribuente può utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.

Cumulo con il limite di annuo per la compensazione nel modello F24

Come sopra riportato, il suddetto limite di 2 milioni di euro non riguarda i crediti d'imposta derivanti dall'applicazione di discipline agevolative compensabili con debiti tributari o contributivi. Pertanto, il limite di 250.000,00 euro si cumula con quello relativo alla compensazione nel modello F24 (l'ammontare massimo delle compensazioni può quindi arrivare a 2.250.000,00 euro).

Qualora, in un determinato anno, il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il suddetto limite generale, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite di 250.000,00 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale²⁷³.

Riporto in avanti dell'eccedenza non utilizzata

Secondo quanto chiarito dalla ris. Dipartimento Finanze 3.4.2008 n. 9, la regola del riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non utilizzati per effetto del tetto di 250.000,00 euro e dell'utilizzabilità senza limiti di tale eccedenza nel terzo anno solare successivo si applica:

- sia ai crediti di nuova generazione;
- sia ai crediti già maturati dal contribuente in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati (per i quali il triennio decorre dal 2008).

²⁷³

Ris. Dipartimento Finanze 3.4.2008 n. 9.

Inoltre, nell'anno in cui viene a maturazione il diritto a utilizzare l'intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza (in pratica, dal 2011), l'ammontare dell'eccedenza residua è cumulabile con il limite di 250.000,00 euro sfruttabile nell'anno stesso con riferimento a crediti nuovi o a eccedenze più recenti.

Crediti d'imposta esclusi dal limite

Il limite annuale di 250.000,00 euro non si applica ai crediti d'imposta indicati nella seguente tabella.

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
Credito d'imposta per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.	Art. 1 co. 280 della L. 296/2006
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (limite inapplicabile dall'1.1.2010).	Art. 1 co. 271 della L. 296/2006
Agevolazioni per la rottamazione dei veicoli.	Art. 29 del DL 248/2007
Crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.	Art. 1 co. 10 del DL 5/2009
Crediti d'imposta per la ricerca scientifica.	Art. 1 del DL 70/2011
Crediti d'imposta derivanti dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.	Art. 2 co. 55 - 58 del DL 225/2010
Crediti d'imposta per "neutralizzare" l'incremento dell'accisa sul gasolio da autotrazione per effetto dell'introduzione della "carbon tax" (limite inapplicabile dal 2012).	Art. 8 della L. 448/98, DPR 277/2000 e art. 61 co. 2 del DL 1/2012
Crediti d'imposta per il settore cinematografico.	Art. 1 co. 325 - 328 e 330 - 337 della L. 244/2007, L. 220/2016 e art. 2 co. 4-bis del DL 225/2010
Crediti d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.	Art. 24 del DL 83/2012
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.	Art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015
Crediti d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "Art bonus").	Art. 1 del DL 83/2014
Credito d'imposta per investimenti in impianti e macchinari.	Art. 18 del DL 91/2014
Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per l'acquisizione di beni capitali.	Art. 32-bis del DL 133/2014
Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per la formazione del personale.	Art. 32-bis del DL 133/2014
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nelle aree terremotate del Centro Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES).	Art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015, art. 18- <i>quater</i> del DL 8/2017 e art. 5 co. 2 del DL 91/2017
Credito d'imposta per i fondi pensione e le Casse di previdenza che investono nell'economia reale.	Art. 1 co. 91 - 94 della L. 190/2014 e DM 19.6.2015
Credito d'imposta per i versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.	Art. 1 co. 392 - 395 della L. 208/2015 e DM 1.6.2016
Credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti ai Fondi speciali.	Art. 1 co. 578 - 581 della L. 232/2016 e DM 9.5.2017
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento di progetti di <i>welfare</i> di comunità.	Art. 1 co. 201 - 204 della L. 205/2017 e DM 29.11.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta per la quotazione delle PMI.	Art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017 e DM 23.4.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente.	Art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato.	Art. 62 del DLgs. 117/2017 e DM 4.5.2018 n. 56
Compensazioni del credito d'imposta relativo all'acquisto di veicoli meno inquinanti (c.d. "ecobonus").	Art. 1 co. 1031 - 1038 e co. 1057 - 1062 della L. 145/2018, DM 20.3.2019, art. 44 del DL 34/2020, art. 1 co. 77 - 79-bis della L. 178/2020, art. 73-quinquies del DL 73/2021, art. 7 del DL 146/2021 e DPCM 6.4.2022
Compensazioni del credito corrispondente alla detrazione d'imposta ceduta spettante per determinati interventi di riqualificazione energetica o antisismici.	Artt. 14 e 16 del DL 63/2013, art. 10 co. 3-ter del DL 34/2019, provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572, 28.8.2017 n. 165110, 18.4.2019 n. 100372 e 31.7.2019 n. 660057
Compensazioni del credito corrispondente allo sconto sul corrispettivo per determinati interventi di riqualificazione energetica o antisismici.	Artt. 14 e 16 del DL 63/2013 e provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057
Compensazioni del credito d'imposta per erogazioni liberali relative ad interventi di bonifica su edifici e terreni pubblici.	Art. 1 co. 156 - 161 della L. 145/2018 e DPCM 10.12.2021
Compensazioni del credito d'imposta per erogazioni liberali relative a realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici.	Art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018 e DPCM 30.4.2019
Compensazione del credito corrispondente al contributo concesso per l'acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione.	Art. 1 co. 1039 della L. 205/2017, DM 18.10.2019, art. 1 co. 614 - 615 della L. 178/2020, DM 5.7.2021 e art. 1 co. 480 - 481 della L. 234/2021
Compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.	Art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.	Art. 1 co. 198 - 208 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.	Art. 1 co. 653 - 658 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.	Art. 121 del DL 34/2020, provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 e 12.11.2021 n. 312528, art. 28 del DL 4/2022, provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 e 4.2.2022 n. 37381 e art. 14 del DL 50/2022
Compensazione del credito d'imposta per botteghe e negozi.	Artt. 65 del DL 18/2020 e 122 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.	Artt. 28 e 122 del DL 34/2020, provv. Agenzia delle Entrate

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
	1.7.2020 n. 250739, art. 5 del DL 4/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19.	Artt. 120 e 122 del DL 34/2020, art. 1 co. 1098 - 1099 della L. 178/2020, provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 e 8.1.2021 n. 4887
Compensazione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.	Artt. 125 e 122 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 e 11.9.2020 n. 302831
Compensazione del credito d'imposta per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai <i>bed & breakfast</i> (<i>tax credit vacanze</i>).	Art. 176 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2020 n. 237174
Compensazione dei crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.	Art. 26 del DL 34/2020, DM 10.8.2020 e provv. Agenzia delle Entrate 11.3.2021 n. 67800
Compensazione del credito d'imposta per le ritenute operate e versate dai sostituti d'imposta sulle somme successivamente restituite dal percipiente.	Artt. 10 del TUIR e 150 del DL 34/2020
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai policlinici universitari per la promozione di attività di ricerca.	Art. 25 co. 4- <i>duodecies</i> - 4- <i>quinqüesdecies</i> del DL 162/2019 e DM 13.12.2022
Compensazione del credito d'imposta per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri.	Art. 19- <i>septies</i> del DL 137/2020 e DM 30.10.2021
Compensazione del credito d'imposta relativo alle perdite, alle minusvalenze e ai differenziali negativi derivanti dai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR).	Art. 1 co. 219 - 226 della L. 178/2020
Compensazione del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.	Art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020
Compensazione del credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.	Art. 1 co. 1087 - 1089 della L. 178/2020, provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000, 31.3.2022 n. 102326 e 3.4.2023 n. 116259
Compensazione dei crediti d'imposta corrispondenti ai contributi a fondo perduto riconosciuti agli operatori economici danneggiati dall'emergenza COVID-19.	Art. 1 e 1- <i>ter</i> del DL 41/2021, provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, DM 10.9.2021, provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2021 n. 305784, art. 1 del DL 73/2021, DM 12.11.2021, provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776, 4.9.2021 n. 227357,

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
	13.10.2021 n. 268440, 29.11.2021 n. 336196, 29.11.2021 n. 336230, 17.12.2021 n. 365798 e 29.12.2021 n. 379919
Compensazione del credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione e tamponi.	Art. 32 del DL 73/2021, provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2021 n. 191910 e 10.11.2021 n. 309145
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, danneggiate dall'emergenza COVID-19.	Art. 36- <i>bis</i> del DL 41/2021, provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. 262278 e 26.11.2021 n. 334497
Compensazione del credito d'imposta corrispondente alla c.d. "super ACE".	Art. 19 del DL 73/2021 e provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per i costi di formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti.	Art. 48- <i>bis</i> del DL 73/2021
Compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci e vaccini.	Art. 31 del DL 73/2021
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto agli enti privati per le spese di ricerca biomedica.	Art. 31- <i>bis</i> del DL 73/2021
Compensazione del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto per la ristrutturazione delle imprese alberghiere e del settore turistico.	Art. 1 del DL 152/2021, avvisi Min. Turismo 23.12.2021, 4.2.2022, 11.2.2022, 16.2.2022, 18.2.2022 e 8.4.2022
Compensazione del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei <i>tour operator</i> .	Art. 4 del DL 152/2021, DM 29.12.2021, avvisi Min. Turismo 16.2.2022, 18.2.2022, 14.9.2022 e 21.9.2022
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti al "Fondo per la Repubblica Digitale".	Art. 29 del DL 152/2021 e DPCM 25.3.2022
Compensazione del credito d'imposta per gli impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle Regioni del Mezzogiorno.	Art. 1 co. 831 - 834 della L. 234/2021, provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 80989 e 21.3.2023 n. 84261
Compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese energivore.	Art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, artt. 5 e 9 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 2, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas.	Art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, artt. 5 e 9 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
	DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 4, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione dei crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.	Art. 6 del DL 17/2022, art. 3 del DL 50/2022, DM 13.7.2022 e DM 324/2022
Compensazione del credito d'imposta per investimenti di efficienza energetica nel Mezzogiorno.	Art. 14 del DL 17/2022
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica.	Art. 3 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 3, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale.	Art. 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 5, 7 e 8 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.	Art. 18 del DL 21/2022, art. 3-bis del DL 50/2022, art. 7 del DL 115/2022, art. 2 del DL 144/2022 e art. 1 co. 45 - 48 della L. 197/2022
Compensazione del credito d'imposta per il comparto turismo relativo all'IMU versata come seconda rata nel 2021.	Art. 22 del DL 21/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194
Compensazione del credito derivante dalla revoca degli effetti fiscali della rivalutazione dei beni d'impresa, del riallineamento dei valori e dell'affrancamento della riserva.	Art. 1 co. 624 - 624-bis della L. 234/2021 e provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046
Compensazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS <i>Academy</i> .	Art. 4 della L. 99/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 10.11.2022 n. 414366
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa.	Art. 8 del DL 176/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231943
Compensazione del credito d'imposta per fusione di fondazioni bancarie.	Art. 1 co. 396 - 400 della L. 197/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 18.12.2023 n. 428485
Compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica.	Art. 5 del DL 104/2023
Compensazione del credito d'imposta per il gasolio degli autotrasportatori di merci per conto proprio e per conto terzi.	Art. 14 del DL 144/2022, art. 1 co. 503 - 504 della L. 197/2022, DM 4.8.2023 e DM 8.8.2023
Compensazione del credito d'imposta per il gasolio per il trasporto di persone su strada.	Art. 14 del DL 144/2022 e DM 4.8.2023

Tipologia di credito d'imposta	Norma di riferimento
Compensazione del credito d'imposta per gli investimenti relativi al piano transizione 5.0	Art. 38 del DL 19/2024 e DM 24.7.2024
Compensazione del credito d'imposta per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso	Art. 4 co. 7 del DLgs. 196/2021 e DM 4.3.2024
Compensazione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno	Art. 16 del DL 124/2023 e DM 17.5.2024
Compensazione del credito d'imposta per la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni e per l'installazione di impianti a GPL e metano	DPCM 20.5.2024 e DM 3.6.2024
Compensazione del credito d'imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)	Art. 13 del DL 60/2024 e DM 30.8.2024

Imprese escluse dal limite

Il suddetto limite di 250.000,00 euro è inapplicabile alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammesse alla fruizione degli aiuti di Stato²⁷⁴, con un fatturato annuo non superiore a 5.000.000,00 di euro e a condizione che:

- beneficiano degli incentivi per l'aggregazione di imprese (di cui all'art. 1 co. 242 - 249 della L. 296/2006);
- le proprie azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2007²⁷⁵.

A tal fine, ai sensi dell'art. 1 co. 56 della L. 244/2007, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con dotazione nel limite di 10.000.000,00 di euro, a partire dall'anno 2008.

L'applicazione delle disposizioni in esame, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'istanza preventiva di interpello ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare dell'inapplicabilità del limite di compensazione²⁷⁶.

11.5.5 Scarto dei modelli F24 riportanti compensazioni "eccedenti"

L'art. 17 co. 2-ter del DLgs. 241/97²⁷⁷ prevede lo scarto del modello F24 nell'ipotesi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, secondo quanto riportato in precedenza, sulla base delle modalità che dovranno essere stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

11.5.6 Divieto di compensazione in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo

L'art. 31 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010, ha previsto alcune novità in materia di compensazione, in presenza di imposte iscritte a ruolo.

In particolare, a decorrere dall'1.1.2011, è stato introdotto il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

²⁷⁴ Ai sensi dell'art. 87 § 3 lett. a) e c) del Trattato UE.

²⁷⁵ Art. 1 co. 54 della L. 244/2007.

²⁷⁶ Art. 1 co. 55 della L. 244/2007.

²⁷⁷ Inserito dall'art. 3 co. 4-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).

A fronte del suddetto divieto di compensazione, lo stesso art. 31 ha introdotto la possibilità del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità che sono state stabilite dal DM 10.2.2011.

Compensazioni “orizzontali” e “verticali”

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 (§ 6), il divieto:

- si applica alle sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa tipologia (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24;
- non si applica, invece, alle compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24²⁷⁸.

Limitazione alle sole “imposte erariali”

La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es. IRPEF, IRES, IVA²⁷⁹, ecc.).

La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 (§ 2) ha chiarito che rientrano nell’ambito della disciplina in esame anche:

- l’IRAP;
- le addizionali ai tributi diretti²⁸⁰.

Inoltre, la suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo che impediscono la compensazione anche quelli relativi:

- alle ritenute alla fonte, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta;
- ad altre imposte indirette erariali, anche qualora non sia attualmente possibile avvalersi del meccanismo di versamento unificato e di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97.

Sono quindi escluse dall’ambito applicativo del divieto di compensazione tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio:

- i tributi locali²⁸¹ (es. IMU²⁸², TASI, TARI, TOSAP);
- i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, Gestione separata ex L. 335/95)²⁸³;
- i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al codice della strada).

Infine, la circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 (§ 2) ha chiarito che sono esclusi dall’ambito applicativo della disciplina in esame i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “Erario” del modello F24²⁸⁴.

²⁷⁸ Come evidenziato dalla suddetta circ. 13/2011, la compensazione all’interno dello stesso tributo è, infatti, disciplinata nell’ambito di norme specifiche, peraltro precedenti all’art. 17 del DLgs. 241/97, “e si realizza nei fatti indipendentemente dalla sua successiva evidenziazione nel modello di pagamento”.

²⁷⁹ La circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4 (§ 12) fa riferimento anche alle “altre imposte indirette”.

²⁸⁰ Ciò in analogia con quanto chiarito in relazione all’ambito di applicazione della compensazione tra i debiti erariali iscritti a ruolo con i crediti relativi alle stesse imposte, ai sensi del DM 10.2.2011.

²⁸¹ Come espressamente confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4 (§ 12).

²⁸² Cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.9.2020 n. 385.

²⁸³ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4 (§ 12), secondo la quale sono esclusi dall’ambito applicativo della disciplina in esame i “contributi di qualsiasi natura”. Pertanto, ad esempio, un credito INPS può essere compensato indipendentemente dalla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo.

²⁸⁴ Si veda anche l’art. 121 del DL 34/2020.

Iscrizioni a ruolo superiori a 10.000,00 euro

Per effetto dell'art. 121 co. 3-*bis* del DL 34/2020²⁸⁵, è stata disposta la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo "sconto in fattura" per *bonus* edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro:

- per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione;
- fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo "sconto in fattura" per *bonus* edilizi.

Le modalità attuative e la decorrenza delle disposizioni in esame saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Iscrizioni a ruolo superiori a 100.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 37 co. 49-*quinqües* del DL 223/2006²⁸⁶, non è possibile avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il suddetto divieto non si applica:

- alla compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, di cui all'art. 17 co. 2 lett. e), f) e g) del DLgs. 241/97;
- con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Ai fini della verifica delle suddette condizioni si applicano le disposizioni dell'art. 37 co. 49-*ter* e 49-*quater* del DL 223/2006, in materia di controlli preventivi delle compensazioni²⁸⁷.

È possibile il pagamento delle somme iscritte a ruolo o dei carichi affidati agli agenti della riscossione, relativi ad imposte erariali, mediante la compensazione di crediti relativi a sole imposte erariali, ai sensi dell'art. 31 co. 1, quarto periodo, del DL 78/2010²⁸⁸.

La disciplina in esame si applica a decorrere dai modelli F24 eseguiti dall'1.7.2024, a prescindere dalla data di scadenza del pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione²⁸⁹. Qualora l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia complessivamente superiore a 100.000,00 euro, si rende applicabile solo la presente disciplina e non anche quella di cui al suddetto art. 31 del DL 78/2010²⁹⁰.

11.6 RATEIZZAZIONE - ESCLUSIONE

Non sono rateizzabili²⁹¹ le somme relative agli acconti che devono essere versati:

- nel mese di novembre;

²⁸⁵ Inserito dall'art. 4 co. 1 del DL 39/2024.

²⁸⁶ Inserito dall'art. 1 co. 94 lett. b) della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) e sostituito dall'art. 4 co. 2 del DL 39/2024.

²⁸⁷ Si veda il precedente § 11.5.1.

²⁸⁸ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16 (§ 2.3).

²⁸⁹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16 (§ 2).

²⁹⁰ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16 (§ 2.4).

²⁹¹ Cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 2.5.2024 n. 9 (§ 1.1, nota 4), anche dopo le modifiche all'art. 20 del DLgs. 241/97 apportate dall'art. 8 co. 1 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.

- ovvero nell'11° mese dell'esercizio, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare²⁹².

12 SANZIONI PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO VERSAMENTO DI ACCONTI

La disciplina delle sanzioni amministrative per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli acconti d'imposta è contenuta nei DLgs. 18.12.97 n. 471 e n. 472, come modificati dal DLgs. 14.6.2024 n. 87.

Per le violazioni in materia di contributo INPS ex L. 335/95, invece, è applicabile la disciplina delle sanzioni contributive.

12.1 SANZIONI PER L'IRPEF, L'IRES E L'IRAP

Ai sensi del "nuovo" art. 13 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse a partire dall'1.9.2024²⁹³, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, delle imposte sostitutive²⁹⁴ e addizionali²⁹⁵ di tali tributi, si applicano:

- la sanzione amministrativa fino al 25%²⁹⁶ dell'importo non versato o versato in ritardo;
- l'interesse pari al:
 - 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. "avviso bonario" (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97)²⁹⁷;
 - 4%, per i ruoli resi esecutivi dall'1.10.2009²⁹⁸, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

Riduzione della sanzione alla metà

La sanzione del 25% è dimezzata quando la tardività del pagamento è contenuta entro i 90 giorni dalla scadenza del termine²⁹⁹. In pratica, per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 12,5%. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso³⁰⁰.

12.1.1 Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso

Qualora il versamento degli acconti sia effettuato oltre la scadenza e si osservi la speciale procedura del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97³⁰¹), la sanzione del 12,5% o 25% può essere ridotta nella seguente misura:

- 1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza³⁰² (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni)³⁰³;

²⁹² Si veda la ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2002 n. 390.

²⁹³ Si veda l'art. 5 co. 1 del DLgs. 87/2024.

²⁹⁴ Cedolare secca, imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011, per il regime forfetario ex L. 190/2014, ecc.

²⁹⁵ Es. addizionali IRES per le società non operative e il settore bancario, ecc.

²⁹⁶ In precedenza la sanzione era stabilita al 30%.

²⁹⁷ Art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009.

²⁹⁸ Percentuale così aumentata, rispetto al precedente 2,75%, dall'art. 2 del DM 21.5.2009.

²⁹⁹ Art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97.

³⁰⁰ Si veda il successivo § 12.1.1.

³⁰¹ Come modificato dall'art. 3 co. 1 lett. g) del DLgs. 14.6.2024 n. 87, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.9.2024 (art. 5 co. 1 del DLgs. 87/2024).

³⁰² Quindi, per l'acconto scadente il 2.12.2024, entro il 2.1.2025, considerando i differimenti per le scadenze che cadono di sabato o di giorno festivo.

³⁰³ Si veda il successivo § 12.1.2.

- 1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 del 25%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione³⁰⁴;
- 3,57% (1/7 del 25%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- 4,17% (1/6 del 25%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo la comunicazione dello schema di atto strumentale al contraddittorio (di cui all'art. 6-*bis* co. 3 della L. 212/2000), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 del DLgs. 218/97).

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale³⁰⁵ con maturazione giorno per giorno.

12.1.2 Sanzioni ridotte per ritardi fino a 14 giorni e ravvedimento “*sprint*”

In caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ridotte ad un importo pari ad 1/15 per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso. Quindi, se il pagamento delle somme relative ai versamenti derivanti dalle imposte risultanti dalla dichiarazione avviene, per ipotesi, con un solo giorno di ritardo, il contribuente può beneficiare, cumulativamente, delle riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 e dal ravvedimento operoso.

Non a caso, il beneficio introdotto dall'art. 13 del DLgs. 471/97 è indipendente dal ravvedimento operoso³⁰⁶.

La sanzione del 12,5% delle somme versate con un ritardo non superiore a 90 giorni³⁰⁷ è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dello 0,83% giornaliero.

Riprendendo l'esempio riportato nella circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10) e adattandolo alle modifiche dell'art. 13 del DLgs. 471/97 apportate dal DLgs. 87/2024, ne deriva che, se, dall'1.9.2024, un pagamento di 1.000,00 euro viene eseguito con 2 giorni di ritardo e il ravvedimento viene posto in essere entro i 30 giorni, la sanzione sarà pari a 1,67 euro, in quanto:

- per effetto dell'art. 13 del DLgs. 471/97, si ha una riduzione della sanzione del 12,5% ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, per cui la sanzione da corrispondere diviene di 16,67 euro (125,00 / 15 x 2);
- per effetto del ravvedimento operoso, si ha una sanzione di 1,67 euro (16,67 / 10).

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

- le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dallo 0,83% per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5%) all'11,67% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5%);
- se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,08% per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5% / 10) e dell'1,17% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5% / 10).

In pratica, la situazione può essere riepilogata sulla base della seguente tabella.

Giorni di ritardo	Sanzione ordinaria applicabile	Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso
1	0,83%	0,08%

³⁰⁴ Quindi, per gli acconti relativi al 2024, entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2025 (acconti IRPEF/ IRES e relative addizionali e imposte sostitutive) o della dichiarazione IRAP 2025 (acconto IRAP).

³⁰⁵ Pari al 2,5% in ragione d'anno a partire dall'1.1.2024 (DM 29.11.2023), salve eventuali modifiche applicabili dall'1.1.2025, da stabilire con DM da pubblicare sulla *G.U.* entro il 15.12.2024.

³⁰⁶ Infatti, come sostenuto dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), ove non operi il ravvedimento operoso, “l'ufficio applicherà la sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

³⁰⁷ Prevista dall'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97.

Giorni di ritardo	Sanzione ordinaria applicabile	Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso
2	1,67%	0,17%
3	2,5%	0,25%
4	3,33%	0,33%
5	4,17%	0,42%
6	5%	0,5%
7	5,83%	0,58%
8	6,67%	0,67%
9	7,5%	0,75%
10	8,33%	0,83%
11	9,17%	0,92%
12	10%	1%
13	10,83%	1,08%
14	11,67%	1,17%
15 - 30	12,5%	1,25%

12.1.3 Ricalcolo degli acconti - Esimente

In caso di applicazione del metodo previsionale, l'acconto deve essere pari almeno al 100%:

- dell'IRPEF, delle imposte sostitutive per i regimi di vantaggio (ex DL 98/2011) e forfetario (ex L. 190/2014), della "cedolare secca" sulle locazioni e sui compensi da ripetizioni, relative ai redditi del 2024, da dichiarare nel 2025, per le persone fisiche;
- dell'IVIE e dell'IVAFE, relative al valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero nel 2024, da dichiarare nel 2025, per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati;
- dell'IRES relativa ai redditi del 2024, da dichiarare nel 2025, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
- dell'IRAP relativa al 2024, da dichiarare nel 2025, sia per le società di persone e i soggetti equiparati, sia per i soggetti IRES;
- dell'imposta sul valore delle crypto-attività relativa al 2024, da dichiarare nel 2025, per tutti i soggetti.

Modalità di computo della soglia minima

Secondo il Ministero delle Finanze³⁰⁸, il mancato rispetto di tale soglia comporta l'applicazione delle previste sanzioni, anche se, letteralmente, l'art. 2 co. 4 lett. b) della L. 23.3.77 n. 97 stabilisce la non applicazione delle sanzioni se l'acconto versato è almeno il 75% dell'imposta dovuta per l'anno precedente³⁰⁹.

A sfavore di tale orientamento risultano numerose pronunce delle Commissioni tributarie³¹⁰, ma sull'argomento è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 10.9.99 n. 9645, la quale ha confermato la tesi ministeriale affermando che è "*corretto ritenere che l'elevazione della misura dell'acconto abbia via via comportato in modo corrispondente variazioni della soglia ai fini dell'applicazione degli interessi e delle sanzioni*" e che "*il versamento in misura inferiore costituisce ipso iure inadempimento e ne comporta automaticamente gli effetti, sia in termini di interessi sia in termini propriamente sanzionatori*"³¹¹.

³⁰⁸ Si vedano, per tutti, i comunicati stampa del 16.11.92 e del 5.11.88.

³⁰⁹ Tale norma, infatti, non è stata espressamente modificata a seguito dei successivi incrementi della misura dell'acconto.

³¹⁰ Si vedano, per tutte, la C.T.C. 21.7.95 n. 2934, la C.T. Reg. Lazio sentenza 27.2.99 n. 140/09/98 e la C.T. I° Milano 14.4.92 n. 34.

³¹¹ Nello stesso senso, si vedano Cass. 9.3.2004 n. 4768, Cass. 16.9.2005 n. 18410 e Cass. 21.2.2007 n. 4043.

12.1.4 Limiti all'applicabilità delle sanzioni

In base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 12.8.2003 n. 176, il contribuente che ha versato un acconto rivelatosi inferiore al dovuto a causa di una successiva modifica normativa non può essere sanzionato.

Tale circostanza discende dall'applicazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10 della L. 27.7.2000 n. 212 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente").

In tale ipotesi, inoltre, viene precisato che l'insufficiente versamento in acconto può essere sanato, senza alcuna sanzione, pagando la differenza in sede di saldo annuale³¹².

12.2 SANZIONI PER IL CONTRIBUTO INPS EX L. 8.8.95 N. 335

In caso di mancato o ritardato pagamento degli acconti del contributo INPS ex L. 335/95 si applicano le sanzioni amministrative previste, in generale, per le violazioni in materia contributiva, ai sensi dell'art. 116 co. 8 - 20 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

Su tale disciplina è recentemente intervenuto l'art. 30 co. 1 - 3 del DL 19/2024, le cui modifiche si applicano dall'1.9.2024³¹³.

12.2.1 Violazione risultante dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie

L'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000 prevede che, nel caso in cui il mancato o ritardato pagamento risulti dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie, si debba versare una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea (3,4% a decorrere dal 23.10.2024³¹⁴) maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, la sanzione civile è pari all'8,9% (3,4% + 5,5%).

La sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Peraltro, dalle inadempienze sorte dall'1.9.2024, se il pagamento dei contributi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione³¹⁵.

"Ravvedimento operoso" in caso di irregolarità rilevata dagli uffici

L'art. 116 co. 8 lett. b-bis) della L. 388/2000³¹⁶ dispone che, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione è ridotta al 4,45%³¹⁷, se i contributi sono pagati, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura del 4,45% è subordinata al versamento della prima rata³¹⁸. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la sanzione in misura "piena" (cioè, dell'8,9%).

³¹² Principi ribaditi dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.6.2018 n. 47, con specifico riferimento agli insufficienti versamenti degli acconti IRPEF 2017 per effetto del differimento al 2018 della decorrenza dell'IRI.

³¹³ Al riguardo, si veda anche la circ. INPS 4.10.2024 n. 90.

³¹⁴ Cfr. circ. INPS 21.10.2024 n. 92.

³¹⁵ Si vedano l'art. 30 co. 1 lett. a) del DL 19/2024, che ha modificato l'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, e la circ. INPS 4.10.2024 n. 90.

³¹⁶ Inserita dall'art. 30 co. 1 lett. c) del DL 19/2024 e applicabile agli inadempimenti verificatisi dall'1.9.2024 (circ. INPS 4.10.2024 n. 90).

³¹⁷ 50% dell'8,9%.

³¹⁸ Si applica l'art. 2 co. 11 del DL 338/89, ai sensi del quale il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a 12 mesi, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le

12.2.2 Violazione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o infedeli

L'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 prevede, nel caso in cui l'evasione sia connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi non versati.

La sanzione civile non può superare il 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

“Ravvedimento operoso” spontaneo

L'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 prevede la possibilità di versare una sanzione civile in misura ridotta, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi.

La riduzione, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento (3,4% a decorrere dal 23.10.2024³¹⁹) maggiorato di:

- 5,5 punti (quindi pari all'8,9%), se il versamento dei contributi, in unica soluzione, è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
- 7,5 punti (quindi pari al 10,9%³²⁰), se il versamento in unica soluzione dei contributi è effettuato oltre il 30°, ma entro il 90° giorno dalla denuncia stessa.

In entrambi i casi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta (8,9% o 10,9%) è subordinata al versamento della prima rata³²¹. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura del 30% in ragione d'anno.

“Ravvedimento operoso” in caso di irregolarità rilevata dagli uffici

L'art. 116 co. 8 lett. b-bis) della L. 388/2000³²² dispone che, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione è ridotta al 15%³²³, se i contributi sono pagati, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura del 15% è subordinata al versamento della prima rata³²⁴. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la sanzione in misura “piena” (cioè, del 30%).

rateazioni superiori a 12 mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a 24 mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a 36 mesi.

³¹⁹ Cfr. circ. INPS 21.10.2024 n. 92.

³²⁰ Fattispecie inserita dall'art. 30 co. 1 lett. b) del DL 19/2024 e applicabile alle inadempienze sorte dall'1.9.2024 (circ. INPS 4.10.2024 n. 90).

³²¹ Si applica l'art. 2 co. 11 del DL 338/89 (si veda la precedente nota 318).

³²² Inserita dall'art. 30 co. 1 lett. c) del DL 19/2024 e applicabile agli inadempimenti verificatisi dall'1.9.2024 (circ. INPS 4.10.2024 n. 90).

³²³ 50% del 30%.

³²⁴ Si applica l'art. 2 co. 11 del DL 338/89 (si veda la precedente nota 318).

12.2.3 Interessi di mora

L'art. 116 co. 9 della L. 388/2000 prevede che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili³²⁵, senza aver provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73³²⁶.

¹ Cfr. circ. INPS 21.10.2024 n. 92.

¹ Fattispecie inserita dall'art. 30 co. 1 lett. b) del DL 19/2024 e applicabile alle inadempienze sorte dall'1.9.2024 (circ. INPS 4.10.2024 n. 90).

¹ Si applica l'art. 2 co. 11 del DL 338/89 (si veda la precedente nota 318).

¹ Inserita dall'art. 30 co. 1 lett. c) del DL 19/2024 e applicabile agli inadempimenti verificatisi dall'1.9.2024 (circ. INPS 4.10.2024 n. 90).

¹ 50% del 30%.

¹ Si applica l'art. 2 co. 11 del DL 338/89 (si veda la precedente nota 318).

Si tenga inoltre presente che, in virtù della modifica apportata all'art. 30 del DPR 602/73 dall'art. 7 co. 2-*sexies* del

DL 70/2011, è stato specificato che gli interessi di mora si calcolano sull'importo iscritto a ruolo con l'esclusione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi. La novità si applica ai ruoli consegnati a decorrere dal 13.7.2011 (data di entrata in vigore della L. 106/2011, di conversione del suddetto DL 70/2011).

³²⁵ Si vedano i precedenti § 12.2.1 e 12.2.2.

³²⁶ A decorrere dall'1.7.2019, tali interessi di mora sono determinati nella misura del 2,68% in ragione annuale (provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2019 n. 148038).

Si ricorda che le precedenti misure degli interessi di mora erano stabilite:

- al 3,01% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2018 n. 95624), dal 15.5.2018 al 30.6.2019;
- al 3,50% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826), dal 15.5.2017 al 14.5.2018;
- al 4,13% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2016 n. 60535), dal 15.5.2016 al 14.5.2017;
- al 4,88% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2015 n. 59743), dal 15.5.2015 fino al 14.5.2016;
- al 5,14% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 10.4.2014 n. 51685), dall'1.5.2014 al 14.5.2015;
- al 5,2233% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 4.3.2013 n. 27678), dall'1.5.2013 e fino al 30.4.2014;
- al 4,5504% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 17.7.2012 n. 104609), dall'1.10.2012 e fino al 30.4.2013;
- al 5,0243% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2011 n. 95314), dall'1.10.2011 e fino al 30.9.2012;
- al 5,7567% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2010), dall'1.10.2010 e fino al 30.9.2011;
- al 6,8358% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2009), dall'1.10.2009 e fino al 30.9.2010;
- all'8,4% annuo (DM 28.7.2000), fino al 30.9.2009.

Si tenga inoltre presente che, in virtù della modifica apportata all'art. 30 del DPR 602/73 dall'art. 7 co. 2-*sexies* del

DL 70/2011, è stato specificato che gli interessi di mora si calcolano sull'importo iscritto a ruolo con l'esclusione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi. La novità si applica ai ruoli consegnati a decorrere dal 13.7.2011 (data di entrata in vigore della L. 106/2011, di conversione del suddetto DL 70/2011).